SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 161° - Numero 316

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 21 dicembre 2020** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero della difesa

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

Presidenza del Consiglio dei ministri

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia italiana del farmaco

Università Unitelma Sapienza di Roma

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

Ministero dell'economia e delle finanze

Ministero della giustizia

Presidenza del Consiglio dei ministri

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 7 agosto 2020, n. **174**.

Regolamento in materia di assunzione dei testimoni di giustizia in una pubblica amministrazione, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera *h)*, della legge 11 gennaio 2018, n. 6.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visti gli articoli 7, comma 1, lettera *h)*, e 26, comma 1, della legge 11 gennaio 2018, n. 6, recante «Disposizioni per la protezione dei testimoni di giustizia»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il decreto del Ministro dell'interno 18 dicembre 2014, n. 204, recante «Regolamento in materia di assunzione dei testimoni di giustizia in una pubblica amministrazione, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettere *a)* e *b)* del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 6 febbraio 2015, n. 30;

Sentita la Commissione centrale di cui all'articolo 10, comma 2, del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82;

Udito il parere del Consiglio di Stato, reso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza di sezione del 4 luglio 2019;

Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge 23 agosto 1988, n. 400;

ADOTTA
il seguente regolamento:

Art. 1.

Definizioni

1. Ai sensi del presente regolamento, si intende per:

a) Commissione centrale: la Commissione centrale di cui all'articolo 10 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82;

b) Servizio centrale: il Servizio centrale di protezione di cui all'articolo 14 del citato decreto-legge n. 8 del 1991;

c) amministrazioni pubbliche: quelle di cui all'articolo l, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Art. 2.

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento si applica ai soggetti di cui all'articolo 7, comma 1, lettera *h)*, della legge 11 gennaio 2018, n. 6, nell'ambito dei rapporti di lavoro di cui all'articolo 2, commi 2 e 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive integrazioni e modificazioni.

Art. 3.

Requisiti di applicazione

1. Possono essere ammessi al programma di assunzione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera *h)*, della legge 11 gennaio 2018, n. 6, coloro ai quali non è stata applicata la speciale misura della capitalizzazione del costo dell'assegno periodico di cui all'articolo 7, comma 1, lettera *g)*, della medesima legge ovvero, prima della data di entrata in vigore della legge n. 6 del 2018, la misura della capitalizzazione e le altre misure di assistenza economica finalizzate al reinserimento sociale di cui all'articolo 16-*ter* del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e che non abbiano altrimenti riacquistato l'autonomia lavorativa o il godimento di un reddito proprio, equivalenti a quelli pregressi.

2. In conformità a quanto previsto dall'articolo 7, comma 1, lettera *h)*, della legge n. 6 del 2018, il diritto all'assunzione presso una pubblica amministrazione è riconosciuto ai soggetti di cui all'articolo 2 salvo che i medesimi siano stati destinatari di provvedimenti di revoca delle speciali misure di protezione di cui al Capo II della legge 11 gennaio 2018, n. 6, o di revoca o mancata proroga delle speciali misure ovvero dello speciale programma di protezione, disposti dalla Commissione centrale ai sensi dell'articolo 13-*quater*, comma 2, del decreto-legge n. 8 del 1991.

Art. 4.

Istruttoria della domanda di assunzione

1. La domanda per accedere ad un programma di assunzione per chiamata diretta nominativa presso una pubblica amministrazione è redatta in forma scritta utilizzando gli appositi modelli predisposti dalla Commissione centrale e presentata dai soggetti di cui all'articolo 2 alla Commissione centrale per il tramite del Servizio centrale.

2. I soggetti di cui all'articolo 2 che non intendono esercitare personalmente il diritto al collocamento obbligatorio, di cui all'articolo 7, comma 1, lettera *h)*, del-

la citata legge n. 6 del 2018, indicano in via sostitutiva un solo beneficiario tra il coniuge, i figli, ovvero, in subordine, i fratelli stabilmente conviventi a carico e ammessi alle speciali misure di protezione. L'indicazione, univoca e non modificabile, è espressa in forma scritta utilizzando gli appositi modelli predisposti dalla Commissione centrale.

3. Il Servizio centrale, ricevuta la domanda di cui al comma 1, comunica alla Commissione centrale ogni dato, notizia o informazione utile per la verifica dei requisiti di cui all'articolo 3.

4. Il Servizio centrale comunica altresì alla Commissione centrale ogni dato, notizia o informazione utile con riferimento:

a) alle misure di reinserimento sociale e lavorativo di cui all'articolo 7, comma 1, lettere *b), c), d), e), f), i),* della legge n. 6 del 2018;

b) agli interventi contingenti finalizzati ad agevolare il reinserimento sociale ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82;

c) alle misure straordinarie di natura economica ai sensi dell'articolo 13, comma 5, del decreto-legge n. 8 del 1991, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 82 del 1991.

5. La Commissione centrale, ricevuti dal Servizio centrale gli elementi conoscitivi di cui ai commi 3 e 4, verifica la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 3 e delibera il riconoscimento della speciale misura dell'accesso al programma di assunzione in una pubblica amministrazione, trasmettendo gli atti al Servizio centrale che ne dà comunicazione agli interessati e provvede agli adempimenti di cui all'articolo 5.

Art. 5.

Elenco delle domande di assunzione

1. Il Servizio centrale provvede alla costituzione, alla tenuta e all'aggiornamento di un elenco dei testimoni di giustizia che hanno accesso al programma di assunzione ai sensi dell'articolo 4, comma 5. Nell'elenco gli stessi sono ordinati in modo inversamente proporzionale all'entità delle misure di cui all'articolo 4, comma 4, conseguite da ciascuno fino a quel momento e, comunque, in via prioritaria, vengono collocati coloro che non godono di nessuna delle misure elencate dal citato articolo 4, comma 4. Nel caso in cui più soggetti si collochino nella medesima posizione è preferito il più giovane di età.

2. Il soggetto individuato, in via sostitutiva, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, si colloca nella medesima posizione che sarebbe ricoperta dal testimone di giustizia avente diritto a titolo principale.

3. Ai fini dell'assunzione, relativamente ai soggetti inseriti nell'elenco di cui al comma 1, il Servizio centrale individua, d'intesa con i prefetti competenti, gli ambiti territoriali compatibili con la tutela delle concrete esigenze di sicurezza e riservatezza personale.

Art. 6.

Ricognizione dei posti disponibili

1. Entro il 30 giugno di ogni anno, il Servizio centrale, al fine di avviare il programma assunzionale d'intesa con le amministrazioni interessate, provvede alla preliminare ricognizione dei posti disponibili, acquisendo, presso ciascuna amministrazione pubblica presente negli ambiti territoriali di cui all'articolo 5, comma 3, le consistenze numeriche, le sedi e la tipologia dei posti da riservare ai fini del presente regolamento, assicurando la tutela della riservatezza degli interessati.

2. Per gli uffici periferici delle amministrazioni centrali presenti nei medesimi ambiti territoriali di cui al comma 1, la ricognizione viene effettuata dal Servizio centrale d'intesa con il prefetto competente.

3. Le amministrazioni presso le quali è stata effettuata la ricognizione ai sensi dei commi 1 e 2 comunicano tempestivamente al Servizio centrale, l'esito, anche negativo, della citata ricognizione.

4. Il Servizio centrale informa la Commissione centrale delle risultanze della ricognizione di cui al presente articolo e provvede, con cadenza semestrale, ad aggiornare l'elenco di cui all'articolo 5, fornendone notizia alla Commissione centrale.

Art. 7.

Assegnazione dei posti disponibili

1. Il Servizio centrale dispone l'assegnazione dei posti disponibili ai soggetti inseriti nell'elenco di cui all'articolo 5, tenuto conto del titolo di studio e della professionalità posseduti, compatibilmente con le esigenze di sicurezza personale.

2. Entro il termine perentorio di quindici giorni dalla notifica dell'assegnazione, ciascun interessato manifesta al Servizio centrale il proprio assenso.

3. In caso di rifiuto o di mancato assenso all'assegnazione, il Servizio centrale provvede a darne comunicazione alla Commissione centrale, che dispone il collocamento dell'interessato nell'ultima posizione utile dell'elenco di cui all'articolo 5, fatte salve gravi, sopravvenute e imprevedibili ragioni, la cui documentazione, ricevuta dal Servizio centrale, è trasmessa alla Commissione centrale. Se la Commissione centrale valuta le ragioni rilevanti a giustificare il rifiuto o il mancato assenso, l'interessato permane nella medesima posizione a lui già assegnata.

4. Il Servizio centrale definisce, sulla base di apposite intese adottate con le singole amministrazioni interessate, modalità e criteri per lo svolgimento delle prove di idoneità di cui all'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, ai fini del presente regolamento e adotta i necessari accorgimenti a tutela della riservatezza. Il Servizio centrale comunica, con le modalità ritenute più idonee per garantire la sicurezza, la riservatezza e l'anonimato di ciascun candidato, la data, l'ora e il luogo di svolgimento delle
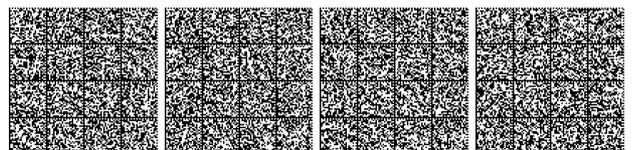
medesime prove. Il giudizio di idoneità non comporta valutazione comparativa ed è volto ad accertare esclusivamente l'idoneità del lavoratore a svolgere le mansioni del profilo nel quale avviene l'assunzione.

Art. 8.

Attuazione del programma di assunzione

1. Per l'attuazione dei successivi adempimenti connessi all'assunzione, il Servizio centrale concorda con le amministrazioni interessate le modalità ritenute più idonee a garantire la sicurezza, la riservatezza e l'anonimato, nel rispetto delle disposizioni vigenti e dei contratti collettivi nazionali di lavoro di settore, dandone comunicazione alla Commissione centrale.

2. Il Servizio centrale garantisce la formazione propedeutica all'assunzione dei soggetti inseriti nell'elenco di cui all'articolo 5 mediante corsi di breve periodo e comunque compatibili con la durata delle misure speciali di protezione.

Art. 9.

Misure per la tutela del posto di lavoro

1. In presenza di motivi di sicurezza che impediscono ai soggetti di cui all'articolo 2 di continuare a svolgere attività lavorativa presso la pubblica amministrazione che ha provveduto alla loro assunzione, sono attivate le procedure per l'assegnazione degli interessati ad altra sede o altro ufficio della medesima amministrazione ovvero per la loro assegnazione in comando o distacco presso altre amministrazioni.

Art. 10.

Tutela della riservatezza dei soggetti assunti

1. Nei confronti dei soggetti ammessi a speciali misure di protezione che svolgono attività lavorativa durante il periodo di sottoposizione alle stesse, le amministrazioni pubbliche adottano, d'intesa con il Servizio centrale, disposizioni idonee ad impedire, in caso di consultazione di banche dati o archivi informatici, l'individuazione degli interessati e del luogo in cui gli interessati effettuano le prestazioni. La medesima disciplina si applica ai soggetti non più sottoposti alle speciali misure di protezione, che risultano destinatari della misura del cambio delle generalità di cui al decreto legislativo 29 marzo 1993, n. 119.

Art. 11.

Abrogazioni

1. Il regolamento 18 dicembre 2014, n. 204, è abrogato.

Art. 12.

Clausola di neutralità finanziaria

1. L'attuazione del presente regolamento non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato ed è assicurata mediante l'utilizzo di beni e risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato e sottoposto al visto e alla registrazione della Corte dei conti, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 7 agosto 2020

Il Ministro dell'interno
LAMORGESE

Il Ministro della giustizia
BONAFEDE

Visto, *il Guardasigilli:* BONAFEDE

Registrato alla Corte dei conti il 5 ottobre 2020
Interno, foglio n. 2776

———

NOTE

AVVERTENZA:

— Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri):

«Art. 17 *(Regolamenti).* — (*Omissis*).

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.

(*Omissis*).».

— Si riporta il testo dell'art. 7, comma 1, lettere *g)* e *h)*, e dell'art. 26, comma 1, della legge 11 gennaio 2018, n. 6 (Disposizioni per la protezione dei testimoni di giustizia):

«Art. 7 *(Misure di reinserimento sociale e lavorativo).* — 1. Al fine di assicurare ai testimoni di giustizia e agli altri protetti l'immediato reinserimento sociale e lavorativo, sono applicate speciali misure che prevedono:

(*Omissis*);

g) la capitalizzazione del costo dell'assegno periodico di cui all'art. 6, comma 1, lettera *b)*, in alternativa allo stesso, qualora i testimoni di giustizia o gli altri protetti non abbiano riacquistato l'autonomia lavorativa o il godimento di un reddito proprio, equivalenti a quelli pregressi. La capitalizzazione è quantificata ai sensi dei regolamenti di cui all'art. 26 ed è elevabile fino a un terzo se è assolutamente necessario al fine di realizzare l'autonomia reddituale del testimone di giustizia o degli altri protetti. La capitalizzazione può essere corrisposta sulla base di un concreto progetto di reinserimento lavorativo, previa valutazione sulla sua attuabilità in relazione alle condizioni contingenti di mercato, alle capacità del singolo e alla situazione di pericolo, con un'erogazione graduale commisurata alla progressiva realizzazione del progetto. La capitalizzazione può essere altresì corrisposta, qualora il destinatario non sia in grado di svolgere attività lavorativa o lo richieda, attraverso piani di investimento o di erogazioni rateali che ne assicurino la sussistenza;
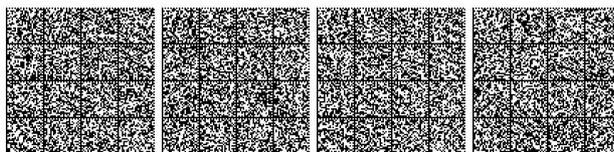
h) l'accesso del testimone di giustizia, in alternativa alla capitalizzazione e qualora non abbia altrimenti riacquistato l'autonomia economica, a un programma di assunzione in una pubblica amministrazione, con qualifica e con funzioni corrispondenti al titolo di studio e alle professionalità possedute, fatte salve quelle che richiedono il possesso di specifici requisiti. Alle assunzioni si provvede per chiamata diretta nominativa, nell'ambito dei rapporti di lavoro di cui all'art. 2, commi 2 e 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nei limiti dei posti vacanti nelle piante organiche e nel rispetto delle disposizioni limitative in materia di assunzioni, sulla base delle intese conseguite tra il Ministero dell'interno e le amministrazioni interessate. A tale fine si applica ai testimoni di giustizia il diritto al collocamento obbligatorio con precedenza previsto dall'art. 1, comma 2, della legge 23 novembre 1998, n. 407, in materia di vittime del terrorismo e della criminalità organizzata. Al programma di assunzione possono accedere anche i testimoni di giustizia non più sottoposti allo speciale programma di protezione e alle speciali misure di protezione ai sensi del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, ovvero quelli che, prima della data di entrata in vigore della legge 13 febbraio 2001, n. 45, erano ammessi alle speciali misure o allo speciale programma di protezione deliberati dalla commissione centrale di cui all'art. 10 del citato decreto-legge n. 8 del 1991, di seguito denominata "commissione centrale", e possedevano i requisiti di cui all'art. 16-*bis* del medesimo decreto-legge n. 8 del 1991. Per il coniuge e i figli ovvero, in subordine, per i fratelli dei testimoni di giustizia, stabilmente conviventi, a carico e ammessi alle speciali misure di protezione, è consentita l'assunzione esclusivamente in via sostitutiva dell'avente diritto a titolo principale, che non abbia esercitato il diritto al collocamento obbligatorio. Le modalità di attuazione, al fine, altresì, di garantire la sicurezza dei testimoni di giustizia e la loro formazione propedeutica all'assunzione e di stabilire i criteri per il riconoscimento del diritto anche in relazione alla qualità e all'entità economica dei benefici già riconosciuti e alle cause e modalità dell'eventuale revoca del programma di protezione, sono stabilite dai regolamenti di cui all'art. 26;

(*Omissis*).».

«Art. 26 *(Regolamenti di attuazione)*. — 1. Con uno o più regolamenti adottati ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia, sentita la commissione centrale, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, che si esprimono entro trenta giorni, sono stabilite le disposizioni per l'attuazione della presente legge.

(*Omissis*).».

— Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 9 maggio 2001, n. 106, S.O.

— Il decreto del Ministro dell'interno 18 dicembre 2014, n. 204 (Regolamento in materia di assunzione dei testimoni di giustizia in una pubblica amministrazione, ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettere *a)* e *b)* del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 6 febbraio 2015, n. 30.

— Si riporta il testo dell'art. 10, comma 2, del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82 (Nuove norme in materia di sequestri di persona a scopo di estorsione e per la protezione dei testimoni di giustizia, nonché per la protezione e il trattamento sanzionatorio di coloro che collaborano con la giustizia):

«Art. 10 *(Commissione centrale per la definizione e applicazione delle speciali misure di protezione)*. — 1.

2. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia, sentiti i Ministri interessati, è istituita una commissione centrale per la definizione e applicazione delle speciali misure di protezione.

(*Omissis*).».

Note all'art. 1:

— Per il testo dell'art. 10, comma 2, del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82 (Nuove norme in materia di sequestri di persona a scopo di estorsione e per la protezione dei testimoni di giustizia, nonché per la protezione e il trattamento sanzionatorio di coloro che collaborano con la giustizia), v. nelle note alle premesse.

— Si riporta il testo dell'art. 14 del citato decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82:

«Art. 14 *(Servizio centrale di protezione)*. — 1. Alla attuazione e alla specificazione delle modalità esecutive del programma speciale di protezione deliberato dalla commissione centrale provvede il Servizio centrale di protezione istituito, nell'ambito del Dipartimento della pubblica sicurezza, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze che ne stabilisce la dotazione di personale e di mezzi, anche in deroga alle norme vigenti, sentite le amministrazioni interessate. Il Servizio centrale di protezione è articolato in almeno due divisioni dotate di personale e strutture differenti e autonome, in modo da assicurare la trattazione separata delle posizioni dei collaboratori di giustizia e dei testimoni di giustizia.

1-*bis*. All'attuazione del presente articolo si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

2.».

— Si riporta il testo dell'art. 1, comma 2, del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165:

«Art. 1. *(Finalità ed ambito di applicazione (art. 1 del decreto legislativo n. 29 del 1993, come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo n. 80 del 1998))*. — (*Omissis*).

2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Fino alla revisione organica della disciplina di settore, le disposizioni di cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al CONI.

(*Omissis*).».

Note all'art. 2:

— Per il testo dell'art. 7, comma 1, lett. *h)* della legge 11 gennaio 2018, n. 6, v. nelle note alle premesse.

— Si riporta il testo dell'art. 2, commi 2 e 3, del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165:

«Art. 2 *(Fonti)*. — (*Omissis*).

2. I rapporti di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono disciplinati dalle disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, fatte salve le diverse disposizioni contenute nel presente decreto, che costituiscono disposizioni a carattere imperativo. Eventuali disposizioni di legge, regolamento o statuto, che introducano o che abbiano introdotto discipline dei rapporti di lavoro la cui applicabilità sia limitata ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche, o a categorie di essi, possono essere derogate nelle materie affidate alla contrattazione collettiva ai sensi dell'art. 40, comma 1, e nel rispetto dei principi stabiliti dal presente decreto, da successivi contratti o accordi collettivi nazionali e, per la parte derogata, non sono ulteriormente applicabili.

3. I rapporti individuali di lavoro di cui al comma 2 sono regolati contrattualmente. I contratti collettivi sono stipulati secondo i criteri e le modalità previste nel titolo III del presente decreto; i contratti individuali devono conformarsi ai principi di cui all'art. 45, comma 2. L'attribuzione di trattamenti economici può avvenire esclusivamente mediante contratti collettivi e salvo i casi previsti dai commi 3-*ter* e 3-*quater*
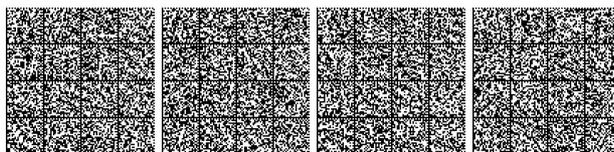
dell'art. 40 e le ipotesi di tutela delle retribuzioni di cui all'art. 47-*bis*, o, alle condizioni previste, mediante contratti individuali. Le disposizioni di legge, regolamenti o atti amministrativi che attribuiscono incrementi retributivi non previsti da contratti cessano di avere efficacia a far data dall'entrata in vigore dal relativo rinnovo contrattuale. I trattamenti economici più favorevoli in godimento sono riassorbiti con le modalità e nelle misure previste dai contratti collettivi e i risparmi di spesa che ne conseguono incrementano le risorse disponibili per la contrattazione collettiva.

(*Omissis*).».

Note all'art. 3:

— Per il testo dell'art. 7, comma 1, lett. *g)* e *h)*, della legge 11 gennaio 2018, n. 6 v. nelle note alle premesse.

— Il Capo II della citata legge 11 gennaio 2018, n. 6, concerne le speciali misure di protezione per i testimoni di giustizia e per gli altri protetti.

— Si riporta il testo dell'art. 13-*quater*, comma 2, del citato decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82:

«Art. 13-*quater (Revoca e modifica delle speciali misure di protezione)*. — (*Omissis*).

2. Costituiscono fatti che comportano la revoca delle speciali misure di protezione l'inosservanza degli impegni assunti a norma dell'art. 12, comma 2, lettere *b)* ed *e)*, nonché la commissione di delitti indicativi del reinserimento del soggetto nel circuito criminale. Costituiscono fatti valutabili ai fini della revoca o della modifica delle speciali misure di protezione l'inosservanza degli altri impegni assunti a norma dell'art. 12, la commissione di reati indicativi del mutamento o della cessazione del pericolo conseguente alla collaborazione, la rinuncia espressa alle misure, il rifiuto di accettare l'offerta di adeguate opportunità di lavoro o di impresa, il ritorno non autorizzato nei luoghi dai quali si è stati trasferiti, nonché ogni azione che comporti la rivelazione o la divulgazione dell'identità assunta, del luogo di residenza e delle altre misure applicate. Nella valutazione ai fini della revoca o della modifica delle speciali misure di protezione, specie quando non applicate mediante la definizione di uno speciale programma, si tiene particolare conto del tempo trascorso dall'inizio della collaborazione oltre che della fase e del grado in cui si trovano i procedimenti penali nei quali le dichiarazioni sono state rese e delle situazioni di pericolo di cui al comma 6 dell'art. 9.

(*Omissis*).».

Note all'art. 4:

— Per il testo dell'art. 7, comma 1, lett. *h)* della legge 11 gennaio 2018, n. 6 (Disposizioni per la protezione dei testimoni di giustizia), v. nelle note alle premesse.

— Si riporta il testo dell'art. 13, commi 4 e 5, del citato decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82:

«Art. 13 *(Contenuti delle speciali misure di protezione e adozione di provvedimenti provvisori)*. — (*Omissis*).

4. Il contenuto del piano provvisorio di protezione previsto dal comma 1 e delle speciali misure di protezione che la commissione centrale può applicare nei casi in cui non provvede mediante la definizione di uno speciale programma è stabilito nei decreti previsti dall'art. 17-*bis*, comma 1. Il contenuto delle speciali misure di protezione può essere rappresentato, in particolare, oltre che dalla predisposizione di misure di tutela da eseguire a cura degli organi di polizia territorialmente competenti, dalla predisposizione di accorgimenti tecnici di sicurezza, dall'adozione delle misure necessarie per i trasferimenti in comuni diversi da quelli di residenza, dalla previsione di interventi contingenti finalizzati ad agevolare il reinserimento sociale nonché dal ricorso, nel rispetto delle norme dell'ordinamento penitenziario, a modalità particolari di custodia in istituti ovvero di esecuzione di traduzioni e piantonamenti.

5. Se, ricorrendone le condizioni, la commissione centrale delibera la applicazione delle misure di protezione mediante la definizione di uno speciale programma, questo è formulato secondo criteri che tengono specifico conto delle situazioni concretamente prospettate e può comprendere, oltre alle misure richiamate nel comma 4, il trasferimento delle persone non detenute in luoghi protetti, speciali modalità di tenuta della documentazione e delle comunicazioni al servizio informatico, misure di assistenza personale ed economica, cambiamento delle generalità a norma del decreto legislativo 29 marzo 1993, n. 119, e successive modificazioni, misure atte a favorire il reinserimento sociale del collaboratore e delle altre persone sottoposte a protezione oltre che misure straordinarie eventualmente necessarie.

(*Omissis*).».

Note all'art. 7:

— Si riporta il testo dell'art. 32 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 (Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi):

«Art. 32 *(Modalità di assunzione)*. — 1. Le richieste di avviamento da parte di amministrazioni ed enti pubblici, anche a carattere nazionale e regionale, devono essere rivolte alla direzione provinciale del lavoro - servizio politiche del lavoro competente nella sede presso la quale il lavoratore dovrà prestare servizio. Tali richieste devono essere rese pubbliche mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

2. Le direzioni provinciali del lavoro, in conformità alla disciplina attuativa dell'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, in quanto applicabile, avviano i soggetti aventi titolo all'assunzione obbligatoria alla prova tendente ad accertare l'idoneità a svolgere le mansioni, secondo l'ordine di graduatoria di ciascuna categoria, in misura pari ai posti da ricoprire.

3. Le prove selettive devono essere espletate, dall'amministrazione o ente interessati, entro quarantacinque giorni dalla data di avviamento a selezione ed il loro esito deve essere comunicato anche alla direzione provinciale del lavoro entro cinque giorni dalla conclusione della prova. Il lavoratore può essere avviato ad altra selezione soltanto dopo che è trascorso il suddetto periodo di cinquanta giorni, anche se la precedente selezione non è stata ancora espletata.

4. Le prove non comportano valutazione comparativa e sono preordinate ad accertare l'idoneità a svolgere le mansioni del profilo nel quale avviene l'assunzione.

5. In mancanza di iscritti appartenenti alla categoria richiesta, la direzione provinciale del lavoro, d'intesa con l'amministrazione o ente richiedente, avvia a selezione proporzionalmente i riservatari di altre categorie.

6. Qualora non vi siano iscritti in possesso della professionalità richiesta, la direzione provinciale del lavoro concorda con l'ente interessato l'avviamento a selezione di lavoratori in possesso di diverse professionalità di livello corrispondente.

7. La visita di controllo della permanenza dello stato invalidante di cui all'art. 9, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, deve essere richiesta direttamente dall'amministrazione o ente pubblico interessati, prima di procedere all'assunzione, nei confronti di tutti i lavoratori invalidi, qualunque sia il tipo e il grado di invalidità. Copia del certificato sanitario deve essere trasmessa entro trenta giorni alla direzione provinciale del lavoro - servizio politiche del lavoro a cura dell'ente che ha richiesto l'accertamento.».

Note all'art. 10:

— Il decreto legislativo 29 marzo 1993, n. 119 (Disciplina del cambiamento delle generalità per la protezione di coloro che collaborano con la giustizia), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 24 aprile 1993, n. 95.

Note all'art. 11:

— Per il decreto del Ministro dell'interno 18 dicembre 2014, n. 204, v. nelle note alle premesse.

20G00193
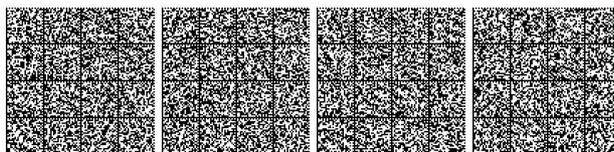
DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 24 settembre 2020.

Nomina dell'ing. Maurizio Gentile a Commissario straordinario per l'espletamento delle attività di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione dei necessari interventi, da attuare per fasi funzionali secondo livelli di priorità per la sicurezza antisismica, delle Autostrade A24 e A25.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

SU PROPOSTA DEL

MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni, recante la disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni, recante il codice dei contratti pubblici;

Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, che detta disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, in materia di riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, recante disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'art. 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 marzo 2018, recante modalità applicative degli obblighi di trasparenza in PCM, ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo n. 33 del 2013;

Visto l'art. 1, comma 183, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, il quale ha richiamato la classificazione delle autostrade A24 e A25 quali opere strategiche per le finalità di protezione civile per effetto del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 ottobre 2003 e successive modificazioni e della conseguente esigenza di procedere all'adeguamento delle stesse alla normativa vigente per l'adeguamento sismico e la messa in sicurezza dei viadotti sulla base dei contenuti delle O.P.C.M. n. 3274 del 2003 e n. 3316 del 2003 e successive modificazioni, per l'adeguamento degli impianti di sicurezza in galleria a norma del decreto legislativo 5 ottobre 2006, n. 264, e successive modificazioni per l'adeguamento alla normativa in materia di impatto ambientale e per lavori di manutenzione straordinaria delle dette autostrade, nonché per la realizzazione di tutte le opere necessarie in conseguenza del sisma del 2009;

Visti l'art. 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, con il quale è stato rifinanziato il fondo da ripartire, di cui all'art. 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 e l'art. 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, che istituisce un fondo da ripartire nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze;

Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

Visto, in particolare, l'art. 206, comma 1, del citato decreto-legge n. 34 del 2020, secondo il quale, al fine di accelerare le attività di messa in sicurezza antisismica e il ripristino della funzionalità delle autostrade A24 e A25, e il necessario coordinamento dei lavori per l'adeguamento alla normativa tecnica nazionale ed europea, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è nominato apposito Commissario straordinario per l'espletamento delle attività di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione dei necessari interventi, da attuare per fasi funzionali secondo livelli di priorità per la sicurezza antisismica, nel limite delle risorse che si rendono disponibili a legislazione vigente per la parte effettuata con contributo pubblico. Il Commissario dura in carica fino al 31 dicembre 2025. Al Commissario straordinario è attribuito un compenso, determinato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in misura non superiore a quella prevista dall'art. 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, i cui oneri sono posti a carico del quadro economico dell'opera;

Visto, altresì, il comma 7 del predetto art. 206, del decreto-legge n. 34 del 2020, secondo cui per la realizzazione degli interventi urgenti di cui al comma 1 del medesimo art. 206, è autorizzata l'apertura di apposita contabilità speciale intestata al Commissario straordinario, alla quale affluiscono annualmente le risorse già destinate agli interventi del presente articolo nell'ambito dei riparti dei fondi di investimento di cui all'art. 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 e all'art. 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per il finanziamento dei lavori di ripristino e della messa in sicurezza delle tratte autostradali A24 e A25 a seguito degli eventi sismici del 2009, 2016 e 2017, nei limiti dei relativi stanzia-

menti di bilancio annuali e delle disponibilità allo scopo destinate a legislazione vigente;
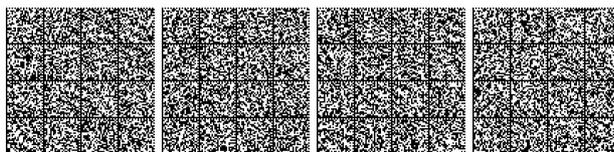
Vista la nota n. 35271, dell'8 settembre 2020, indirizzata al Presidente del Consiglio dei ministri, con la quale il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ha proposto di conferire l'incarico di Commissario per l'espletamento delle attività di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione dei necessari interventi, da attuare per fasi funzionali secondo livelli di priorità per la sicurezza antisismica delle autostrade A24 e A25, all'ing. Maurizio Gentile, tenuto conto dei titoli professionali posseduti e delle esperienze maturate, come indicate nel *curriculum vitae*;

Visto il *curriculum vitae* dell'ing. Maurizio Gentile dal quale si evince che lo stesso è in possesso di specifica esperienza professionale per l'espletamento dell'incarico in questione;

Vista la dichiarazione resa dall'ing. Maurizio Gentile in ordine all'insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità a ricoprire l'incarico, di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 e all'art. 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e di non trovarsi in situazioni di conflitto di interessi;

Ravvisata, pertanto, l'opportunità di affidare le funzioni di Commissario straordinario all'ing. Maurizio Gentile;

Su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1.

1. L'ing. Maurizio Gentile è nominato Commissario straordinario per l'espletamento delle attività di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione dei necessari interventi, da attuare per fasi funzionali secondo livelli di priorità per la sicurezza antisismica, delle autostrade A24 e A25, nel limite delle risorse che si rendono disponibili a legislazione vigente per la parte effettuata con contributo pubblico, ai sensi dell'art. 206 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

2. L'incarico di cui al comma 1 decorre dalla data del presente decreto ed avrà termine il 31 dicembre 2025.

3. Il Commissario straordinario può essere revocato dall'incarico in qualsiasi momento con le medesime modalità previste per la nomina.

Art. 2.

1. Al Commissario straordinario, ai sensi dell'art. 206, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, è attribuito un compenso determinato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in misura non superiore a quella prevista dall'art. 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

2. In caso di revoca dell'incarico, al Commissario straordinario spetta esclusivamente il compenso previsto con riferimento all'attività effettivamente svolta.

3. Gli oneri del presente articolo sono posti a carico delle risorse di cui al citato art. 206, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.

Art. 3.

1. Per la realizzazione degli interventi urgenti di cui all'art. 206, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, è autorizzata l'apertura di apposita contabilità speciale intestata al Commissario straordinario, alla quale affluiscono annualmente le risorse di cui al comma 7 del medesimo art. 206.

2. Il Commissario straordinario è tenuto a rendicontare, ai sensi dell'art. 27, comma 4, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.

3. Per la realizzazione delle attività di cui all'art. 206, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, il Commissario straordinario assume direttamente le funzioni di stazione appaltante e opera in deroga alle disposizioni di legge in materia di contratti pubblici, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea.

4. Il Commissario straordinario individua le tratte delle autostrade A24 e A25 interessate dal programma degli interventi di riqualificazione, di messa in sicurezza antisismica e di adeguamento alle norme tecniche sopravvenute e definisce il relativo programma di interventi, ai sensi dell'art. 206, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, dandone comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per la vigilanza sulle concessioni autostradali e al Concessionario delle autostrade A24 e A25, anche al fine di quanto previsto dal comma 6 del medesimo art. 206 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.

5. Il Commissario straordinario svolge i compiti ed esercita i poteri come disciplinati dall'art. 206 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.

6. Qualora sopravvengano circostanze che impediscano l'espletamento totale o parziale delle attività il Commissario straordinario è tenuto a darne immediata notizia al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

7. Il Commissario straordinario è tenuto ad inviare al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per la vigilanza sulle concessioni autostradali, una relazione semestrale nella quale vengono evidenziate l'attività espletata nel periodo di riferimento, le iniziative adottate e di prossima adozione, anche in funzione delle criticità rilevate nel corso del processo di realizzazione degli interventi commissariali.
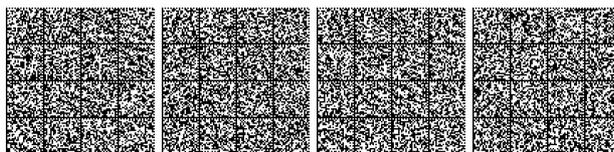
8. Il Commissario straordinario svolge direttamente le funzioni di responsabile della prevenzione, della corruzione e della trasparenza.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo, comunicato al Senato della Repubblica e alla Camera dei deputati e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 24 settembre 2020

Il Presidente
del Consiglio dei ministri
CONTE

Il Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti
DE MICHELI

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
GUALTIERI

Registrato alla Corte dei conti il 20 novembre 2020
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri della giustizia e degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg.ne n. 2674

20A06984

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 ottobre 2020.

Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 agosto 2017, recante «Disposizioni applicative del Piano straordinario per il potenziamento del circuito delle sale cinematografiche e polifunzionali di cui all'articolo 28 della legge 14 novembre 2016, n. 220».

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 14 novembre 2016, n. 220, recante «Disciplina del cinema e dell'audiovisivo»;

Visto l'art. 28, commi 1 e 2, della citata legge n. 220 del 2016, che prevede, al fine di consentire una più diffusa e omogenea distribuzione delle sale cinematografiche sul territorio nazionale, la costituzione di un'apposita sezione del Fondo per il cinema e l'audiovisivo, con dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, di 20 milioni di euro per l'anno 2020 e di 10 milioni di euro per l'anno 2021, per la concessione di contributi a fondo perduto, ovvero contributi in conto interessi su mutui o locazioni finanziarie e stabilisce che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri siano adottate le disposizioni applicative e in particolare la definizione dei soggetti beneficiari, dei limiti massimi di intensità di aiuto e delle altre condizioni per l'accesso al beneficio e la sua gestione;

Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, recante «Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni», convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132;

Visto il regolamento n. 651/2014 della Commissione europea del 17 giugno 2014 e, in particolare, gli articoli 4 e 53 che dichiarano alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 agosto 2017, recante «Disposizioni applicative del Piano straordinario per il potenziamento del circuito delle sale cinematografiche e polifunzionali di cui all'art. 28 della legge 14 novembre 2016, n. 220»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 marzo 2018, recante «Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 agosto 2017, recante disposizioni applicative del piano straordinario per il potenziamento del circuito delle sale cinematografiche e polifunzionali di cui all'art. 28 della legge 14 novembre 2016, n. 220»;

Rilevata l'opportunità di apportare modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 4 agosto 2017, al fine di migliorare e rendere più efficaci le disposizioni applicative ivi previste per l'attuazione del Piano straordinario per il potenziamento del circuito delle sale cinematografiche e polifunzionali;

Acquisito il parere della Conferenza unificata, reso nella seduta del 24 settembre 2020;

Su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo;

Decreta:

Art. 1.

Modifiche al decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 4 agosto 2017

1. Al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 agosto 2017, recante «Disposizioni applicative del Piano straordinario per il potenziamento del circuito delle sale cinematografiche e polifunzionali di cui all'art. 28 della legge 14 novembre 2016, n. 220», sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'art. 2, comma 2, sono aggiunte, in fine, le lettere seguenti:

«i-*bis*) "sala cinematografica attiva": la sala cinematografica che realizza un numero di spettacoli cinematografici superiore a 350 spettacoli cinematografici all'anno per ciascun schermo cinematografico, ridotti a 140 per monosale ovunque ubicate;

i-*ter*) "sala cinematografica chiusa o dismessa": la sala cinematografica nella quale, nei ventiquattro mesi antecedenti l'inizio dei lavori, non sia stata effettuata alcuna proiezione cinematografica.»;
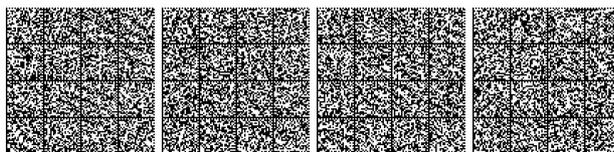
b) all'art. 3, il comma 2 è sostituito dai seguenti:

«2. Le risorse di cui al comma 1, fatta salva la destinazione della quota di cui al comma 2-*bis*, sono destinate alla concessione di contributi a fondo perduto e sono così ripartite:

a) 40% dell'ammontare complessivo annuo per la riattivazione di sale cinematografiche chiuse o dismesse;

b) 25% dell'ammontare complessivo annuo per la realizzazione di nuove sale, anche mediante acquisto di locali per l'esercizio cinematografico e per i servizi connessi;

c) 20% dell'ammontare complessivo annuo per la trasformazione delle sale o multisala esistenti in ambito cittadino, finalizzata all'aumento del numero degli schermi;

d) 5% dell'ammontare complessivo annuo per la ristrutturazione e l'adeguamento strutturale e tecnologico delle sale cinematografiche, l'installazione o il rinnovo di impianti, apparecchiature, arredi e servizi complementari, da destinare unicamente alle micro imprese e alle sale storiche.

2-*bis*. Per gli anni dal 2018 al 2021, una quota pari al 10 % dell'ammontare totale delle risorse annue disponibili è destinata alla realizzazione, anche da parte di enti del terzo settore e altri soggetti pubblici nonché fondazioni, di nuove sale presso strutture ospedaliere pubbliche o private convenzionate, da adibire alla terapia di sollievo per i pazienti e dotate di soluzioni atte a garantire l'accessibilità anche ai pazienti a letto. L'accesso alle sale di cui al primo periodo è a titolo gratuito ed è riservato ai pazienti e ai loro accompagnatori, nonché al personale medico-sanitario.»;

c) all'art. 3, comma 3, le parole «di cui al comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «di cui ai commi 2 e 2-*bis*»;

d) all'art. 4:

1) al comma 1, le parole «o altri soggetti pubblici» sono sostituite dalle seguenti: «e le altre amministrazioni pubbliche nonché, per la sola finalità di cui all'art. 3, comma 2-*bis*, enti del terzo settore e fondazioni o altri soggetti pubblici»;

2) al comma 2, le lettere *c)* e *d)* sono sostituite dalle seguenti:

«*c)* svolga l'attività di proiezione cinematografica e sia qualificabile come sala attiva nella medesima ubicazione per i successivi cinque anni, decorrenti dalla data di erogazione del saldo del contributo in caso di ristrutturazione e adeguamento di sale esistenti, ovvero dalla data di inizio attività nel caso di riattivazione di sale dismesse o realizzazione di nuove sale;

d) programmi per il periodo complessivo di trentasei mesi, decorrenti dalla data di erogazione del saldo del contributo ovvero dalla data di inizio attività nel caso di riattivazione o realizzazione di nuove sale, una percentuale minima di film di nazionalità italiana o di altro Paese dell'Unione europea pari al 35 per cento del numero complessivo di proiezioni effettuate nella struttura per la quale viene richiesto il contributo. La predetta aliquota è ridotta al 25 per cento per le sale aventi non più di due schermi cinematografici.»;

e) all'art. 5:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Le richieste di contributo sono presentate alla DG Cinema e audiovisivo entro il 30 aprile di ciascun anno, utilizzando la modulistica predisposta dalla medesima DG Cinema e audiovisivo.»;

2) al comma 2:

i. alla lettera *a)*, sono aggiunte, in fine, le parole seguenti: «dei lavori; per le finalità di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* dell'art. 28 della legge, il preventivo dei lavori deve essere redatto da un tecnico abilitato, iscritto agli albi professionali;»;

ii. alla lettera *c)*, sono aggiunte, in fine, le parole seguenti: «di cui al comma 1»;

3) al comma 3:

i. all'alinea, le parole «in ogni caso» sono soppresse;

ii. alla lettera *b)*, le parole «e secondo le modalità previste nella modulistica» sono soppresse;

f) l'art. 6 è sostituito dal seguente:

«Art. 6 (*Assegnazione del contributo*). — 1. I contributi sono assegnati, nell'ambito delle risorse rispettivamente disponibili per ciascuna delle finalità di cui all'art. 3, commi 2 e 2-*bis*, sulla base delle priorità indicate nel comma 2. In caso di incapienza delle risorse disponibili, i contributi sono assegnati alle sale cinematografiche ubicate in zone del territorio nazionale maggiormente sprovviste di sale cinematografiche, ai sensi del comma 3.

2. I contributi sono assegnati sulla base del seguente ordine di priorità, fino a concorrenza delle risorse rispettivamente assegnate per ciascuna delle finalità di cui all'art. 3, commi 2 e 2-*bis*:

a) sale cinematografiche ubicate in comuni in cui, a seguito del verificarsi di eventi sismici, sia vigente o sia stato deliberato nei dieci anni antecedenti lo stato d'emergenza e sale cinematografiche ubicate in comuni aventi popolazione inferiore a 15.000 abitanti sprovvisti di sale cinematografiche attive;

b) sale storiche che, al momento della presentazione dell'istanza, siano oggetto di investimenti già avviati nei tre mesi precedenti, rispetto ai quali siano debitamente documentati pagamenti effettuati in misura superiore al dieci per cento dell'investimento programmato;

c) sale che prevedano, anche attraverso il coinvolgimento di una pubblica amministrazione, un'offerta di eventi culturali, creativi, multimediali e formativi in grado di contribuire alla sostenibilità economica della struttura ovvero alla valenza sociale e culturale dell'area di insediamento, adeguatamente documentate all'atto della presentazione delle richieste di contributo;

d) sale cinematografiche non rientranti nelle lettere *a)*, *b)*, e *c)*.

3. Nel caso di incapienza di risorse, i contributi sono assegnati alle sale cinematografiche ubicate in zone del territorio nazionale maggiormente sprovviste di sale cinematografiche, secondo i seguenti parametri:

a) il rapporto fra sale cinematografiche attive in una provincia e popolazione residente nelle medesima provincia;

b) per le aree metropolitane, il rapporto fra sale cinematografiche attive nelle circoscrizioni di decentramento comunale di cui all'art. 17 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, e popolazione residente nella medesima circoscrizione;

c) la distanza della sala richiedente dalla sala cinematografica attiva più vicina ovvero il tempo medio di percorrenza dal luogo di ubicazione della sala cinematografica richiedente alla più vicina sala cinematografica attiva.

4. I contributi sono assegnati sulla base del costo ammissibile indicato nella tabella 1, allegata al presente decreto.

5. Il contributo assegnato, che non può essere superiore a euro 1.500.000,00, è pari al:

a) 40 per cento del costo ammissibile per le sale di cui al comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)*, del presente articolo;

b) 30 per cento del costo ammissibile per le sale di cui al comma 1, lettera *d)*, del presente articolo;

c) 60 per cento del costo ammissibile per le sale di cui all'art. 3, comma 2-*bis*.

6. Le aliquote di cui al comma 5 del presente articolo sono incrementate di:

a) 20 punti percentuali nel caso di investimenti realizzati da micro imprese;

b) 10 punti percentuali nel caso di investimenti realizzati da piccole imprese.

7. I contributi assegnati per le finalità di cui all'art. 3, comma 2, del presente decreto non sono cumulabili, per i medesimi investimenti, con i crediti d'imposta disciplinati dal decreto attuativo previsto all'art. 17, comma 1, della legge n. 220 del 2016, fatta eccezione per i contributi previsti all'art. 3, comma 2, lettera *d)*, assegnati alle microimprese per sale ubicate in comuni aventi popolazione inferiore a 15.000 abitanti, nei limiti e alle condizioni di cui agli articoli 8 e 53 del regolamento generale di esenzione per categoria n. 651/2014.

8. I contributi assegnati sono cumulabili con altri aiuti pubblici nel limite massimo dell'ottanta per cento dei costi ammissibili, secondo quanto previsto dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato nei limiti e alle condizioni di cui agli articoli 8 e 53 del regolamento generale di esenzione per categoria n. 651/2014.

9. Ciascuna sala cinematografica può essere beneficiaria una sola volta e in una sola annualità dei contributi di cui al presente decreto.»;

g) la tabella 1 è sostituita dalla seguente:

«Tabella 1

Costi ammissibili

(secondo le ulteriori specifiche contenute nella modulistica)

progettazione, oneri amministrativi e concessori, direzione lavori, sicurezza e collaudo - tali costi sono ammissibili entro il limite massimo del 12% dei costi totali dell'intervento, e comunque non superiore a 20.000 euro

solo con riferimento alle linee di intervento di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* dell'art. 3, comma 2, del presente decreto, acquisto dei locali entro il 15% del costo totale di acquisto dei locali stessi, come certificabile nell'atto di acquisto da allegare alla domanda consuntiva

lavori edili e impianti elettrici strettamente funzionali alla realizzazione di nuove sale, al ripristino di sale inattive, alla ristrutturazione e all'adeguamento strutturale e tecnologico delle sale cinematografiche

impianti di proiezione digitale e relativi accessori

impianti audio

impianti di climatizzazione

impianti e attrezzature di biglietteria automatica

impianti di produzione di energia elettrica funzionali al funzionamento e alla sicurezza delle sale

impianti di innovazione digitale

arredi e poltrone

lavori e impiantistica strettamente connessi a facilitare l'accesso e la fruizione in sala da parte delle persone diversamente abili, ivi inclusi la dotazione per la fruizione di audioguide e sottotitoli

lavori e impianti prescritti da norme di legge statali e regionali o da provvedimenti degli Enti locali, strettamente connessi alla fruizione cinematografica

lavori e impianti finalizzati ad una maggiore polifunzionalità della sala».

Art. 2.

Disposizioni transitorie e finali

1. Con riferimento agli investimenti di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 agosto 2017 che abbiano avuto inizio, rispettivamente, a decorrere dal 13 ottobre 2017 fino al 31 dicembre 2018 e a decorrere dal 1° gennaio 2019 fino al 31 dicembre 2019, le istanze di contributo possono essere presentate alla DG Cinema e audiovisivo entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto con le modalità e la documentazione indicate dalla medesima DG Cinema e audiovisivo in un apposito avviso. Si applica in ogni caso la disciplina risultante dal presente decreto.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 ottobre 2020

Il Presidente del Consiglio dei ministri
CONTE

Il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo
FRANCESCHINI

Registrato alla Corte dei conti il 18 novembre 2020
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri della giustizia e degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg.ne succ. n. 2671

20A06898
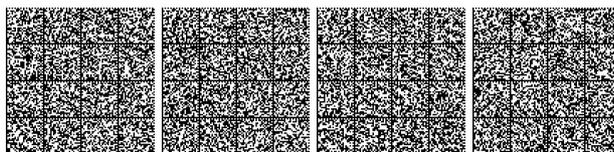
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 ottobre 2020.

Modelli dei cartelli, contenuti, lingue da utilizzare nonché modalità e tempistiche per l'esposizione del numero verde di pubblica utilità per il sostegno alle vittime di violenza e di *stalking* n. 1522.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

E

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge del 27 giugno 2013, n. 77, recante ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, promulgata a Istanbul l'11 maggio 2011;

Visto l'art. 24 della sopracitata Convenzione, che invita «gli Stati ad adottare le misure legislative o di altro tipo necessarie per istituire a livello nazionale apposite linee telefoniche gratuite di assistenza continua, operanti 24 ore su 24, sette giorni alla settimana, destinate a fornire alle persone che telefonano, in modo riservato o nel rispetto del loro anonimato, delle consulenze su tutte le forme di violenza»;

Considerato che il Dipartimento per le pari opportunità, in linea con quanto richiesto dalla sopracitata Convenzione, ha istituito già dall'8 marzo 2006 una linea telefonica dedicata attiva 24 ore su 24 sette giorni alla settimana per le vittime di violenza di genere e *stalking*;

Visti gli articoli 12 e 13 del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, che hanno stabilito rispettivamente, l'istituzione di un servizio di gestione del *call center* dedicato al numero verde nazionale di pubblica utilità 1522 a sostegno delle vittime di violenza di genere e *stalking* e predisposto la copertura finanziaria dello stesso;

Visto l'art. 13 del piano di numerazione nel settore delle telecomunicazioni e disciplina attuativa approvati dalla delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 26/08/CIR e ad essa allegati;

Visto il decreto-legge del 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province, in attuazione delle indicazioni contenute nella Convenzione di Istanbul sopra citata;

Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022;

Visto l'art. 1, comma 348, della citata legge n. 160 del 2019 il quale prevede che le amministrazioni pubbliche, di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, espongono, in modo visibile al pubblico, nei locali dove si erogano servizi diretti all'utenza, un cartello recante il numero verde di pubblica utilità per il sostegno alle vittime di violenza e *stalking*, promosso dal Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri;

Visto l'art. 1, comma 349, della citata legge n. 160 del 2019 il quale prevede che, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della citata legge n. 160, su proposta del Ministro per le pari opportunità e la famiglia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti i modelli dei cartelli, i relativi contenuti, le lingue utilizzate, nonché le modalità e le tempistiche di esposizione;

Visto l'art. 1, comma 350, della legge n. 160 del 2019 il quale prevede che negli esercizi pubblici di cui all'art. 86 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, nei locali dove si svolge l'assistenza medico-generica e pediatrica, di cui all'art. 25, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e nelle farmacie di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 475, è esposto il cartello di cui al comma 348, con le modalità e le tempistiche previste dal decreto di cui al comma 349;

Visto l'art. 1, comma 351, della richiamata legge n. 160 del 2019 il quale prevede che la violazione della disposizione di cui al comma 348, costituisce elemento di valutazione della sussistenza della responsabilità dirigenziale, ai sensi dell'art. 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto l'art. 1, comma 352, della richiamata legge n. 160 del 2019 il quale prevede che, ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 348 a 351, nei limiti dello stanziamento di cui al comma 352, la dotazione del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, di cui all'art. 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato di 0,1 milioni di euro per l'anno 2020;

Considerato che la suddetta somma di 0,1 milioni di euro per l'esercizio finanziario 2020 è stata stanziata a valere sul bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri, centro di responsabilità n. 8 «Pari opportunità» - cap. n. 496;

Vista la proposta del Ministro per le pari opportunità e la famiglia del 29 maggio 2020, formulata ai sensi del comma 349 della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

Visti gli avvisi favorevoli espressi dal Ministero dell'economia e delle finanze, con nota del 27 maggio 2020 e dal Ministero dell'interno, con nota del 29 aprile 2020, relativi all'adozione del provvedimento;

Ritenuto quindi di procedere all'attuazione delle disposizioni previste dall'art. 1, commi da 348 a 352, della richiamata legge n. 160 del 2019;

Vista l'intesa sancita in sede di Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in data 27 luglio 2020;

Vista la nota del Capo Dipartimento per le pari opportunità acquisita dal Dipartimento per il coordinamento amministrativo in data 5 agosto 2020, n. prot. 17482, con riferimento alle raccomandazioni formulate dalla Conferenza unificata;

Sulla proposta del Ministro per le pari opportunità e la famiglia;

Decreta:

Art. 1.

1. Il presente decreto, in attuazione dell'art. 1, comma 349, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, definisce il modello del cartello recante il numero verde di pubblica utilità per il sostegno alle vittime di violenza e *stalking* (1522), promosso dal Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri, il relativo contenuto, le lingue utilizzate, nonché le modalità e le tempistiche di esposizione del medesimo cartello da parte dei soggetti e nei locali espressamente indicati nei commi 348 e 350 del medesimo art. 1 della citata legge n. 160 del 2019.

2. Il cartello di cui al comma 1, adeguatamente visibile, deve contenere la seguente dicitura: «SE SEI VITTIMA DI VIOLENZA O STALKING CHIAMA IL 1522».

3. Il cartello di cui al comma 2, è tradotto nelle seguenti lingue: inglese, spagnolo, francese, tedesco, arabo, cinese, russo, portoghese, rumeno, bengali. Il cartello può essere tradotto anche in altre lingue in considerazione di comunità o gruppi linguistici presenti sul territorio di riferimento.

4. Nell'allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto, è riprodotto il contenuto grafico del modello del cartello di cui al comma 1 del presente articolo.

5. I soggetti individuati ai commi 348 e 350 dell'art. 1 della legge n. 160 del 27 dicembre 2019, provvedono all'esposizione, nei locali indicati nei medesimi commi, del cartello secondo il modello definito dal presente articolo, entro il termine di sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

6. Il modello del cartello è scaricabile gratuitamente dai siti istituzionali del Governo (www.governo.it), del Dipartimento per le pari opportunità (http://www.pariopportunita.gov.it), del Ministero dell'interno (www.interno.gov.it) e del Ministero dell'economia e delle finanze (www.mef.gov.it).

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 ottobre 2020

Il Presidente del Consiglio dei ministri
CONTE

Il Ministro dell'economia e delle finanze
GUALTIERI

Il Ministro dell'interno
LAMORGESE

Registrato alla Corte dei conti il 30 novembre 2020
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri della giustizia e degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg.ne succ. n. 2746

ALLEGATO *1*

MODELLO DEL CARTELLO CONNESSO ALL'ESPOSIZIONE DEL NUMERO VERDE DI PUBBLICA UTILITÀ PER IL SOSTEGNO ALLE VITTIME DI VIOLENZA E *STALKING* (1522).

Il cartello riporta la seguente dicitura:
«SE SEI VITTIMA DI VIOLENZA O STALKING CHIAMA IL 1522»

20A06986

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 2 dicembre 2020.

Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi il giorno 28 novembre 2020 nel territorio del Comune di Bitti, in Provincia di Nuoro.

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI
NELLA RIUNIONE DEL 2 DICEMBRE 2020

Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ed in particolare l'art. 7, comma 1, lettera *c)* e l'art. 24, comma 1;

Considerato che il 28 novembre 2020 il territorio del Comune di Bitti in Provincia di Nuoro è stato interessato da eventi meteorologici di eccezionale intensità che
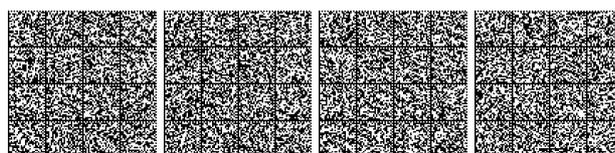
hanno determinato una grave situazione di pericolo per l'incolumità delle persone, causando l'isolamento di alcune località, l'evacuazione di alcune famiglie dalle loro abitazioni e la perdita di tre vite umane;

Considerato, altresì, che i summenzionati eventi hanno provocato movimenti franosi, allagamenti, danneggiamenti alle infrastrutture viarie e ad edifici pubblici e privati, nonché danni alla rete dei servizi essenziali;

Vista la nota del Presidente della Regione autonoma della Sardegna del 1° dicembre 2020;

Tenuto conto della valutazione speditiva svolta, ai sensi dell'art. 24, comma 1, del decreto legislativo n. 1 del 2018, sulla base dei dati e delle informazioni disponibili, al fine di individuare le prime risorse finanziarie da destinare all'avvio delle attività di soccorso e di assistenza alla popolazione e per la realizzazione degli interventi più urgenti di cui all'art. 25, comma 2, lettere *a)* e *b)* del medesimo decreto legislativo;

Considerato che il Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1, del citato decreto legislativo n. 1 del 2018, iscritto nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, presenta le disponibilità necessarie per far fronte agli interventi sopra citati;

Ritenuto, pertanto, necessario provvedere tempestivamente a porre in essere tutte le iniziative di carattere straordinario finalizzate al superamento della grave situazione determinatasi a seguito degli eventi meteorologici in rassegna;

Tenuto conto che detta situazione di emergenza, per intensità ed estensione, non è fronteggiabile con mezzi e poteri ordinari;

Ritenuto, quindi, che ricorrono, nella fattispecie, i presupposti, previsti dall'art. 7, comma 1, lettera *c)* e dall'art. 24, comma 1, del citato decreto legislativo n. 1 del 2018, per la dichiarazione dello stato di emergenza;

Su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri;

Delibera:

Art. 1.

1. In considerazione di quanto esposto in premessa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, comma 1, lettera *c)* e dell'art. 24, comma 1, del decreto legislativo n. 1 del 2018, è dichiarato, per dodici mesi dalla data di deliberazione, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi il giorno 28 novembre 2020 nel territorio del Comune di Bitti, in Provincia di Nuoro.

2. Per l'attuazione degli interventi da effettuare nella vigenza dello stato di emergenza, ai sensi dell'art. 25, comma 2, lettere *a)* e *b)* del citato decreto legislativo n. 1 del 2018, si provvede con ordinanze, emanate dal Capo del Dipartimento della protezione civile, acquisita l'intesa della regione interessata, in deroga a ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, nei limiti delle risorse di cui al comma 3.

3. Per l'attuazione dei primi interventi, nelle more della valutazione dell'effettivo impatto dell'evento in rassegna, si provvede nel limite di euro 2.000.000,00 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1, del decreto legislativo n. 1 del 2018.

La presente delibera sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il Presidente
del Consiglio dei ministri
CONTE

20A06917

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA DIFESA

DECRETO 3 novembre 2020.

Provvidenze in favore dei grandi invalidi per l'anno 2020.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

E

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, concernente «Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra»;

Vista la legge 2 maggio 1984, n. 111, concernente «Adeguamento delle pensioni dei mutilati ed invalidi per servizio alla nuova normativa prevista per le pensioni di guerra dal decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834»;

Vista la legge 6 marzo 2001, n. 64, concernente «Istituzione del servizio civile nazionale»;

Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 288, concernente «Provvidenze in favore dei grandi invalidi» e, in particolare, l'art. 1, il quale, nel prevedere in favore di alcune categorie di grandi invalidi di guerra e per servizio un assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare o del servizio civile, istituisce a tal fine un fondo di 7.746.853 euro a decorrere dall'anno 2003 e demanda a un decreto interministeriale l'accertamento del numero degli assegni corrisposti al 30 aprile di ciascun anno e di quelli che potranno essere ulteriormente liquidati nell'anno;
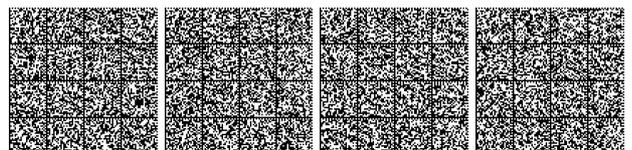
Vista la legge 23 agosto 2004, n. 226, concernente «Sospensione anticipata del servizio obbligatorio di leva e disciplina dei volontari di truppa in ferma prefissata, nonché delega al Governo per il conseguente coordinamento con la normativa di settore», la quale, con l'art. 1, ha sospeso dal 1° gennaio 2005 il servizio obbligatorio di leva;

Vista la legge 7 febbraio 2006, n. 44, concernente «Nuove disposizioni in materia di assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare», che ha rideterminato la misura dell'assegno sostitutivo, per gli anni 2006-2007, con onere valutato in 21.595.000 euro per gli anni 2006 e 2007;

Vista la legge 3 dicembre 2009, n. 184, recante «Disposizioni concernenti l'assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare per il 2009», che ha esteso l'efficacia dell'art. 1 della legge 7 febbraio 2006, n. 44, per gli anni 2008 e 2009 mediante corresponsione in un'unica soluzione nell'anno 2009 dell'assegno ivi previsto, con un onere valutato in 11.009.494 euro per l'anno 2009;

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato», che ha apportato modificazioni alla legge 3 dicembre 2009, n. 184, estendendo l'efficacia dell'art. 1 della legge 7 febbraio 2006, n. 44, agli anni 2013 e 2014, con un onere valutato in 3.400.000 euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014;

Visto il decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, recante «Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica.», convertito dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, che ha ulteriormente modificato la legge 3 dicembre 2009, n. 184, estendendo l'efficacia dell'art. 1 della legge 7 febbraio 2006, n. 44, agli anni 2015 e 2016, con un onere valutato in 1.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016;

Vista la legge 11 dicembre 2016, n. 232, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019» e, in particolare, l'art. 1, comma 600, che ha incrementato il fondo per la concessione di un assegno sostitutivo ai grandi invalidi di guerra o per servizio di euro 300.000 a decorrere dal 1° gennaio 2017;

Visto il decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, recante «Proroga e definizione di termini», convertito dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, e in particolare l'art. 8, comma 5-*quater*, che ha apportato modificazioni alla legge 3 dicembre 2009, n. 184, estendendo l'efficacia dell'art. 1 della legge 7 febbraio 2006, n. 44, agli anni 2017, 2018 e 2019;

Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022»;

Visto il decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, recante «Proroga termini previsti da disposizioni legislative», convertito dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, che ha ulteriormente modificato la legge 3 dicembre 2009, n. 184, estendendo l'efficacia dell'art. 1 della legge 7 febbraio 2006, n. 44, agli anni 2020, 2021 e 2022, con un onere valutato in 185.328 di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», e in particolare l'art. 1, comma 4, con cui sono trasferite al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali le funzioni già attribuite al Ministero della solidarietà sociale e sono trasferiti alla Presidenza del Consiglio dei ministri i compiti in materia di Servizio civile nazionale;

Visti i decreti, di cui all'art. 1, comma 4, della citata legge n. 288 del 2002, del Ministro della difesa di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro del lavoro e delle politiche sociali in data 28 agosto 2003, 3 settembre 2004 e 19 dicembre 2005, i decreti del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro della solidarietà sociale in data 16 ottobre 2006 e 20 luglio 2007, i decreti del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali in data 23 settembre 2008 e 17 luglio 2009; i decreti del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro del lavoro, e delle politiche sociali in data 14 settembre 2010, 15 luglio 2011, 27 luglio 2012, 30 settembre 2013, 10 luglio 2014, 16 settembre 2015, 29 luglio 2016, 20 giugno 2017, 17 maggio 2018 e 4 settembre 2019;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in data 31 dicembre 2019, recante la ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e per il triennio 2020-2022;

Considerato che, per effetto delle disposizioni recate dalla citata legge n. 160 del 2019, risulta iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze lo stanziamento complessivo di euro 7.432.181 così ripartito nell'ambito della missione «Diritti sociali, politiche sociali e famiglia», programma «Sostegno ai pensionati di guerra ed assimilati», per l'anno finanziario 2020, risultano iscritti il capitolo n. 1316 «Pensioni ed assegni di guerra, assegni di medaglia al valor miliare ed altre indennità di guerra ivi compresi gli interessi legali in quanto dovuti» - piano gestionale 2 «Pagamento assegno sostitutivo accompagnatore previsto dalla legge 288 del 2002 ai titolari di pensione di guerra» con uno stanziamento di euro 6.232.181 ed il capitolo n. 1319 «Assegno sostitutivo ai grandi invalidi di guerra o per servizio che non possano più fruire dell'accompagnatore militare o dell'accompagnatore del servizio civile» con uno stanziamento di euro 1.200.000;

Viste le comunicazioni della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della gioventù e del servizio civile nazionale - Ufficio per il servizio civile nazionale in data 21 aprile 2020, nonché del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi - Direzione dei servizi del tesoro in data 4 maggio 2020;

Considerato che, per il corrente anno 2020, la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della gioventù e del servizio civile nazionale - Ufficio per il servizio civile nazionale non ha ricevuto, dagli enti accreditati all'albo nazionale o agli albi regionali ai sensi della citata legge n. 64 del 2001, comunicazione relativa all'assegnazione di accompagnatori del servizio civile ai grandi invalidi;

Considerato altresì che il medesimo Dipartimento della gioventù e del servizio civile nazionale - Ufficio per il servizio civile nazionale aveva provveduto a invitare sia gli

interessati, nel caso di mancata assegnazione di accompagnatore da parte degli enti accreditati, a presentare direttamente al competente Ufficio dell'economia e delle finanze la domanda per ottenere l'assegno sostitutivo, sia gli enti stessi a comunicare a quest'ultimo Ufficio i nominativi dei volontari eventualmente assegnati ai grandi invalidi;

Considerato che le priorità stabilite dalla legge n. 288 del 2002, all'art. 1, commi 2 e 4, per l'assegnazione degli accompagnatori debbono necessariamente tenere conto della situazione sopra evidenziata, che non registra, per il corrente anno 2020, assegnazioni di accompagnatori del servizio civile ai grandi invalidi;

Decreta:

Art. 1.

Alla data del 4 maggio 2020, il numero dei grandi invalidi affetti dalle infermità di cui alle lettere A, numeri 1), 2), 3) e 4), secondo comma, e A-*bis* della Tabella E allegata al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, aventi titolo all'assegno mensile di 900 euro sostitutivo dell'accompagnatore ai sensi dell'art. 1, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 288, è di 248 unità, per l'importo annuo complessivo di euro 2.678.400.

Gli assegni sostitutivi erogabili con le restanti disponibilità relative all'anno 2020, pari ad euro 4.753.781, sono liquidati, in via prioritaria, nella misura di 900 euro mensili, ai grandi invalidi affetti dalle infermità di cui al comma 1 e, successivamente, nell'ordine, e secondo la data di presentazione delle domande per ottenere il servizio di accompagnamento, alle seguenti categorie di aventi diritto, affetti dalle invalidità di cui alle lettere *A)*, numeri 1), 2), 3) e 4), secondo comma; A-*bis*); *B)*, numero 1; *C)*; *D)*; ed *E)*, numero 1, della citata tabella E:

a) grandi invalidi che hanno fatto richiesta del servizio di accompagnamento almeno una volta nel triennio precedente al 15 gennaio 2003 e ai quali gli enti preposti non sono stati in grado di assicurarlo;

b) grandi invalidi che dopo l'entrata in vigore della citata legge n. 288 del 2002 hanno fatto richiesta del servizio di accompagnamento senza ottenerlo ovvero che abbiano presentato istanza per ottenere l'assegno sostitutivo direttamente al competente Ufficio dell'economia e delle finanze.

3. Gli assegni sostitutivi di cui ai commi 1 e 2, nella misura mensile di 900 euro ovvero nella misura ridotta del 50%, secondo quanto previsto dall'ultimo periodo del comma 4 dell'art. 1 della legge n. 288 del 2002, sono corrisposti, a domanda degli interessati, a decorrere dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre dello stesso anno, ovvero dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda per ottenere l'assegno sostitutivo per coloro che abbiano richiesto il beneficio per la prima volta nell'anno 2020.

4. Ai fini della determinazione della data di presentazione delle domande di cui al comma 3 fa fede la data del timbro postale ovvero della comunicazione inviata via posta elettronica (PEC/PEI).

Art. 2.

1. Le domande prodotte nell'anno 2013 e successivi, continuano a produrre i loro effetti ai fini della liquidazione degli assegni sostitutivi per l'anno 2020, in considerazione delle risultanze dei monitoraggi effettuati e dell'integrazione delle risorse finanziarie di cui alla legge n. 288 del 2002, disposta dal decreto-legge n. 192 del 2014, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11 e prorogata, fino al 2019, dal decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, nonché di cui alla legge 11 dicembre 2016, n. 232. Coloro che non hanno presentato domanda per la liquidazione dell'assegno sostitutivo per l'anno 2013 né successivamente e intendono richiedere l'assegno medesimo per l'anno 2020, possono presentarla, redatta secondo il modello allegato al presente decreto, di cui costituisce parte integrante, entro il 31 dicembre 2020 da inviare per raccomandata ovvero posta elettronica (PEC/PEI) al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi - Direzione dei servizi del tesoro - Ufficio 7, previa specificazione delle infermità da cui è affetto il richiedente. Le domande prodotte per l'anno 2013 e successivi, nonché quelle prodotte per la prima volta nel 2020 da coloro che non avevano richiesto l'assegno per gli anni precedenti, continuano a produrre i loro effetti anche per l'anno 2021, salvo monitoraggio da compiersi con decreto entro il 30 aprile 2021 ai sensi dell'art. 1, comma 1, della citata legge n. 288 del 2002. Fino al 31 dicembre 2020, gli enti titolari dei progetti di servizio civile comunicano, entro trenta giorni dall'attivazione del progetto stesso, alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della gioventù e del servizio civile nazionale - Ufficio per il servizio civile nazionale e al citato Ufficio 7 del Ministero dell'economia e delle finanze, per quanto di rispettiva competenza, i nominativi dei beneficiari del servizio di accompagnamento, indicando il periodo di fruizione del servizio stesso.

2. In considerazione della distribuzione dello stanziamento, il pagamento dell'assegno, previa comunicazione autorizzatoria da parte dell'Ufficio 7, indicato al comma 1, è effettuato dal Ministero dell'economia e delle finanze a valere sulle risorse del capitolo 1316 per le partite di propria competenza, mentre è anticipato dall'ente previdenziale per i trattamenti privilegiati con successivo rimborso, da parte dell'indicato Ufficio, a valere sulle risorse di cui al capitolo 1319.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 novembre 2020

Il Ministro della difesa
GUERINI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
GUALTIERI

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
CATALFO

Registrato alla Corte dei conti il 9 dicembre 2020
Ufficio controllo atti Ministeri interno e difesa, reg.ne succ. n. 3214
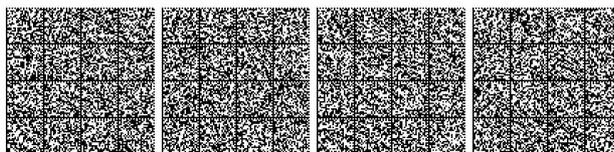
ALLEGATO

MODELLO DI DOMANDA VOLTA AD OTTENERE L'ASSEGNO SOSTITUTIVO DELL'ACCOMPAGNATORE PER GLI ANNI 2019 e 2020[1]

AL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi
Direzione dei servizi del tesoro - Ufficio 7
Via Casilina, 3
00182 R O M A

◦ PEC: dcst.dag@pec.mef.gov.it
◦ PEI: protocollodcst.dag@mef.gov.it

OGGETTO: richiesta assegno sostitutivo dell'accompagnatore (legge 27 dicembre 2002, n.288).

Il/la sottoscritto/a: cognome …………………………………………………… nome ………………………………………
Nato/a il……………………………a ……………………………………………………………………………….(Prov............)
Codice fiscale ……………………………………………………………………………………………….……..……
Residente a ………………………………………………………………………………………...………………..(Prov............)
In via/piazza ……………………………………………………………………….…………..n........................... (CAP………….)
Tel. ……………………………..
Indirizzo di posta elettronica certificata (PEC)[2] ………………………………………….....…………….…………………..

grande invalido/a di Tabella E, lettera .... (iscrizione n ....) come da allegato mod.69 o decreto concessivo di pensione[3] erogata da[4]……………..………………………………………, via ……………………………………………
……………………………………CAP ……………………………(città)…………. ………………………..,

CHIEDE,

ai sensi della citata legge 288/2002**,** l'assegno sostitutivo dell'accompagnatore civile per gli anni 2019 e 2020.

Al riguardo dichiara (barrare le caselle che interessano):

- ☐ di avere usufruito per l'anno _____ dell'assegno sostitutivo dell'accompagnatore[5];
- ☐ di non aver mai usufruito, sino alla data odierna, di accompagnatore del servizio civile.

Dichiara, inoltre:

- di aver titolo alla precedenza stabilita dall'articolo 1, comma 2, della legge 288/2002 richiamata, in favore di coloro che alla data di entrata in vigore della legge fruivano di accompagnatore militare o civile. Allo scopo dichiara che alla data di entrata in vigore della legge (15 gennaio 2003) fruiva di un accompagnatore, come attestato dagli atti allegati;
- di aver titolo alla precedenza stabilita dall'articolo 1, comma 4, della legge sopra richiamata, in favore di coloro che abbiano fatto richiesta del servizio di accompagnamento almeno una volta nel triennio precedente alla data di entrata in vigore della legge, senza ottenerlo, come attestato dagli atti già in possesso di codesta Amministrazione.

Si impegna, inoltre, a dare immediata comunicazione a codesto Ufficio 7 dell'eventuale assegnazione dell'accompagnatore e, comunque, a restituire le somme eventualmente percepite dopo tale assegnazione.

Con osservanza.

Data e firma[6] ………………………………………………………………………………………..

[1] Da presentare nel caso non sia stata già avanzata domanda per l'assegno nell'anno 2013 e seguenti;
[2] Qualora il richiedente indichi un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC), l'Amministrazione utilizzerà questo mezzo per eventuali comunicazioni;
[3] Documentazione da allegare solo in caso di istanza prodotta per la prima volta o di intervenuto aggravamento con modifica della superinvalidità riconosciuta;
[4] Indicare gli estremi dell'Ente che ha in carico il trattamento pensionistico principale, ad es.: Ragioneria Territoriale dello Stato di ________________, via ___________ n. ___ CAP________;
[5] La casella deve essere barrata solo nel caso si sia usufruito dell'assegno per anni antecedenti al 2013.
[6] In caso di impedimento alla sottoscrizione, la stessa deve essere compilata secondo le modalità di cui all'art. 4 del D.P.R 29 dicembre 2000, n 445.

20A06987

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 9 dicembre 2020.

Approvazione dell'accordo per la delega dei compiti di certificazione statutaria al Lloyd's Register Group Ltd per le navi registrate in Italia, come previsto dal regolamento (UE) n. 1257/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 novembre 2013, relativo al riciclaggio delle navi e che modifica il regolamento (CE) n. 1013/2006 e la direttiva 2009/16/CE.

IL COMANDANTE GENERALE
DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO

Visto il regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, e successive modificazioni, recante codice della navigazione e relativo regolamento di esecuzione;

Vista la legge 5 giugno 1962, n. 616 «Sicurezza della navigazione e della vita umana in mare»;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435 «Approvazione del regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto ministeriale 20 agosto 1999, recante ampliamento delle normative e delle metodologie tecniche per gli interventi di bonifica, ivi compresi quelle per rendere innocuo l'amianto, previsti dall'art. 5, comma 1, lettera *f)*, della legge 27 marzo 1992, n. 257, recante norme relative alla cessazione dell'impiego amianto;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, recante norme in materia ambientale;

Visto il regolamento (CE) n. 336/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 febbraio 2006, sull'attuazione nella Comunità del codice internazionale di gestione della sicurezza e che abroga il regolamento (CE) n. 3051/1995 del Consiglio;

Visto il regolamento (CE) n. 391/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009, relativo alle disposizioni e alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi;

Vista la circolare IMO MSC/Circ.710 - MEPC/Circ.307 relativa a «*Minimum Standards for Recognized Organizations acting on behalf of the Administration*»;

Visto il decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, recante attuazione della direttiva n. 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti;

Visto il decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104, e successive modificazioni, recante attuazione della direttiva n. 2009/15/CE relativa alle disposizioni e alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti attività delle amministrazioni marittime;

Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 164, recante attuazione della direttiva n. 2009/21/CE relativa al rispetto degli obblighi dello Stato di bandiera»;

Viste le linee guida dell'*International Maritime Organization* (IMO) sulle visite e certificazioni «2012 *Guidelines for the survey and certification of ships under Hong Kong Convention*» adottate con la risoluzione MEPC.222(64) del 5 ottobre 2012;

Visto il regolamento (UE) n. 1257/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 novembre 2013, relativo al riciclaggio delle navi e che modifica il regolamento (CE) n. 1013/2006 e la direttiva n. 2009/16/CE;

Viste le linee guida dell'*International Maritime Organization* (IMO) sulla compilazione dell'inventario dei materiali pericolosi «2015 *Guidelines for the development of the Inventory of Hazardous Materials* » adottate con la risoluzione MEPC.269 (68) del 15 maggio 2015;

Vista la decisione di esecuzione (EU) 2016/2321 del 19 dicembre 2016 concernente il formato del certificato di idoneità al riciclaggio rilasciato a norma del regolamento (UE) n. 1257/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al riciclaggio delle navi;

Vista la decisione di esecuzione (EU) 2016/2322 del 19 dicembre 2016 concernente il formato della dichiarazione di completamento del riciclaggio della nave di cui al regolamento (UE) n. 1257/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al riciclaggio delle navi;

Vista la decisione di esecuzione (EU) 2016/2325 del 19 dicembre 2016 concernente il formato del certificato relativo all'inventario dei materiali pericolosi rilasciato a norma del regolamento (UE) n. 1257/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al riciclaggio delle navi;

Visto il decreto interministeriale 12 ottobre 2017, recante la disciplina delle procedure autorizzative per il riciclaggio delle navi;

Visto il decreto dirigenziale 27 maggio 2019, recante la disciplina relativa al «Riciclaggio delle navi - Istruzioni operative per la vigilanza, le visite ed il rilascio dei certificati alla nave nonché per le autorizzazioni all'organismo riconosciuto di cui all'art. 3 del decreto interministeriale 12 ottobre 2017»;

Considerato che il Lloyd's Register Group LTD è organismo riconosciuto autorizzato ed affidato ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettere *a)* e *b)* del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104, come modificato dal decreto legislativo 12 novembre 2015, n. 190, attuativo della direttiva n. 2009/15/CE relativa alle disposizioni ed alle norme

comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti attività delle amministrazioni marittime, come modificata dalla direttiva di esecuzione 2014/111/UE;

Considerato quindi che il Lloyd's Register Group LTD è stato ritenuto in possesso dei requisiti tecnico-professionali ed organizzativi necessari allo svolgimento dei compiti autorizzati dall'accordo allegato al presente decreto;

Considerato che il Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto, quale amministrazione, deve assicurare, nell'ambito delle proprie competenze, il corretto adempimento degli obblighi derivanti dagli accordi internazionali, comunitari e nazionali in materia di riciclaggio dei materiali pericolosi a bordo delle navi;

Ritenuto necessario da parte dell'amministrazione definire e delegare agli organismi autorizzati e affidati le attività previste nell'ambito di applicazione del regolamento stesso, al fine di consentire la corretta applicazione delle norme sopra richiamate nonché esplicitare le attività che devono essere poste in essere durante l'intero ciclo di vita della nave, fino all'avvio della stessa al riciclaggio;

Vista l'istanza del Lloyd's Register Group LTD assunta a prot. n. 99195 in data 10 settembre 2020 e sue successive integrazioni assunte a prot. n. 134165 in data 25 novembre 2020 con tutta la documentazione allegata tesa ad ottenere l'autorizzazione ad operare come organismo riconosciuto-autorizzato ai sensi di quanto disposto dal decreto dirigenziale n. 450/2019 in data 27 maggio 2019;

Decreta:

Art. 1.

Il Lloyd's Register Group LTD è autorizzato ad espletare tutte le attività di cui al regolamento n. 1257/2013 ed al decreto dirigenziale n. 450/2019 del 27 maggio 2019, compreso l'insieme dei controlli, esami ed accertamenti tecnici e documentali propedeutici al rilascio, per conto dell'amministrazione, dei certificati delle navi registrate in Italia rientranti nel campo di applicazione del regolamento.

Art. 2.

Le modalità e le condizioni di svolgimento dei compiti di certificazione statutaria di cui all'art. 1 sono specificate nell'accordo, sottoscritto tra il Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e l'organismo Lloyd's Register Group LTD, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 3.

Il presente decreto, unitamente all'accordo che ne costituisce parte integrante, sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione.

Roma, 9 dicembre 2020

Il Comandante generale: PETTORINO

ALLEGATI

Accordo per la delega dei compiti di certificazione statutaria, per le navi registrate in Italia, come previsto dal regolamento (UE) n. 1257/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 novembre 2013 relativo al riciclaggio delle navi e che modifica il regolamento (CE) n. 1013/2006 e la direttiva n. 2009/16/CE

TRA

IL COMANDO GENERALE
DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO
E
L'ORGANISMO RICONOSCIUTO LLOYD'S REGISTER GROUP LTD (LR)

Premessa.

1. Il presente accordo è stipulato in conformità al regolamento (UE) n. 1257/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 novembre 2013 «relativo al riciclaggio delle navi e che modifica il regolamento (CE) n. 1013/2006 e la direttiva n. 2009/16/CE e la direttiva n. 2009/16/CE» (di seguito denominato per brevità «Regolamento») ed alla normativa nazionale vigente - in particolare ai sensi dell'art. 3, comma 2 del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 12 ottobre 2017 e del decreto dirigenziale n. 450 del 27 maggio 2019 (di seguito denominato per brevità «D.D. n. 450/2019»).

2. È stato predisposto sulla base del modello di cui alla circolare IMO MSC/Circ.710 - MEPC/Circ.307 ed in conformità a quanto previsto dalle seguenti risoluzioni IMO:

A.739(18) relativa alle «Linee guida per l'autorizzazione degli organismi riconosciuti che operano per conto delle amministrazioni», come emendata dalla risoluzione MSC.208(81);

A.789(19) relativa alle «Specificazioni sulle funzioni di certificazione e visite degli organismi riconosciuti che operano per conto dell'Amministrazione»;

MSC.349(92) ed MEPC.237(65) relative ad «Adozione del codice per gli organismi riconosciuti (*RO Code*)»;

A.1070(28) relativa all'«Implementazione degli strumenti IMO» (III *Code*).

3. Il presente accordo è valido tra:

il Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto (di seguito: «Amministrazione» o, quando citato congiuntamente all'organismo riconosciuto in esame, «le parti»), rappresentato dal Comandante generale *pro-tempore* Ammiraglio ispettore capo (CP) Giovanni Pettorino; e

l'organismo riconosciuto Lloyd's Register Group LTD (di seguito: «LR» o, quando citato congiuntamente al Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto «le parti»), rappresentato dal sig. Andrea Carrosio nato a Genova il 1° febbraio 1961 (CF. CRRNDR61B01D969E), il quale agisce in qualità di procuratore per l'Italia ed in forza dei poteri a lui conferiti con procura speciale in data 8 gennaio 2019 registrata a Genova - Italia - n. repertorio 17933 - raccolta n. 8328 dal notaio A. Guglielmoni e delegato con *Power of Attorney* del 21 dicembre 2018 da Mary Elizabeth Waldner e Michelle Davies, rispettivamente direttore e segretaria del Lloyd's Register Group LTD.

4. il LR è organismo riconosciuto ai sensi del regolamento (CE) n. 391/2009, relativo alle disposizioni e alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi.

5. Il LR è organismo riconosciuto autorizzato ed affidato ai sensi dell' art. 1, comma 2, lettere *a)* e *b)* del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104, e successive modifiche, per l'espletamento dei compiti di ispezione e di controllo propedeutici al rilascio dei certificati statutari.

Le parti, come sopra individuate, convengono e stipulano quanto segue.

Art. 1.
Oggetto

1. La finalità del presente accordo è quella di delegare al LR lo svolgimento delle attività di cui al D.D. del 27 maggio 2019, n. 450 propedeutiche al rilascio, per conto dell'Amministrazione, dei certificati

alle navi registrate in Italia, incluse le nuove costruzioni e le navi che, a seguito di trasferimento, sono iscritte nei registri nazionali, rientranti nel campo di applicazione del regolamento.

2. Il presente accordo definisce lo scopo, i termini, le condizioni, i requisiti e le attività di cooperazione tra le parti.

Art. 2.

Condizioni generali

1. I servizi di certificazione statutaria comprendono l'autorizzazione al LR quale organismo riconosciuto-autorizzato ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera *g)* del D.D. n. 450/2019, dei controlli, esami ed accertamenti tecnici e documentali delle navi di bandiera italiana, al fine di verificarne la conformità ai requisiti del regolamento, unitamente alle successive modifiche, alle disposizioni nazionali e alle linee guida emanate dall'*International Maritime Organization* (IMO) e ai successivi emendamenti (di seguito: «strumenti applicabili»), nonché al rilascio/rinnovo dei pertinenti certificati come indicato nell'appendice 1 allegata al presente accordo ed il loro ritiro, previo consenso dell'Amministrazione, in caso di accertamento del venir meno dei relativi requisiti di conformità.

2. Il LR, nell'espletamento dei compiti di ispezione e controllo di cui al punto 1, si impegna a cooperare nelle attività di *Flag State* e con gli ufficiali di controllo dello Stato di approdo anche per verificare ed agevolare, in tale ultimo caso, per conto dell'Amministrazione, l'eventuale rettifica delle deficienze rilevate e delle altre irregolarità accertate nonché ad effettuare le visite imposte in caso di diffida, fermo, allontanamento o esclusione dai porti o terminali *offshore*, ai sensi dell'art. 11 del regolamento.

3. Qualora una nave sia diffidata, fermata, allontanata o esclusa da un porto estero, nei casi previsti dall'art. 11 del regolamento n. 1257/2017, l'Amministrazione potrà intraprendere gli accertamenti ritenuti necessari, compresa un'ispezione a bordo, al fine di identificarne le cause, anche con riferimento ad eventuali responsabilità dell'organismo stesso e ferme restando le attività previste al punto 2.

4. I servizi statutari resi ed i certificati rilasciati dal LR sono accettati come servizi resi e certificati rilasciati dall'Amministrazione, a condizione che il LR continui ad operare secondo le disposizioni di cui al regolamento, al *RO Code* e alle pertinenti norme applicabili.

5. Eventuali ulteriori casistiche che non rientrano tra quelle previste nell'appendice 1 allegata al presente accordo, finalizzate comunque ad assicurare il corretto adempimento degli obblighi derivati dal regolamento, è valutata da parte dell'Amministrazione caso per caso e concordata con l'organismo stesso.

6. Il LR si impegna a non intraprendere attività che possano dar luogo a conflitti di interesse.

7. Il LR mantiene una rappresentanza con personalità giuridica nel territorio dello Stato italiano.

Art. 3.

Interpretazioni

1. Il LR riconosce che l'interpretazione del regolamento e della normativa che regola i servizi oggetto del presente accordo è prerogativa dell'Amministrazione e collabora alla sua definizione.

Art. 4.

Informazioni e contatti

1. Il LR riferisce all'Amministrazione le informazioni con la frequenza concordata tra le parti, come indicato nell'appendice 2 del presente accordo.

2. Il LR garantisce all'Amministrazione l'accesso, su richiesta, a tutti i piani, i documenti e i rapporti d'ispezione che formano istruttoria per il rilascio dei certificati da parte dell'organismo stesso, come specificato in appendice 2.

3. L'Amministrazione fornisce al LR tutta la documentazione necessaria per il raggiungimento degli scopi previsti dal presente accordo.

4. Le parti, nel riconoscere l'importanza della collaborazione tecnica nell'ambito della materia oggetto del presente accordo, concordano di cooperare in tal senso, mantenendo un dialogo efficace anche attraverso dedicate riunioni.

5. I regolamenti, le norme e le istruzioni sono redatti in lingua inglese, ferma restando la possibilità per l'Amministrazione di richiedere al LR una traduzione in lingua italiana qualora se ne ravvisi la necessità, mentre i modelli di rapporto saranno redatti in lingua italiana ed inglese.

6. Il LR è consapevole dell'importanza rivestita dall'adempimento agli obblighi di informazione di cui al presente articolo e specificati nell'appendice 2 del presente accordo, al fine di consentire all'Amministrazione di verificare che i servizi statutari autorizzati siano svolti regolarmente, con propria soddisfazione e che il mancato rispetto di tali obblighi giustifica, da parte dell'Amministrazione, l'attivazione della procedura di sospensione della delega secondo le modalità previste dall'art. 11 del presente accordo.

7. I punti di contatto dell'Amministrazione, cui il LR è tenuto a riferire le informazioni di cui all'appendice 2 del presente accordo, sono i seguenti:

Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto

Reparto VI - Sicurezza della navigazione e marittima

2° Ufficio - Servizi tecnici di sicurezza, vigilanza sul mercato, normativa, qualità, *flag State*

viale dell'Arte n. 16 - 00144 Roma

tel. 06.5908.1 - web: http://www.guardiacostiera.gov.it/ - pec: cgcp@pec.mit.gov.it

8. I punti di contatto del LR, cui l'Amministrazione invia le proprie comunicazioni/documentazioni di cui al punto 3, sono presso la propria rappresentanza in Italia denominata Lloyd's Register Italia Srl e sita in:

via Sottoripa n. 1A/112

16124 Genova GE

tel. +39 010 9740021

CF/Piva 02472540992

C.C.I.A.A. Genova GE 488747

Web: http://www.lr.org

Pec: lritalia@legalmail.it

Art. 5.

Audit e verifiche

1. L'Amministrazione verifica almeno una volta ogni quattro anni, attraverso un *team* di *auditors* designati dalla stessa, che i servizi statutari di cui all'appendice 1 del presente accordo delegati al LR siano svolti con propria soddisfazione. In tale contesto un apposito piano di *audit*, predisposto dall'Amministrazione, è sottoposto per condivisione al LR con un anticipo di almeno trenta giorni rispetto alla data individuata per la verifica.

2. La frequenza degli *audit* è determinata, tra l'altro, dai risultati delle verifiche stesse; in ogni caso, il periodo che intercorre tra una verifica e l'altra non può superare i quattro anni.

3. L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere, in ogni tempo, ad ulteriori verifiche occasionali sia presso gli uffici dell'organismo stesso che a bordo di navi da esso certificate ovvero presso strutture cantieristiche che riterrà opportuno ispezionare, dando al LR un preavviso scritto di almeno sette giorni.

4. Nel corso delle verifiche, il LR si impegna a sottoporre agli *auditor* dell'Amministrazione incaricati delle verifiche tutte le informazioni richieste nonché le pertinenti istruzioni, norme, circolari interne e linee guida e ogni altra informazione e documentazione idonea a dimostrare che le funzioni delegate sono svolte dall'organismo stesso conformemente alla normativa in vigore.
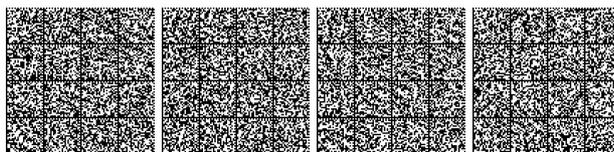
5. Nel corso delle verifiche, o preliminarmente se ritenuto necessario, il LR si impegna a garantire agli *auditor* dell'Amministrazione incaricati delle verifiche l'accesso al «Libro registro delle navi», nonché ai sistemi di archiviazione della documentazione, compresi i sistemi informatici, utilizzati dall'organismo stesso, relativamente alle ispezioni e ai controlli effettuati sulle navi, alle raccomandazioni emesse e ad ogni altra informazione concernente le attività oggetto del presente accordo.

6. Il rapporto sulle verifiche compiute sarà comunicato entro trenta giorni al LR che farà conoscere, ove necessario, le proprie osservazioni e le eventuali azioni correttive all'Amministrazione, entro il periodo di tempo indicato nel rapporto finale di verifica.

7. L'Amministrazione, preso atto delle considerazioni del LR, ne terrà debito conto per la valutazione finale dei compiti svolti in virtù della normativa che regola i servizi oggetto del presente accordo.

8. L'organismo LR si impegna ad acconsentire l'effettuazione, in caso di necessità da parte dell'Amministrazione, di eventuali visite in accompagnamento congiuntamente ad ulteriori risorse che l'Amministrazione ritiene utili per i fini del presente accordo.

Art. 6.

Compensi per i servizi di certificazione statutaria

1. I compensi per i servizi di certificazione statutaria di cui all'appendice 1 del presente accordo svolti dal LR, in nome e per conto dell'Amministrazione, sono addebitati dallo stesso direttamente ai soggetti richiedenti il servizio.

Art. 7.

Obblighi di riservatezza

1. Le parti sono vincolate dagli obblighi di riservatezza di cui ai seguenti commi per tutte le attività previste dal presente accordo.

2. Il LR, i suoi funzionari, impiegati o agenti si impegnano a mantenere riservata e a non rivelare a terzi alcuna informazione derivata dall'Amministrazione in relazione ai servizi autorizzati senza il consenso dell'Amministrazione stessa, salvo per quanto ragionevolmente necessario a consentire all'organismo riconosciuto-autorizzato di svolgere i compiti di cui al presente accordo a favore dei richiedenti i servizi. Sono esclusi dalle norme di riservatezza del presente punto gli obblighi di legge o derivanti da regolamenti o convenzioni internazionali.

3. Salvo quanto altrimenti previsto dal presente accordo, l'Amministrazione si impegna a mantenere riservata e a non rivelare a terzi alcuna informazione derivata dal LR in relazione alle funzioni di controllo esercitate dall'Amministrazione stessa in base al presente accordo o secondo gli obblighi di legge. Sono esclusi dalle norme di riservatezza del presente punto le relazioni alla Commissione europea, nonché gli obblighi di legge o derivanti da regolamenti o convenzioni internazionali.

4. Le parti garantiscono il rispetto delle disposizioni di cui al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 nonché al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, al decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51 e al decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 in materia di trattamento dei dati personali.

Art. 8.

Ispettori

1. Ai fini dello svolgimento dei servizi di certificazione statutaria di cui all' appendice 1 del presente accordo, il LR si impegna ad eseguirli attraverso ispettori che prestino, anche tenendo conto delle disposizioni dell'*RO Code*, la loro attività alle proprie esclusive dipendenze ed attraverso un rapporto contrattuale di lavoro che escluda la possibilità di svolgere attività che possono configurare, anche solo potenzialmente, un conflitto di interessi.

2. L'Amministrazione può consentire in via eccezionale, valutandone caso per caso la motivazione, l'utilizzo di ispettori esclusivi alle dipendenze di altri organismi riconosciuti-autorizzati dalla stessa ai sensi del D.D. n. 450/2019, con i quali il LR stesso abbia concluso accordi. In ogni caso, le prestazioni degli ispettori che non siano dipendenti esclusivi del LR sono vincolate al sistema di qualità dell'organismo riconosciuto-autorizzato del presente accordo.

Art. 9.

Emendamenti

1. Le modifiche al presente accordo e alle appendici diventeranno effettive solo previa consultazione e accordo scritto tra le parti.

Art. 10.

Responsabilità

1. Qualora l'Amministrazione sia stata considerata responsabile di un incidente da un organo giurisdizionale con sentenza definitiva o attraverso procedure arbitrali di soluzione di una controversia con conseguente obbligo di indennizzare le parti lese, in caso di perdite o danni materiali, lesioni personali o morte di cui è provato, dinanzi all'organo giurisdizionale in questione, che risultano da un atto o da un'omissione volontaria ovvero da una colpa grave, ovvero da un atto o da un'omissione negligente o imprudente del LR, dei suoi servizi, del suo personale, dei suoi agenti o di chiunque agisca in nome di tale organismo, l'Amministrazione ha diritto a un indennizzo da parte del LR stesso nella misura in cui l'organo giurisdizionale accerti che le perdite, i danni materiali, le lesioni personali o la morte siano dovuti all'organismo medesimo.

2. Il LR si impegna a stipulare, entro trenta giorni dalla decorrenza del presente accordo, una polizza assicurativa a garanzia dei rischi derivanti dalla responsabilità di cui al punto 1 ed a mantenerla in vigore per l'intera durata del presente accordo. Il LR trasmette all'Amministrazione copia del certificato di assicurazione che attesta la stipula di tale polizza.

Art. 11.

Sospensione e revoca dell'autorizzazione

1. L'Amministrazione, qualora ritenga che il LR non possa più essere autorizzato a svolgere per suo conto i compiti ad esso delegati dal presente accordo, sospende, con decreto, l'autorizzazione previa contestazione dei relativi motivi e fissando un termine di trenta giorni per ricevere eventuali elementi giustificativi e controdeduzioni.

2. La sospensione può essere giustificata anche da motivi di grave rischio per la sicurezza o per l'ambiente. In tal caso, l'Amministrazione adotta il provvedimento di sospensione, prescindendo dalla contestazione di cui al comma 1.

3. Nel caso in cui l'Amministrazione proceda alla sospensione di cui al comma 1, indica nel provvedimento di sospensione i motivi, i modi e i termini entro i quali il LR dovrà ottemperare per risolvere le carenze contestate nel provvedimento stesso. Decorso inutilmente il termine stabilito nel provvedimento di sospensione, l'Amministrazione revoca l'autorizzazione.

4. L'Amministrazione revoca, altresì, l'autorizzazione in mancanza del riconoscimento di cui all'art. 7 del regolamento (CE) n. 391/2009 nonché dell'autorizzazione e dell'affidamento di cui al punto 5 della Permessa al presente accordo.

Art. 12.

Spese

1. Tutti i costi relativi alle procedure di autorizzazione, agli *audit* e verifiche di cui all'art. 5 sono a carico del LR.
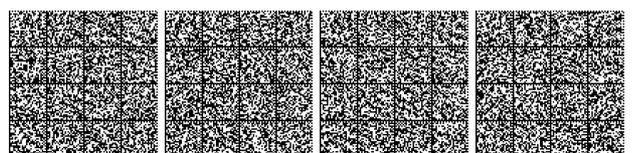
2. Fino all'entrata in vigore di uno specifico decreto che vada ad individuare apposite tariffe per le attività di verifica dell'Amministrazione, alla copertura dei costi di cui al comma precedente (spese di missione sostenute per gli *audit* e le verifiche di cui all'art. 5) restano a carico del LR.

Art. 13.

Durata e modifiche

1. Il presente accordo decorre dalla data di sottoscrizione per un periodo di dodici anni, fatta salva la facoltà dell'Amministrazione di cui all' art. 11. Trascorso tale periodo, l'Amministrazione si riserva di valutare se confermare o meno la delega al LR.

2. Dalla data di decorrenza dell'accordo fino alla scadenza dell'undicesimo anno dello stesso, ciascuna delle parti può manifestare la propria intenzione di modificare in tutto o in parte o integrare i contenuti dell'accordo, dandone comunicazione per iscritto all'altra parte. In tal caso, qualora entro il primo semestre del dodicesimo anno di durata dell'accordo, si pervenga ad accordo scritto tra le parti circa le modifiche da apportare, il nuovo testo sostituirà o integrerà il presente accordo, a decorrere dalla scadenza naturale del dodicennio in essere.

3. Il rinnovo dell'accordo avviene comunque su istanza del LR, da presentare almeno dodici mesi prima della scadenza dell'accordo vigente.

Art. 14.

Diritto di recesso

1. Le parti hanno la facoltà, in caso di sopravvenute esigenze di diritto pubblico o di normative internazionali, comunitarie o nazionali inerenti alla propria organizzazione o a causa di una rivalutazione dell'interesse pubblico originario, di recedere unilateralmente, in tutto o in parte, dal presente accordo con preavviso di almeno novanta giorni, da comunicarsi via PEC. Il recesso non ha effetto per le prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione. In tal caso è fatto salvo tutto ciò che nel frattempo è stato ottenuto in termini di risultati e il LR si impegna a corrispondere l'importo delle spese sostenute ed impegnate fino al momento dell'anticipata risoluzione del rapporto.

Art. 15.

Interpretazione dell'accordo

1. Il presente accordo è interpretato e regolato in conformità alla normativa vigente nello Stato italiano.

Art. 16.

Controversie

1. Le parti si impegnano a concordare, in uno spirito di reciproca collaborazione, eventuali procedure e adempimenti non specificati nel presente accordo che si rendano tuttavia necessari per un ottimale conseguimento degli obiettivi e a definire consensualmente eventuali controversie che possano sorgere nel corso del rapporto di collaborazione. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in tal modo un accordo, ogni eventuale controversia è riservata alla giurisdizione del Tribunale amministrativo regionale del Lazio.

2. A tal fine le parti eleggono domicilio come segue:

per l'Amministrazione presso la sede del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto situata in viale dell'Arte n. 16 - 00144 Roma;

per il LR presso la propria sede legale in Italia situata in via Sottoripa n. 1A/112 - 16124 Genova GE.

Letto, approvato e sottoscritto dalle parti.

Roma, 23 novembre 2020

Per il Comando generale
del Corpo delle Capitanerie
di porto
Il Comandante generale
A.I.C. (CP) GIOVANNI
PETTORINO

Per il Lloyd's Register Group LTD
Il Procuratore per l'Italia
ANDREA CARROSIO

APPENDICE 1

ALL'ACCORDO PER LA DELEGA DEI SERVIZI DI CERTIFICAZIONE STATUTARIA PER LE NAVI REGISTRATE IN ITALIA COME PREVISTO DAL REGOLAMENTO (UE) N. 1257/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 20 NOVEMBRE 2013 RELATIVO AL RICICLAGGIO DELLE NAVI E CHE MODIFICA IL REGOLAMENTO (CE) N. 1013/2006 E LA DIRETTIVA N. 2009/16/CE

TRA
IL COMANDO GENERALE
DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO
ED
IL LLOYD'S REGISTER GROUP LTD
SERVIZI DI CERTIFICAZIONE STATUTARIA ED ATTIVITÀ EFFETTUATE

Il LR, per le navi registrate in Italia, incluse le nuove costruzioni e le navi che sono iscritte, a seguito di trasferimento, nei registri nazionali, per le quali abbia rilasciato il certificato di classe o, nel caso di unità con classe multipla, che abbia effettuato le visite ai fini del rilascio rinnovo dei certificati statutari e rientranti nel campo di applicazione del regolamento, è delegato a svolgere le seguenti attività:

a) esecuzione delle visite iniziali, di rinnovo e addizionali, propedeutiche, rispettivamente, al rilascio, al rinnovo e alla convalida del certificato denominato «Certificato relativo all'inventario dei materiali pericolosi», in conformità ai requisiti del regolamento, unitamente alle successive modifiche, alle disposizioni nazionali e alle linee guida emanate dall'*International Maritime Organization* (IMO) e ai successivi emendamenti (articoli 6 e 7 D.D. n. 450/2019);

b) esecuzione delle visite finali propedeutiche al rilascio del certificato denominato «Certificato di idoneità al riciclaggio», in conformità ai requisiti del regolamento, unitamente alle successive modifiche, alle disposizioni nazionali e alle linee guida emanate dall'*International Maritime Organization* (IMO) e ai successivi emendamenti (articoli 6 e 7, D.D. n. 450/2019);

c) proroga dei certificati di cui alle lettere *a)* e *b)*, su autorizzazione dell'Amministrazione, nei casi previsti dal regolamento, dalle disposizioni nazionali e dalle linee guida emanate dall'*International Maritime Organization* (IMO) e successivi emendamenti (art. 7, D.D. n. 450/2019);

d) verifica dell'«inventario dei materiali pericolosi» in conformità ai requisiti del regolamento, unitamente alle successive modifiche, alle disposizioni nazionali e alle linee guida emanate dall'*International Maritime Organization* (IMO) e ai successivi emendamenti;

e) richiesta alla nave visitata di conformarsi ai requisiti del regolamento, delle disposizioni nazionali e delle linee guida emanate dall'*International Maritime Organization* (IMO) e ai successivi emendamenti e di applicare le opportune misure correttive qualora la
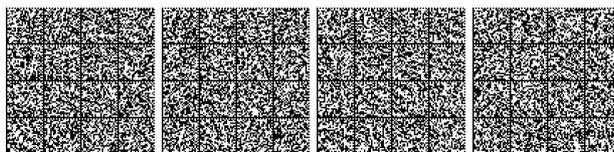
gestione dei materiali pericolosi a bordo non sia ad essi conforme e ad informarne immediatamente l'Amministrazione ai fini del sistema di gestione della sicurezza;

f) effettuazione di controlli a campione delle navi a richiesta dell'Amministrazione o qualora se ne rilevi la necessità tenendo informata l'Amministrazione (art. 13, comma 1, lettera *d)* del D.D. n. 450/2019);

g) comunicazione all'autorità competente di cui all'art. 2, comma 1, lettera *a)* del decreto 12 ottobre 2017 delle navi di bandiera italiana a cui è stato rilasciato un certificato di idoneità al riciclaggio (art. 13, comma 1, lettera *d)* del D.D. n. 450/2019);

h) la ricezione dall'operatore di un impianto di riciclaggio delle navi del piano di riciclaggio delle nave una volta approvato e, successivamente, della dichiarazione di completamento del riciclaggio della nave (art. 9, comma 1, D.D. n. 450/2017).

APPENDICE 2

ALL'ACCORDO PER LA DELEGA DEI SERVIZI DI CERTIFICAZIONE STATUTARIA PER LE NAVI REGISTRATE IN ITALIA COME PREVISTO DAL REGOLAMENTO (UE) N. 1257/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 20 NOVEMBRE 2013 RELATIVO AL RICICLAGGIO DELLE NAVI E CHE MODIFICA IL REGOLAMENTO (CE) N. 1013/2006 E LA DIRETTIVA N. 2009/16/CE

TRA
IL COMANDO GENERALE
DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO
ED
IL LLOYD'S REGISTER GROUP LTD

1. Obblighi di informazione e rapporti del Lloyd's Register Group LTD con l'Amministrazione.

1. Gli obblighi di informazione sulle attività svolte dal LR, per conto dell'Amministrazione, a seguito della delega di cui all'art. 2 dell'accordo, sono i seguenti:

a) inviare all'Amministrazione entro il 15 gennaio di ogni anno, per fini statistici, un'analisi sull'attività eseguita, comprensiva delle deficienze o inadeguatezze riscontrate a bordo di navi certificate secondo il presente accordo;

b) fornire all'Amministrazione, in formato cartaceo e/o digitale, tutte le norme e i regolamenti applicabili alle navi sul riciclaggio, provvedendo ai relativi aggiornamenti o fornirne l'accesso per via informatica;

c) fornire annualmente all'Amministrazione l'elenco degli ispettori autorizzati che svolgono i servizi di certificazione previsti dal presente accordo e che prestano la loro attività alle esclusive dipendenze del LR;

d) fornire all'Amministrazione i modelli e le *check list* aggiornati relativi alle attività di verifica e certificazione previsti dal presente accordo;

e) mettere a disposizione dell'Amministrazione un accesso telematico, attivo h 24 e 365 giorni l'anno, per garantire la consultazione diretta e gratuita di tutti i dati relativi all'attività svolta in nome e per conto dell'Amministrazione in conformità al presente accordo;

f) invio della dichiarazione di completamento del riciclaggio all'ufficio marittimo di iscrizione della nave ed all'autorità competente di cui all'art. 2, comma 1, lettera *a)* del decreto 12 ottobre 2017 (art. 9, comma 1, D.D. n. 450/2017).

2. Il LR informa senza ritardo l'Amministrazione quando una nave è risultata operare con deficienze e irregolarità tali che la condizione della nave o delle sue dotazioni non corrispondono sostanzialmente alla certificazione di cui in possesso, ai requisiti applicabili del regolamento e/o alle prescrizioni nazionali. Analogamente, qualora non venga adottata un'azione correttiva a soddisfazione dell'organismo riconosciuto-autorizzato, quest'ultimo consulterà immediatamente l'Amministrazione e, ottenuto il consenso, ritirerà i relativi certificati informando, eventualmente, le autorità dello Stato del porto.

3. Il LR informa per iscritto e senza ritardo gli armatori:

in caso di certificati scaduti o prossimi alla scadenza;

quando devono essere effettuate le visite previste;

in caso di alterazioni o manifeste deficienze richiedendo riscontro della riparazione effettuata.

4. Se eventuali irregolarità rilevate non sono state rettificate dalla nave/*company* nei termini prescritti, il LR informerà l'Amministrazione senza ritardo fornendo tutte le informazioni necessarie e le azioni intraprese.

5. L'armatore resta comunque responsabile dell'effettuazione tempestiva delle visite previste.

20A06983

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 22 ottobre 2020.

Rimodulazione delle possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Mediterraneo occidentale.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 153, recante «Norme di attuazione della legge 7 marzo 2003, n. 38 in materia di pesca marittima»;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, recante la modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, recante il codice dell'amministrazione digitale;

Visto il decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, concernente le misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e di acquacoltura, in attuazione dell'art. 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96;

Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, recante «Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela

del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 179 del 5 dicembre 2019, recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali», a norma dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, ammesso a visto e registrazione della Corte dei conti al n. 89 in data 17 febbraio 2020 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 55 del 4 marzo 2020;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 25 luglio 2018, n. 7110, con il quale è designato, in qualità di Autorità di gestione del Programma operativo FEAMP 2014/2020, il direttore protempore della Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura di questo Ministero;

Visto il regolamento (UE) n. 2019/1022 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 172/1 del 26 giugno 2019, che istituisce un piano pluriennale per le attività di pesca che sfruttano gli *stock* demersali nel Mar Mediterraneo occidentale e che modifica il regolamento (UE) n. 508/2014;

Visto il regolamento (UE) n. 2019/2236 del Consiglio, del 16 dicembre 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 336/14 del 30 dicembre 2019, che stabilisce, per il 2020, le possibilità di pesca per alcuni *stock* e gruppi di *stock* ittici applicabili nel Mar Mediterraneo e nel Mar Nero;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 30 dicembre 2019, n. 13128, recante «Disposizioni in materia di interruzione temporanea delle attività di pesca esercitate mediante l'utilizzo di attrezzi trainanti reti a strascico a divergenti (OTB), reti gemelle a divergenti (OTT) e/o sfogliare-rapidi (TBB)2 - Annualità 2020 e misure di gestione nelle GSA 9, 10 e 11»;

Considerato che i dati relativi alle attività di pesca che sfruttano gli *stock* demersali nel Mar Mediterraneo occidentale, dimostrano che, per alcuni segmenti di flotta, è stato superato lo sforzo massimo consentito espresso in giorni di pesca, come riportato nell'allegato 1, tabelle *a)* e *b)* del regolamento (UE) n. 2019/2236 del Consiglio del 16 dicembre 2019;

Ritenuto, pertanto, di dover disporre, in linea con l'art. 9, comma 3 del regolamento (UE) n. 2019/1022 citato in premessa, il trasferimento di sforzo espresso in giorni di pesca, tra segmenti di flotta, al fine di colmare il disavanzo e poter garantire, altresì, la prosecuzione dell'attività di pesca in tutti i segmenti di flotta;

Tenuto conto che la procedura prevista all'art. 9, comma 3 del regolamento (UE) n. 2019/1022 è stata già adottata da altri Stati membri in applicazione di quanto previsto dal piano pluriennale di cui al medesimo regolamento;

Decreta:

Art. 1.

Fattori di conversione per il trasferimento di sforzo espresso in giorni di pesca tra segmenti di flotta diversi

1. Sono adottati i seguenti fattori di conversione per il trasferimento di giorni di pesca tra gruppi di sforzo di pesca nelle GSA del Mediterraneo occidentale (GSA 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11):

a) trasferimento di sforzo da un segmento superiore a qualsiasi segmento inferiore, rapporto di conversione 1:1;

b) trasferimento di sforzo da un segmento inferiore al segmento superiore immediatamente successivo, rapporto di conversione 1:1;

c) trasferimento di sforzo da un segmento inferiore al segmento superiore seguente il segmento immediatamente successivo, rapporto di conversione 1,2:1;

d) trasferimento di sforzo dal segmento con lunghezza fuori tutto inferiore a dodici metri al segmento con lunghezza fuori tutto superiore a ventiquattro metri, rapporto di conversione 1,3:1.

2. Con decreto del direttore generale della pesca marittima e dell'acquacoltura si provvederà, ove ne ricorrano i presupposti, a modificare i fattori di conversione di cui al presente articolo e la tabella riportata all'allegato 1 del presente decreto.

Il presente decreto è sottoposto alla registrazione dei competenti organi di controllo ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto è altresì pubblicato sul sito internet del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali ed è divulgato mediante affissione all'albo delle Capitanerie di porto.

Roma, 22 ottobre 2020

Il Ministro: BELLANOVA

Registrato alla Corte dei conti il 9 dicembre 2020
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero delle politiche agricole, reg. n. 997
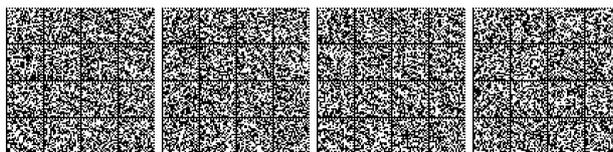
Sforzo di pesca massimo consentito espresso in giorni di pesca nelle GSA (8, 9, 10, 11)

Codice del gruppo di sforzo di pesca	Lunghezza fuori tutto delle navi	Gruppo di stock	Assegnazione iniziale	Spostamento	Assegnazione dopo lo spostamento	Assegnazione consumata (30/09/2020)	Percentuale quota consumata	Assegnazione disponibile dopo lo spostamento
EFF1/MED2_T R1	< 12 m	Triglia di fango nelle GSA 9, 10 e 11; nasello nelle GSA 9, 10 e 11; gambero rosa nelle GSA 9, 10 e 11; scampo nelle GSA 9 e 10.	3081	0	3081	2086	67,71%	995
EFF1/MED2_T R2	≥ 12 m e < 18 m		46350	- 8000	38350	20806	54,25%	17544
EFF1/MED2_T R3	≥ 18 m e < 24 m		31170	3000	34170	24824	72.65%	9346
EFF1/MED2_T R4	≥ 24 m		4160	4167	8327	4786	57,48%	3541
EFF2/MED2_T R1	< 12 m	Gambero rosso nelle GSA 9, 10 e 11.	510	0	510	55	10,78%	455
EFF2/MED2_T R2	≥ 12 m e < 18 m		3760	- 700	3060	1369	44,74%	1691
EFF2/MED2_T R3	≥ 18 m e < 24 m		3028	- 300	2728	1875	68,73%	853
EFF2/MED2_T R4	≥ 24 m		405	883	1288	759	58,93%	529

20A06970

DECRETO 26 novembre 2020.

Modifiche del registro nazionale delle varietà delle piante da frutto: elenco nuove accessioni idonee per il Sistema nazionale volontario di qualificazione del materiale di propagazione vegetale.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE EUROPEE ED INTERNAZIONALI
E DELLO SVILUPPO RURALE

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11, della legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle «norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto legislativo 25 giugno 2010, n. 124 recante attuazione della direttiva 2008/90 relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto destinate alla produzioni di frutti (refusione);

Visto il decreto ministeriale 4 marzo 2016, relativo all'attuazione del registro nazionale delle varietà di piante da frutto;

Visto il decreto ministeriale 30 giugno 2016, che istituisce il gruppo di lavoro permanente per la protezione delle piante;

Visto il decreto ministeriale 6 dicembre 2016 recante Recepimento delle direttive di esecuzione della Commissione del 15 ottobre 2014: 2014/96/UE relativa alle prescrizioni in materia di etichettatura, chiusura e imballaggio dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva 2008/90/CE del Consiglio, 2014/97/UE recante modalità di esecuzione della direttiva 2008/90/CE del Consiglio per quanto riguarda la registrazione dei fornitori e delle varietà e l'elenco comune delle varietà e 2014/98/UE recante modalità di esecuzione della direttiva 2008/90/CE del Consiglio per quanto riguarda i requisiti specifici per il genere e la specie delle piante da frutto di cui al suo allegato I, i requisiti specifici per i fornitori e le norme dettagliate riguardanti le ispezioni ufficiali;

Visto il decreto del Ministro 19 marzo 2019, n. 3143, che istituisce il Sistema nazionale volontario di qualificazione del materiale di propagazione vegetale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 22 maggio 2019, registrato alla Corte dei conti il 20 giugno 2019, reg. n. 749, con il quale al dott. Giuseppe Blasi è stato conferito l'incarico di Capo del Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale, nell'ambito del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo;

Visto il decreto ministeriale 27 giugno 2019, n. 6834, recante individuazione degli uffici dirigenziali non generali del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, registrato il 29 luglio 2019 al reg. n. 834 della Corte dei conti;

Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, recante «Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 179, inerente il «Regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 53 del 24 marzo 2020, recante modifica del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 179, concernente la riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Vista la direttiva dipartimentale 1° aprile 2020, n. 1141, registrata all'UCB al n. 287 in data 2 aprile 2020;

Vista la direttiva direttoriale 14 aprile 2020, n. 12841, registrata all'UCB al n. 323 in data 21 aprile 2020;

Vista la nota dell'11 novembre 2020, n. 9308119, con la quale sono fornite le istruzioni necessarie ad assicurare la continuità dell'azione amministrativa, in assenza del direttore generale dello sviluppo rurale e fino al perfezionamento dell'incarico del nuovo direttore;

Viste le istanze presentate, relative alla richiesta di idoneità alla certificazione di accessioni di varietà già iscritte al registro nazionale delle varietà di piante da frutto;

Acquisito il parere del gruppo di lavoro permanente per la protezione delle piante, sezione materiali di moltiplicazione dei fruttiferi, delle ortive e delle ornamentali;

Ritenuto quindi necessario rettificare il registro nazionale delle varietà delle piante da frutto al fine di individuare le fonti primarie da cui iniziare il processo di propagazione e garantire la tracciabilità dei materiali certificati;

Decreta:

Articolo unico

1. Le accessioni riportate nell'allegato 1, già iscritte al registro nazionale, sono riconosciute idonee alla certificazione volontaria;

2. Il registro nazionale delle varietà di piante da frutto è di conseguenza modificato, nelle parti interessate, secondo gli allegati al presente decreto, di cui costituiscono parte integrante.

3. Il registro di cui al comma precedente è consultabile per esteso sul sito web del Servizio fitosanitario nazionale all'indirizzo: www.protezionedellepiante.it/d-m-7521-del-4-marzo-2016-attuazione-del-registro-nazionale-delle-varieta-di-piante-da-frutto

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ed entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione.

Roma, 26 novembre 2020

Il Capo del Dipartimento: BLASI
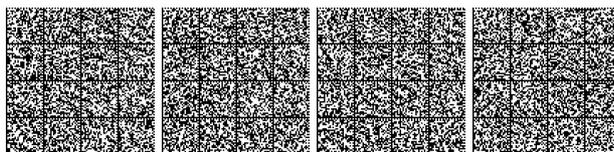
ALLEGATO *1*

SPECIE	**DENOMINAZIONE VARIETA'**	**MARCHIO**	**SINONIMI**	**COSTITUTORE O RICHIEDENTE (- R) [vedi All 3 tab 3]**	**DU, DUR O CR**	**DATA REGISTRAZIONE**	**SCADENZA REGISTRAZIONE**	**CODICE AUTORIZZAZIONE CPVO**	**N° PRIVATIVA IT O N° PRIVATIVA UE**	**DATA PRIVATIVA**	**CLONE**	**ACCESSIONE**	**CCP (All 3 tab 2)**
Fragaria x ananassa Duch. Ex Rozier	CIVN223			68 - R	CR			20200423			CAV	FAN0126	2
Fragaria x ananassa Duch. Ex Rozier	CIVS115			68 - R	CR			20192526			CAV	FAN0127	2
Malus domestica Borkh.	CIVM49			68 - R	CR			20171992			CICAV	MDO0335	2
Malus domestica Borkh.	FUCIV181	FUJI KO-CIV®	(SEL. FK CIV 18-1)	71 - R	CR			20132589		09/10/13	CICAV	MDO0336	2
Malus domestica Borkh.	FUCIV51	FUJI SAN-CIV®	(SEL. FU CIV 05-1)	71 - R	CR			20132586		09/10/2013	CICAV	MDO0337	2
Malus domestica Borkh.	FUJION			71 - R	DU			20111876	43814 EU	26/07/2011	CICAV	MDO0338	2
Malus domestica Borkh.	JEROMINE			71 - R	DU			19970057	6599 EU	26/07/2000	7900INCAV	MDO0339	2

ALLEGATO *2*

Centri di conservazione per la premoltiplicazione (CCP)			
N.	Regione	Denominazione	Indirizzo
2	Emilia-Romagna	CAV - Centro attività vivaistiche soc. coop. agricola	Via Tebano 45, 48018 Faenza (RA)

ALLEGATO *3*

N. identificativo costitutore o richiedente	Costitutore o richiedente
68	C.I.V. Consorzio italiano vivaisti società consortile
71	CAV

ALLEGATO *4*

LEGENDA	
DU	Descrizione ufficiale
DUR	Descrizione ufficialmente riconosciuta
CR	In corso di registrazione
DATA PRIVATIVA	Privativa UE = rilascio privativa - Privativa IT = rilascio privativa
PPG	pesca a polpa gialla
PPB	pesca a polpa bianca
PPR	Pesca a polpa rossa
NPG	nettarina a polpa gialla
NPB	nettarina a polpa bianca
NPR	nettarina a polpa rossa
PCB	Percoca a polpa bianca
PCG	Percoca a polpa gialla

AVVERTENZA:

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.

20A06969

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 4 dicembre 2020.

Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Calabria nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici avvenuti nei giorni dal 14 al 19 giugno 2018 nei territori dei Comuni di Reggio Calabria, di Bagnara Calabra e di Scilla, in Provincia di Reggio Calabria e di Joppolo e di Nicotera, in Provincia di Vibo Valentia. (Ordinanza n. 720).

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Vista la legge 16 marzo 2017, n. 30;

Visti gli articoli 25, 26 e 27 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri dell'8 agosto 2018, con la quale è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 14 al 19 giugno 2018 nei territori dei Comuni di Reggio Calabria, di Bagnara Calabra e di Scilla, in Provincia di Reggio Calabria e di Joppolo e di Nicotera, in Provincia di Vibo Valentia nonché la successiva delibera del Consiglio dei ministri del 6 agosto 2019 con cui il predetto stato d'emergenza è stato prorogato fino al 6 agosto 2020;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 545 del 18 settembre 2018 recante: «Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 14 al 19 giugno 2018 nei territori dei Comuni di Reggio Calabria, di Bagnara Calabra e di Scilla, in Provincia di Reggio Calabria e di Joppolo e di Nicotera, in Provincia di Vibo Valentia»;

Ravvisata la necessità di assicurare il completamento, senza soluzioni di continuità, delle iniziative finalizzate al superamento del contesto critico in rassegna;

Ritenuto, quindi, necessario, adottare un'ordinanza ai sensi degli articoli 26 e 27, comma 5, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, con cui consentire la prosecuzione, in regime ordinario, delle attività e degli interventi ancora non ultimati;

D'intesa con la Regione Calabria;

Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

Dispone:

Art. 1.

1. La Regione Calabria è individuata quale amministrazione competente alla prosecuzione, in via ordinaria, dell'esercizio delle funzioni del commissario delegato di cui all'art. 1, comma 1, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 545 del 18 settembre 2018, nel coordinamento degli interventi, conseguenti agli eventi richiamati in premessa, pianificati e approvati e non ancora ultimati.

2. Per le finalità di cui al comma 1, il dirigente dell'U.O.A. protezione civile della Regione Calabria è individuato quale soggetto responsabile delle iniziative finalizzate al completamento degli interventi integralmente finanziati e contenuti nei Piani degli interventi di cui all'art. 1 della citata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 545/2018 e nelle eventuali rimodulazioni degli stessi, già formalmente approvati alla data di adozione della presente ordinanza. Il predetto soggetto provvede, altresì, alla ricognizione ed all'accertamento delle procedure e dei rapporti giuridici pendenti, ai fini del definitivo trasferimento delle opere realizzate ai soggetti ordinariamente competenti.

3. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, il commissario delegato di cui all'art. 1, comma 1, della citata ordinanza n. 545/2018 provvede ad inviare al Dipartimento della protezione civile ed al soggetto responsabile di cui al comma 2, una relazione sulle attività svolte contenente l'elenco dei provvedimenti adottati, degli interventi conclusi e delle attività ancora in corso con relativo quadro economico.

4. Il soggetto responsabile di cui al comma 2, che opera a titolo gratuito, per l'espletamento delle iniziative di cui alla presente ordinanza si avvale delle strutture organizzative della Regione Calabria, nonché della collaborazione degli enti territoriali e non territoriali e delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, che provvedono sulla base di apposita convenzione, nell'ambito delle risorse già disponibili nei pertinenti capitoli di bilancio di ciascuna amministrazione interessata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

5. Al fine di consentire il completamento degli interventi di cui al comma 2 e delle procedure amministrativo-contabili ad essi connessi, il predetto soggetto responsabile utilizza le risorse disponibili sulla contabilità speciale n. 6101, aperta ai sensi della richiamata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 545/2018, che viene al medesimo intestata fino al 30 settembre 2021. Eventuali proroghe di tale termine, entro i limiti previsti dall'art. 27, comma 1, del decreto legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018, possono essere disposte previa richiesta debitamente motivata del soggetto responsabile. Le eventuali somme giacenti sulla predetta contabilità speciale, non attribuite a interventi già pianificati e approvati, vengono restituite con le modalità di cui al comma 9.

6. Il soggetto responsabile è autorizzato a presentare rimodulazioni, nei limiti delle risorse disponibili, dei piani di cui al comma 2, da sottoporre alla preventiva approvazione del Dipartimento della protezione civile, nell'ambito delle quali può disporre la revoca di interventi non aggiudicati entro sei mesi dalla scadenza dello stato di emergenza, le cui somme possono essere destinate al finanziamento di nuovi interventi strettamente connessi al superamento dell'emergenza di che trattasi e ricompresi nelle fattispecie di cui all'art. 25, comma 2, lettere *b)* e *d)*, del decreto legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018.

7. Entro i termini temporali di operatività della contabilità speciale di cui al comma 5, qualora a seguito del compimento degli interventi di cui al comma 2, anche ove rimodulati ai sensi del comma 6, residuino delle risorse, il soggetto responsabile può predisporre un piano contenente gli ulteriori interventi strettamente finalizzati al superamento dell'emergenza in rassegna, da realizzare a cura dei soggetti ordinariamente competenti secondo le ordinarie procedure di spesa. Tale piano deve essere sottoposto alla preventiva approvazione del Dipartimento della protezione civile, che ne verifica la rispondenza alle finalità sopra indicate.

8. Alla scadenza del termine di durata della predetta contabilità speciale il soggetto responsabile di cui al comma 2 provvede alla chiusura della medesima e al trasferimento delle eventuali risorse residue con le modalità di cui al comma 9.

9. Le risorse finanziarie residue presenti sulla contabilità speciale, alla data di chiusura della medesima, ove attribuite a interventi non ancora ultimati, ricompresi in piani approvati dal Dipartimento della protezione civile, sono trasferite al bilancio della Regione Calabria che provvede, anche avvalendosi dei soggetti di cui al comma 4, nei modi ivi indicati, al completamento degli stessi. Eventuali somme residue rinvenenti al completamento di detti interventi, nonché le eventuali ulteriori risorse giacenti sulla contabilità speciale all'atto della chiusura della medesima, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo per le emergenze nazionali, ad eccezione di quelle derivanti da fondi di diversa provenienza, che vengono versate al bilancio delle amministrazioni di provenienza.

10. Non è consentito l'impiego delle risorse finanziarie di cui al comma 5 per la realizzazione di interventi diversi da quelli contenuti nei piani approvati dal Dipartimento della protezione civile.

11. Il soggetto responsabile di cui al comma 2 è tenuto a relazionare al Dipartimento della protezione civile, con cadenza semestrale, sullo stato di attuazione degli interventi di cui al presente provvedimento, ivi compresi quelli di cui al comma 9, realizzati dopo la chiusura della predetta contabilità speciale. Il medesimo soggetto responsabile, inoltre, alla chiusura della citata contabilità speciale, fornisce al Dipartimento della protezione civile una relazione delle attività svolte.

12. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione di cui all'art. 27, comma 4, del decreto legislativo n. 1 del 2018.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 dicembre 2020

Il Capo del Dipartimento: BORRELLI

20A07039

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 9 dicembre 2020.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Cerazette», ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. DG/1305/2020).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con cui il dott. Nicola Magrini è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco e il relativo contratto individuale di lavoro sottoscritto in data 2 marzo 2020 e con decorrenza in pari data;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8, comma 10 che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto l'art. 5 della legge n. 222/2007 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 30 novembre 2007 recante «interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale»;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Visto l'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3;

Vista la determina 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 326. (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la determina IP n. 879/2019 dell'11 dicembre 2019, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 4 gennaio 2020 con la quale la società New Pharmashop S.r.l. è stata autorizzata all'importazione parallela del medicinale «Cerazette» (desogestrel) e con cui lo stesso è stato classificato in classe C(nn) ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la domanda presentata in data 13 ottobre 2020 con la quale la società New Pharmashop S.r.l. ha chie-

sto la riclassificazione dalla classe C(nn) alla classe C del medicinale «Cerazette» (desogestrel) relativamente alla confezione avente A.I.C. n. 048159014;
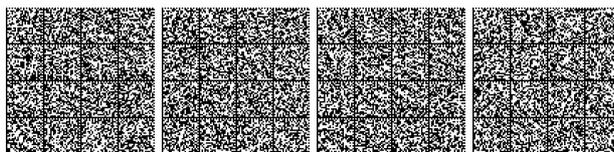
Visto il parere espresso dalla Commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta dell'11-13 novembre 2020;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale CERAZETTE (desogestrel) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

confezione: «75 microgrammi compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 048159014 (in base 10);

classe di rimborsabilità: «C».

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Cerazette» (desogestrel) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'importazione parallela del medicinale.

Roma, 9 dicembre 2020

Il direttore generale: MAGRINI

20A06953

DETERMINA 9 dicembre 2020.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Cardioral», ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. DG/1306/2020).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con cui il dott. Nicola Magrini è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco e il relativo contratto individuale di lavoro sottoscritto in data 2 marzo 2020 e con decorrenza in pari data;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8, comma 10 che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto l'art. 5 della legge n. 222/2007 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 30 novembre 2007 recante «interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale»;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano;

Visto l'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3;

Vista la determina 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 326. (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la determina n. 167/2014 del 3 febbraio 2014, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 43 del 21 febbraio 2014 con la quale la società Ibsa Farmaceutici Italia S.r.l. è stata autorizzata all'immissione in commercio del medicinale «Cardioral» (acido acetilsalicilico) e con cui lo stesso è stato classificato in classe C(nn) ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la domanda presentata in data 2 ottobre 2020 con la quale la società Ibsa Farmaceutici Italia S.r.l. ha chiesto la riclassificazione dalla classe C(nn) alla classe C del medicinale «Cardioral» (acido acetilsalicilico) relativamente alla confezione avente A.I.C. n. 039984024;

Visto il parere espresso dalla Commissione consultiva tecnico - scientifica nella seduta dell'11-13 novembre 2020;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale CARDIORAL (acido acetilsalicilico) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

confezione: «75 mg capsule molli» 30 capsule in flacone di plastica - A.I.C. n. 039984024 (in base 10);

classe di rimborsabilità: «C».

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Cardioral» (acido acetilsalicilico) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 9 dicembre 2020

Il direttore generale: MAGRINI

20A06951

DETERMINA 9 dicembre 2020.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Capillarema», ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. DG/1307/2020).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con cui il dott. Nicola Magrini è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco e il relativo contratto individuale di lavoro sottoscritto in data 2 marzo 2020 e con decorrenza in pari data;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8, comma 10 che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto l'art. 5 della legge n. 222/2007 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 30 novembre 2007 recante «interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale»;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Visto l'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3;

Vista la determina 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 326. (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la determina IP n. 922/2019 del 18 dicembre 2019, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 17 dell'11 gennaio 2020 con la quale la società GMM Farma S.r.l. è stata autorizzata all'importazione parallela del medicinale «Capillarema» (aminaftone) e con cui lo stesso è stato classificato in classe C(nn) ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la domanda presentata in data 17 settembre 2020 con la quale la società GMM Farma S.r.l. ha chiesto la riclassificazione dalla classe C(nn) alla classe C del medicinale «Capillarema» (aminaftone) relativamente alla confezione avente A.I.C. n. 047384019;

Visto il parere espresso dalla Commissione consultiva tecnico - scientifica nella seduta dell'11-13 novembre 2020;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale CAPILLAREMA (aminaftone) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

confezione: «75 mg capsule rigide» 30 capsule - A.I.C. n. 047384019 (in base 10);

classe di rimborsabilità: «C».

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Capillarema» (aminaftone) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'importazione parallela del medicinale.

Roma, 9 dicembre 2020

Il direttore generale: MAGRINI

20A06952

DETERMINA 14 dicembre 2020.

Elenco dei medicinali che non possono essere sottratti alla distribuzione e alla vendita per il territorio nazionale al fine di prevenire o limitare stati di carenza o indisponibilità. (Determina n. DG/1317/2020).

IL DIRETTORE GENERALE

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA);

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze del 20 settembre 2004, n. 245, recante «Regolamento recante norme sull'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 21 novembre 2003, n. 326»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con cui il dott. Nicola Magrini è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco e il relativo contratto individuale di lavoro sottoscritto in data 2 marzo 2020 e con decorrenza in pari data;

Visto il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e, in particolare, l'art. 36;

Visto l'art. 13 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito dalla legge 25 giugno 2019, n. 60;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE» e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti, in particolare, l'art. 1, comma 1, lettera *s)*, secondo periodo, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 sopra citato, ai sensi del quale «non possono essere sottratti, alla distribuzione e alla vendita per il territorio nazionale, i medicinali per i quali sono stati adottati specifici provvedimenti al fine di prevenire o limitare stati di carenza o indisponibilità, anche temporanee, sul mercato o in assenza di valide alternative terapeutiche; al medesimo fine, l'Agenzia italiana del farmaco, dandone previa notizia al Ministero della salute, pubblica un provvedimento di blocco temporaneo delle esportazioni di farmaci nel caso in cui si renda necessario per prevenire o limitare stati di carenza o indisponibilità»; nonché l'art. 34, comma 6, e l'art. 105, comma 2;

Visto il documento della Commissione europea sull'obbligo di fornitura continua inteso a contrastare il problema della carenza di medicinali approvato in sede di riunione tecnica *ad hoc* nell'ambito del comitato farmaceutico sulla carenza di medicinali il 25 maggio 2018;

Considerato che, come riconosciuto da tale documento, gli Stati membri possono adottare misure per prevenire la carenza di medicinali o per far fronte a tale situazione limitando la libera circolazione delle merci nell'ambito dell'Unione europea, introducendo in particolare limitazioni alla fornitura di medicinali da parte dei distributori all'ingrosso verso operatori in altri Stati membri, purché queste restrizioni siano giustificate in funzione della tutela della salute e della vita delle persone prevenendo l'insorgere della carenza di medicinali;

Vista la determina AIFA n. 1635 del 31 ottobre 2019, recante «Elenco dei medicinali che non possono essere sottratti alla distribuzione e alla vendita per il territorio nazionale al fine di prevenire o limitare stati di carenza o indisponibilità» pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 12 novembre 2019;

Tenuto conto che AIFA pubblica nel suo sito periodicamente un elenco aggiornato dei farmaci temporaneamente carenti per i quali, in considerazione dell'interruzione della commercializzazione comunicata dal titolare A.I.C., dell'assenza di analoghi sul mercato italiano e del rilievo dell'uso in terapia, viene rilasciata al titolare o alle strutture sanitarie l'autorizzazione all'importazione per analogo autorizzato all'estero;

Considerato l'obbligo di segnalazione alle autorità competenti delle mancate forniture di medicinali di cui al citato art. 105, comma 3-*bis*, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 sopra citato;

Vista la nota del 3 dicembre 2020 (prot. AIFA n. 138129 del 7 dicembre 2020) con cui la Pfizer Italia S.r.l., titolare A.I.C. del medicinale «Salazopyrin EN» (sulfasalazina), ha comunicato l'arrivo di n. 75.000 confezioni del medicinale e la parziale ripresa della fornitura del medicinale che, tuttavia, sarà inizialmente disponibile in quantitativi ridotti ed inadeguati alle esigenze di cura sul territorio nazionale;

Ritenuto, pertanto, necessario ed urgente, a tutela della salute pubblica, aggiornare l'elenco allegato alla determina n. 1635 del 31 ottobre 2019, istitutiva della misura del blocco temporaneo delle esportazioni ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera *s)*, inserendo tra i medicinali assoggettati alla suddetta misura il medicinale «Salazopyrin EN» A.I.C. 012048043, fino al ripristino dei volumi di fornitura in grado di fare fronte in modo adeguato alle esigenze di cura sul territorio nazionale;

Preso atto della conclusione delle carenze per i medicinali «Sinemet» (A.I.C. 023145016, 023145028, 023145030 e 023145042), come da comunicazione del titolare MSD Italia S.r.l. del 9 luglio 2019, prot. AIFA n. 80862 del 15 luglio 2019); per il medicinale «Questran» (A.I.C. 023014018), come da comunicazione del titolare Cheplapharm Arzneimittel Gmbh del 3 aprile 2020, prot. AIFA n. 46153 del 24 aprile 2020; e per il medicinale «Ongentys» (A.I.C. 044932034), come da comunicazione del titolare Bial-Portela & Ca.SA;

Considerata l'assenza di segnalazioni di irreperibilità dal territorio per suddetti medicinali, inclusi nell'elenco allegato alla sopra menzionata determina n. 1635 del 31 ottobre 2019;

Informato il Ministero della salute in data 14 dicembre 2020;

Determina:

Art. 1.

1. Al fine di tutelare la salute pubblica e garantire un assortimento di medicinali sufficiente a rispondere alle esigenze di cura sul territorio nazionale, è disposto il blocco temporaneo delle esportazioni da parte dei distributori all'ingrosso e, per quanto di competenza, da parte del titolare A.I.C., del medicinale SALAZOPYRIN EN (sulfasalazina) A.I.C. 012048043 della Pfizer Italia S.r.l., in ragione della limitata disponibilità della nuova fornitura rispetto alle esigenze di cura sul territorio nazionale. A tal fine il medicinale «Salazopyrin EN» A.I.C. 012048043 viene inserito nell'elenco allegato alla presente determina e ne costituisce parte integrante.

2. I medicinali SINEMET (A.I.C. 023145016, 023145028, 023145030 e 023145042), QUESTRAN (A.I.C. 023014018) e ONGENTYS (A.I.C. 044932034), inseriti nell'elenco allegato alla determina n. 1635 del 31 ottobre 2019, vengono espunti dall'elenco allegato alla presente determina per cessato stato di carenza o indisponibilità.

3. L'elenco è sottoposto a periodico aggiornamento, tenuto conto dell'evoluzione della disponibilità dei medicinali, e pubblicato sul sito istituzionale dell'AIFA.

Art. 2.

1. La presente determina è efficace dal giorno successivo alla pubblicazione sul portale istituzionale dell'AIFA.

Roma, 14 dicembre 2020

Il direttore generale: MAGRINI

ALLEGATO

Elenco dei medicinali che non possono essere sottratti alla distribuzione e alla vendita per il territorio nazionale al fine di prevenire o limitare stati di carenza o indisponibilità (art. 1, c. s del decreto legislativo n. 219/2006) aggiornato al 7 dicembre 2020.

Nome medicinale	Numero A.I.C.	Descrizione confezione	Titolare A.I.C.
Famotidina EG®	034433096	40 mg compresse rivestite con film, 10 compresse in blister	EG S.p.a.
Salazopyrin EN®	012048043	500 mg compresse gastroresistenti, 100 compresse	Pfizer Italia S.r.l.

20A07040

UNIVERSITÀ UNITELMA SAPIENZA DI ROMA

DECRETO RETTORALE 10 dicembre 2020.

Emanazione del nuovo statuto.

IL RETTORE

Viste la legge 9 maggio 1989, n. 168, la legge 29 luglio 1991, n. 243 e la legge 30 dicembre 2010, n. 240;

Visto il d.i. 17 aprile 2003 riguardante i criteri e le procedure per l'accreditamento delle università telematiche;

Visto il vigente statuto dell'Università degli studi di Roma «Unitelma Sapienza», emanato con d.p. n. 3 del 22 agosto 2016 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 236 dell'8 ottobre 2016;

Vista la delibera del consiglio di amministrazione del 25 giugno 2020 che ha approvato modifiche dello statuto vigente;

Considerato che in data 16 giugno 2020 e 9 luglio 2020 il senato accademico è stato sentito sulle modifiche dello statuto ai sensi dell'art. 6, comma 8, lettera *b)* del vigente statuto;

Vista la delibera del consiglio di amministrazione del 22 luglio 2020 con la quale è stato approvato il testo del nuovo statuto, redatto in applicazione dell'art. 2 della legge del 30 dicembre 2010, n. 240;

Vista la nota del 18 settembre 2020, prot. n. 17422, con la quale è stato inviato al MUR il testo del nuovo statuto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, comma 8, della legge del 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la nota del MUR, prot. n. 0013239, recepita con protocollo n. 0023576 del 18 novembre 2020, con osservazioni di merito in ordine al testo del nuovo statuto;

Vista la delibera del consiglio di amministrazione del 1° dicembre 2020, che, esaminate le osservazioni formulate dal MUR e recepite quelle ritenute accoglibili, ha apportato alcune modifiche al testo dello statuto trasmesso al MUR in data 18 settembre 2020, approvando il testo definitivo del nuovo statuto e disponendo la sua comunicazione al MUR;

Vista la nota del 2 dicembre 2020, prot. 25287, con la quale è stato inviato al MUR il testo del nuovo statuto con le modifiche apportate dal Consiglio di amministrazione in data 1° dicembre 2020;

Vista la nota del MUR, prot. n. 0014222, recepita con protocollo n. 0025811 del 10 dicembre 2020 nella quale si prende atto della comunicazione inviata con nota del 2 dicembre 2020, prot. 25287, e si rimane in attesa di conoscere la data della *Gazzetta Ufficiale* in cui verrà pubblicato il nuovo statuto;

Considerata la conseguente necessità di provvedere alla emanazione del nuovo statuto di Ateneo e alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale;

Decreta:

È approvato, nel testo allegato n. 1, il nuovo statuto dell'Università degli studi di Roma «Unitelma Sapienza».

Il presente decreto, con l'allegato testo del nuovo statuto, è inviato al Ministero della giustizia per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale.

Il nuovo statuto entra in vigore dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 10 dicembre 2020

Il rettore: BIAGINI

ALLEGATO *1*

STATUTO UNITELMASAPIENZA

INDICE NUOVO STATUTO

Titolo Primo - Principi generali

NUOVO STATUTO

Titolo Primo

PRINCIPI GENERALI

Art. 1.

Natura e finalità

1. L'Università degli studi di Roma «Unitelma Sapienza», Università telematica, nel seguito «UnitelmaSapienza», è una comunità di ricerca, di studio e di formazione, alla quale partecipano, nell'ambito delle rispettive competenze, funzioni e responsabilità, docenti, personale tecnico-amministrativo e studenti.

«UnitelmaSapienza» è dotata di personalità giuridica privata e gode di autonomia scientifica, didattica e organizzativa, nonché di autonomia finanziaria e contabile.

«UnitelmaSapienza» ha sede in Roma.

2. «UnitelmaSapienza» assume, come fonti normative per la sua attività:

a) la Costituzione;

b) il decreto ministeriale 17 aprile 2003, in attuazione dell'art. 26 della legge 27 dicembre 2002, n. 289;

c) il decreto ministeriale istitutivo del 7 maggio 2004;

d) le disposizioni di legge sulla formazione universitaria per l'ordinamento degli studi;

e) il presente statuto;

f) i regolamenti richiamati nello statuto e quelli successivamente adottati.

3. «UnitelmaSapienza» esplica le funzioni primarie della ricerca scientifica e della didattica, organizzando la formazione di livello superiore, l'aggiornamento culturale e professionale, i master e i corsi di formazione e di alta formazione e le attività a queste strumentali e/o complementari.

4. «UnitelmaSapienza» può conferire i titoli di Laurea (L), Laurea magistrale (LM), Diploma di specializzazione (DS) e Dottorato di ricerca (DR). Può altresì rilasciare i titoli di master universitari di primo e secondo livello nonché diplomi o attestati relativi ai corsi di formazione o di alta formazione, specializzazione, aggiornamento e perfezionamento anche legati all'esercizio delle professioni.

5. «UnitelmaSapienza» è sottoposta alla vigilanza del Ministero dell'università e della ricerca.

6. Per la progettazione e la realizzazione di tutte le attività formative «UnitelmaSapienza» utilizza, in via prevalente, le metodologie e tecnologie informatiche e telematiche della formazione a distanza avendo cura di:

a) favorire l'accesso ai corsi di studio agli utenti lavoratori o comunque impossibilitati a frequentare attività formative in presenza, anche supportando gli studenti più meritevoli;

b) provvedere al tempestivo aggiornamento delle conoscenze disciplinari;

c) monitorare il livello di apprendimento degli iscritti favorendo iniziative e strumenti di apprendimento cooperativo;

d) sostenere il processo di apprendimento attraverso forme di tutorato sia di contenuto che relative al ritmo e al processo di apprendimento.

7. «UnitelmaSapienza» promuove e favorisce le dimensioni internazionali degli studi, dell'insegnamento e della ricerca scientifica e considera tra i propri obiettivi la promozione e il rilascio di titoli congiunti, lo sviluppo della mobilità internazionale di docenti, studenti e personale tecnico amministrativo, nonché l'ammissione e la formazione di studenti stranieri.

8. «UnitelmaSapienza» persegue le proprie finalità nel rispetto della dignità della persona umana, nel pluralismo delle idee e nella trasparenza dell'informazione e delle procedure; tutela la piena libertà delle idee e l'esercizio delle libertà politiche, sindacali e religiose; garantisce a tutto il personale e agli studenti le condizioni necessarie per esprimere e comunicare liberamente il proprio pensiero; assicura pari opportunità nel lavoro e nello studio.

«UnitelmaSapienza» tutela le forme di associazione dei docenti, dei ricercatori, del personale tecnico-amministrativo e degli studenti. «UnitelmaSapienza» garantisce e favorisce la loro possibilità di comunicare e di riunirsi, anche utilizzando le strutture dell'Ateneo, dettando a tal fine specifiche norme.

9. Per il raggiungimento delle proprie finalità, «UnitelmaSapienza» intrattiene rapporti con enti pubblici e privati, italiani ed esteri. Può stipulare contratti e convenzioni per attività didattica e di ricerca, di consulenza professionale e di servizi a favore di terzi. Può costituire, partecipare e/o controllare società di capitali e costituire centri di ricerca e centri di servizi. Può promuovere e partecipare a consorzi con altre Università, organizzazioni ed enti pubblici e privati, italiani e stranieri. «UnitelmaSapienza» esplica, altresì, funzioni di servizio per conto di altre Università ed enti formativi pubblici e privati.

10. I rapporti con Sapienza Università di Roma costituiscono componente fondamentale e imprescindibile dell'organizzazione di «UnitelmaSapienza». Tali rapporti, coordinati dal Consorzio Telma Sapienza
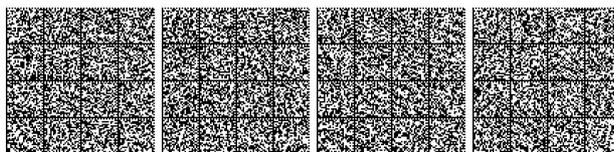
S.c. a r.l., si articolano attraverso apposite convenzioni, con regolamento dei relativi rapporti economici, approvate dal Consiglio di amministrazione e, per quelle di rilevanza o ricaduta didattica, sentito il Senato accademico. In particolare, tali convenzioni possono prevedere l'utilizzo, da parte di Sapienza, delle tecnologie telematiche di «UnitelmaSapienza»; la realizzazione e la gestione di corsi di studio Sapienza affidati ad «UnitelmaSapienza» per la gestione in piattaforma e per i servizi di tutorato agli studenti; la realizzazione di master e di corsi di formazione anche destinati ad un bacino internazionale; l'impegno di docenti e ricercatori di ruolo provenienti da Sapienza Università di Roma e dalla stessa assegnati con specifici comandi di durata annuale rinnovabile; la partecipazione di docenti e ricercatori «UnitelmaSapienza» a programmi di ricerca di Sapienza Università di Roma.

11. «UnitelmaSapienza» può attivare iniziative editoriali anche di tipo multimediale.

12. «UnitelmaSapienza» svolge le sue funzioni istituzionali all'interno del sistema universitario nazionale.

Art. 2.

Principi organizzativi generali e mezzi finanziari

1. «UnitelmaSapienza» è promossa e sostenuta dal Consorzio Telma Sapienza S.c. a r.l. che ne controlla il perseguimento dei fini istituzionali e provvede al monitoraggio dei flussi finanziari.

2. Altri mezzi finanziari per il funzionamento e lo sviluppo di «UnitelmaSapienza» sono costituiti da:

a) i proventi derivanti dai contributi di iscrizione a carico degli studenti;

b) altri proventi delle attività istituzionali e di quelle per conto terzi;

c) erogazioni e fondi ad essa conferiti a qualunque titolo, da enti pubblici ed imprese pubbliche e private, italiani o esteri.

3. Il bilancio di «UnitelmaSapienza« è reso pubblico secondo la normativa vigente.

4. In attuazione dei principi in materia di bilancio di Ateneo, è ammessa la delega delle funzioni da parte del direttore generale. I limiti e gli ambiti della delega sono disciplinati nel regolamento di amministrazione, finanza e contabilità.

Art. 3.

Pianificazione e valutazione delle attività

1. «UnitelmaSapienza» adotta un modello organizzativo nel rispetto dei criteri di efficienza, efficacia, responsabilità, trasparenza e semplificazione delle procedure, nonché nel rispetto della distinzione tra le attività di indirizzo, le attività di gestione e le attività di controllo.

2. La valutazione delle attività istituzionali è attuata attraverso il Nucleo di valutazione di Ateneo, composto in maggioranza da esperti esterni all'Ateneo.

3. «UnitelmaSapienza» al fine di assicurare qualità al suo sistema, si avvale di un Presidio di qualità, disciplinato da apposito regolamento.

4. La valutazione della ricerca deve comprendere in ogni caso:

a) risultati stimati secondo criteri internazionali anche differenziati per aree scientifico-culturali;

b) entità dei prodotti;

c) finanziamenti da fonti esterne ed interne all'Università tenuto conto delle specifiche aree disciplinari.

Gli indicatori per la valutazione della didattica comprendono:

a) durata della frequenza di un corso di studio rispetto a quella normale;

b) risultati di apprendimento attesi, comprendendo in ciò anche quanto emerge dalle opinioni degli studenti;

c) esiti occupazionali;

d) formazione in rapporto alla occupazione conseguita.

Art. 4.

Ricerca scientifica

1. «UnitelmaSapienza» considera primaria la sua funzione nell'attività di ricerca, ne favorisce la dimensione internazionale, promuove, anche attraverso specifiche strutture, il trasferimento dei risultati della ricerca al sistema culturale, produttivo e della società civile.

Art. 5.

Diritto allo studio

1. «UnitelmaSapienza», nell'ambito della propria autonomia e delle proprie competenze, adotta i provvedimenti necessari per assicurare la realizzazione del diritto allo studio e per favorire l'inserimento degli studenti nel mondo del lavoro.

2. «UnitelmaSapienza» promuove e realizza iniziative e servizi per l'orientamento e l'attività di tutorato, secondo quanto previsto dal regolamento didattico.

3. «UnitelmaSapienza» si impegna a rimuovere gli ostacoli che limitano o impediscono l'accesso agli stessi diritti anche da parte degli studenti diversamente abili.

Art. 6.

Diritti e doveri degli studenti

1. Gli studenti hanno diritto ad una formazione di qualità, a lezioni ed attività formative complementari disposte secondo il calendario accademico.

2. Gli studenti hanno il dovere di partecipare, alle attività formative predisposte dalle strutture che organizzano il Corso di studio al quale sono iscritti, di sottoporsi alle prove che danno luogo al conseguimento dei crediti formativi, nonché a quelle che consentono di valutare la qualità della formazione.

3. I diritti e i doveri degli studenti sono specificati nell'apposita «Carta dei diritti e dei doveri», sentito il «Garante degli studenti».

Art. 7.

Garante degli studenti

1. È istituito a livello di Università il «Garante degli studenti», che ha il compito d'intervenire, anche sulla base di istanze motivate, presentate dagli studenti, per segnalare disfunzioni e limitazioni dei loro diritti, come stabiliti dallo statuto. Gli studenti che a lui si rivolgono hanno diritto all'anonimato.

2. Il «Garante degli studenti» è nominato dal rettore, su proposta del Senato accademico, per un periodo di tre anni.

3. Il «Garante degli studenti» ha natura e funzione di autorità indipendente.

4. Il «Garante degli studenti» consulta i rappresentanti delle strutture, ove opportuno.

5. Egli relaziona semestralmente al rettore e al Senato accademico, e al rettore ogni qualvolta lo ritenga opportuno.

6. Il Garante ha diritto di compiere accertamenti prevedendo che il rettore intervenga adottando gli atti di competenza in relazione al caso concreto.

Art. 8.

Internazionalizzazione e mondo del lavoro

1. «UnitelmaSapienza» persegue una politica per gli studenti rivolta a favorirne la mobilità più ampia possibile, affinché gli stessi possano conseguire una preparazione di qualità e internazionale, che ne favorisca l'inserimento nel mondo del lavoro.
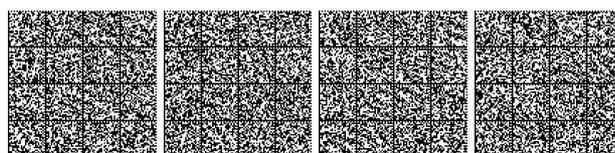
Art. 9.

Diritti e doveri dei professori e ricercatori di ruolo

1. Ai singoli professori e ricercatori è garantita libertà di ricerca e di insegnamento secondo le modalità previste dal presente statuto e nel rispetto dei principi stabiliti dall'art. 33 della Costituzione.

2. I professori e i ricercatori di ruolo sono nominati, nell'ambito delle risorse stabilite dal Consiglio di amministrazione, con decreto del rettore, secondo le procedure per il reclutamento ed il trasferimento dei docenti e dei ricercatori definiti dalla normativa in materia universitaria.

3. Ai professori e ai ricercatori di ruolo di «UnitelmaSapienza» è assicurato stato giuridico, trattamento economico e di quiescenza e di previdenza previsto per i professori e i ricercatori di ruolo delle università statali.

4. I professori e i ricercatori di ruolo sono sottoposti a valutazione delle loro attività. La valutazione sull'attività di ricerca è effettuata sulla base degli indicatori in uso nella comunità scientifica internazionale, tenendo conto delle specificità delle aree disciplinari. Analogamente viene effettuata la valutazione dell'attività didattica, tenendo conto anche dei giudizi espressi dagli studenti. I professori e i ricercatori hanno l'obbligo di assolvere alle funzioni didattiche loro assegnate e di trasmettere all'Università i dati sulla propria attività di ricerca e didattica nei tempi stabiliti e con le modalità richieste.

Il rettore ha il compito di verificare l'impegno didattico previsto nell'anno accademico e dichiarato dal singolo docente nella propria scheda e la conformità della suddetta dichiarazione con quanto effettivamente svolto risultante dalla piattaforma. In caso di accertata rilevante difformità tra quanto dichiarato e l'impegno didattico effettivamente svolto dal docente, il rettore investe della questione il Collegio di disciplina per le valutazioni ai sensi degli articoli 10 della legge n. 240/2010 e 87 del regio decreto n. 1592/1933

È fatto obbligo ai docenti di inserire il proprio *curriculum* nel sito della struttura a cui afferiscono.

Art. 10

Insegnamenti e attività didattiche

1. Gli insegnamenti sono impartiti da professori, ricercatori e da docenti con contratto di diritto privato.

2. Per l'inizio di ogni anno accademico il Senato accademico, sulla base della proposta dei dipartimenti, conferisce ai professori e ai ricercatori, anche a tempo determinato, gli incarichi didattici interni e propone al Consiglio di amministrazione, per la relativa autorizzazione, gli incarichi didattici da conferire mediante contratto.

3. I contratti possono essere stipulati con docenti e ricercatori di altre Università, anche straniere, e con studiosi ed esperti di comprovata qualificazione professionale e scientifica anche di cittadinanza straniera ed estranei al corpo accademico, su autorizzazione del Consiglio di amministrazione.

4. I contratti di cui al precedente comma sono rinnovabili annualmente per un numero massimo di cinque anni; configurano rapporti di lavoro autonomo e non danno diritti in ordine all'accesso nei ruoli dell'Università.

Da tali contratti deve risultare:

a) l'autonomia didattica del docente;

b) la predeterminazione consensuale degli impegni di lavoro quali: la registrazione e l'aggiornamento dei corsi, l'espletamento degli esami di profitto e di laurea;

c) la fissazione della durata annuale del contratto, correlata al termine dell'attività didattica;

d) la determinazione di un compenso globale per l'intera prestazione pattuita;

e) la facoltà dei docenti di svolgere altre attività a favore di terzi, purché non determinino conflitti di interesse con «UnitelmaSapienza».

Art. 11.

Diritti e doveri del personale tecnico-amministrativo

1. L'organizzazione del personale tecnico-amministrativo nel suo complesso è determinata dal direttore generale, anche su indirizzo del rettore, sulla base dei criteri generali individuati dal Consiglio di amministrazione. Il personale tecnico-amministrativo svolge le proprie funzioni in modo coordinato, in relazione alle finalità dell'area organizzativa cui è assegnato.

2. Ogni area organizzativa è sottoposta a valutazione periodica riguardo l'efficacia e l'efficienza della sua attività secondo le indicazioni del Consiglio di amministrazione.

3. La valutazione dei singoli avviene nel rispetto delle procedure previste dal contratto collettivo integrativo di «UnitelmaSapienza».

4. Il rapporto di lavoro del personale tecnico-amministrativo è disciplinato dal CCNL del personale universitario ove compatibile con la natura giuridica di soggetto privato di «UnitelmaSapienza».

Art. 12.

Collegio di disciplina

1. È istituito il Collegio di disciplina di «UnitelmaSapienza». Esso è competente per tutti i procedimenti di disciplina relativi ai professori ordinari, associati e ai ricercatori, per ogni fatto che possa dar luogo all'irrogazione di una sanzione più grave della censura, tra quelle previste dall'art. 87 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore di cui al regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, anche a seguito di rilevante violazione del codice etico per gli aspetti di competenza del Collegio stesso. Al Collegio di disciplina è assicurata la terzietà nella fase istruttoria.

2. Il Collegio di disciplina di «UnitelmaSapienza» è composto da 1 professore ordinario, che ne è il coordinatore, 1 professore associato e 1 ricercatore, tutti in regime di tempo pieno ed esterni all'Ateneo. Il Collegio è nominato dal Consiglio di amministrazione, su proposta del rettore, sentito il Senato accademico. La partecipazione dei componenti al Collegio di disciplina non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese.

3. Il procedimento disciplinare è promosso dal rettore.

4. Il Collegio di disciplina svolge la fase istruttoria del procedimento ed esprime parere conclusivo, entro trenta giorni, circa la responsabilità del docente sottoposto a procedimento e circa la sanzione nei suoi confronti. Il Collegio di disciplina convoca il docente sottoposto a procedimento; questi può farsi assistere da un avvocato.

5. Il Collegio di disciplina decide a maggioranza assoluta dei suoi membri;

6. In caso di rinvio del procedimento ad una nuova seduta il Collegio di disciplina prosegue la propria attività fino alla decisione.

7. Il docente sottoposto a procedimento penale e colpito da misura restrittiva della libertà personale è sospeso d'ufficio dal servizio con delibera del Consiglio di amministrazione. In tutti gli altri casi, il Collegio di disciplina può proporre al Consiglio di amministrazione la sospensione dal servizio del docente sottoposto a procedimento penale e rinviato a giudizio per fatti di particolare gravità. Il Collegio può, altresì, proporre al Consiglio di amministrazione la sospensione del docente sottoposto a procedimento disciplinare per violazioni particolarmente gravi dei doveri d'ufficio. In questi casi, il Collegio propone un tempo determinato per la durata della sospensione in base alla normativa vigente.

8. Entro trenta giorni dalla ricezione degli atti, il Consiglio di amministrazione infligge la sanzione ovvero dispone l'archiviazione, conformemente a quanto stabilito dal Collegio di disciplina. Resta ferma la competenza del rettore in merito alla cognizione di fatti che possano dar luogo all'irrogazione della censura.

9. Il regolamento interno del Collegio di disciplina è approvato dal Consiglio di amministrazione, sentito il Senato accademico.
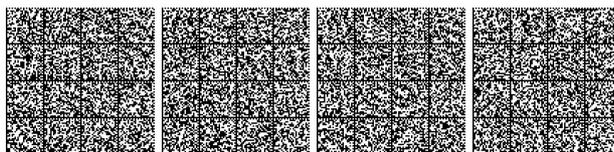
Art. 13.

Codice etico

1. «UnitelmaSapienza» adotta ai sensi dell'art. 2 della legge n. 240 del 30 dicembre 2010, comma 4, con regolamento, il codice etico e nomina la relativa Commissione etica preposta all'accertamento delle violazioni del codice stesso e agli atti conseguenti.

2. Le violazioni del codice vengono accertate dalla Commissione etica che propone le relative sanzioni al Consiglio di amministrazione; quest'ultimo decide in merito con provvedimento definitivo.

3. La Commissione etica, designata dal Consiglio di amministrazione e nominata con decreto rettorale, sentito il Senato accademico e il direttore generale è composta da due rappresentanti del personale docente, un rappresentante del personale tecnico-amministrativo e un rappresentante degli studenti. I rappresentanti del personale docente e tecnico-amministrativo sono esterni all'Università. I membri della Commissione durano in carica tre anni e non sono riconfermabili. La commissione è presieduta dal docente con maggior anzianità in ruolo, il cui voto in caso di parità, prevale.

Titolo Secondo

STRUTTURE DIDATTICHE E DI RICERCA

Art. 14.

Articolazione delle strutture di UnitelmaSapienza

1. «UnitelmaSapienza» al fine di garantire l'unità degli studi universitari e di salvaguardare la pluralità di culture che ad essa contribuiscono e, al tempo stesso, di favorire il processo di decentramento organizzativo e di valutazione delle attività, si articola in dipartimenti e scuole di alta formazione. Sono altresì attivabili centri secondo quanto disciplinato dal presente statuto. «UnitelmaSapienza» può altresì concorrere ad analoghe strutture interuniversitarie finalizzate alla ricerca ed alla formazione.

2. Gli Organi di governo di «UnitelmaSapienza» sono competenti in materia di pianificazione strategica e di indirizzo, di bilancio, di attribuzione programmata delle risorse, di definizione degli indicatori di efficienza-efficacia delle diverse strutture, di relazioni internazionali, di servizi informatici generali e di organizzazione dei servizi e delle strutture, di politiche del personale, di offerta formativa, di orientamento e inserimento nel lavoro, di criteri generali dei rapporti con gli studenti, di tutela del patrimonio di «UnitelmaSapienza», di valutazione delle attività svolte e dei risultati raggiunti.

3. Il Consiglio di amministrazione approva su proposta del rettore, l'istituzione, la riorganizzazione, la modifica o la soppressione di dipartimenti, delle scuole di alta formazione, dei centri di ricerca e dei centri di servizi, ovvero delle altre strutture di cui al comma 1 del presente articolo, sentito il Senato accademico.

Art. 15.

I dipartimenti

1. I dipartimenti sono strutture primarie e fondamentali per la ricerca e per le attività formative, omogenee per fini e/o per settori scientifico-disciplinari.

2. La gestione amministrativa e contabile delle attività dei dipartimenti è attribuita all'area competente della Direzione generale.

3. Ai dipartimenti afferiscono professori ordinari, associati e ricercatori, in misura non inferiore a venti unità, afferenti ad aree disciplinari omogenee, salvo diversa delibera del Consiglio di amministrazione, sentito il Senato accademico.

4. I dipartimenti svolgono le seguenti attività:

a. definiscono, in linea con le indicazioni del Senato accademico e le determinazioni del Consiglio di amministrazione, gli obiettivi da conseguire nell'anno;

b. elaborano un piano triennale, aggiornabile annualmente, delle attività di ricerca, definendo le aree di attività e gli impegni di ricerca di preminente interesse di gruppi o di singoli afferenti, ferma restando la garanzia di ambiti di ricerca a proposta libera, fornendo la disponibilità di strutture, servizi e strumentazione per realizzare i progetti di ricerca;

c. promuovono collaborazioni e convenzioni con soggetti sia pubblici sia privati per creare sinergie e per reperire fondi per la ricerca e la didattica anche a livello europeo e internazionale;

d. propongono l'ordinamento didattico o di parte di esso e/o le relative modifiche dei corsi di studio di loro pertinenza, dandone comunicazione al rettore per il successivo parere da parte del Senato accademico;

e. propongono al rettore per il relativo parere del Senato accademico, l'attivazione o la modifica dei dottorati di ricerca afferenti al Dipartimento e la costituzione di scuole di dottorato; approvano i relativi programmi;

f. promuovono — previa verifica delle risorse disponibili ed assicurando il prioritario funzionamento dei corsi di studio — l'attivazione di:

master di primo e di secondo livello in coordinamento con le scuole di alta formazione;

scuole di specializzazione;

dandone comunicazione al rettore per il successivo parere da parte del Senato accademico e l'approvazione del Consiglio di amministrazione;

g. definiscono annualmente le esigenze di reclutamento, articolate per settori scientifico disciplinari, di nuovi professori e ricercatori per garantire prioritariamente la sostenibilità dell'offerta formativa secondo criteri predeterminati del Consiglio di amministrazione sentito il Senato accademico;

h. organizzano le attività didattiche di pertinenza, ripartendo le stesse tra i docenti del Dipartimento per competenza specifica, assicurando altresì per quanto possibile un'equa ripartizione;

i. collaborano alla realizzazione dei corsi di studio e ne assumono la responsabilità organizzativa diretta;

j. assicurano la docenza necessaria ai fini dell'art. 16, comma 4;

k. attivano due schede docenti: una per la rilevazione dell'attività didattica e una per la rilevazione dell'attività di ricerca dei docenti e ricercatori a tempo pieno e definito. Attivano analoga scheda dell'attività didattica per i professori a contratto.

l. svolgono tutti gli altri compiti previsti dalle leggi, dai regolamenti o, comunque, connessi al conseguimento degli obiettivi stabiliti.

5. Presso ogni dipartimento è istituita una Commissione paritetica docenti-studenti, competente a:

svolgere attività di monitoraggio dell'offerta formativa e della qualità della didattica, nonché dell'attività di servizio agli studenti da parte dei professori e dei ricercatori;

individuare indicatori per la valutazione dei risultati delle predette attività;

segnalare disfunzioni e avanzare proposte a riguardo.

La composizione e le modalità di espletamento delle attività di cui sopra, sono disciplinate da specifici regolamenti.

6. Gli organi del Dipartimento sono:

a) Il direttore, che è nominato su proposta del rettore, sentito il Dipartimento, dal Consiglio di amministrazione tra i professori di ruolo a tempo pieno; dura in carica tre anni e può essere riconfermato per un secondo mandato consecutivo;

b) Il Consiglio di Dipartimento di cui fanno parte, con diritto di voto, in relazione alle rispettive competenze fissate dalla legge tutti i professori di ruolo e i ricercatori, ivi inclusi quelli a tempo determinato.

7 Il Consiglio di Dipartimento propone il regolamento di organizzazione e funzionamento del Dipartimento che viene approvato dal Consiglio di amministrazione su proposta del rettore, sentito il Senato accademico.
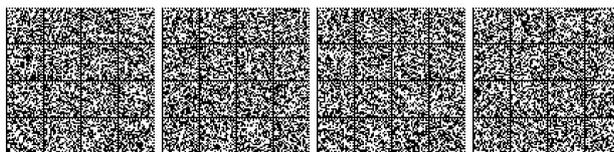
Art. 16.

Scuole di alta formazione

1. Le scuole di alta formazione sono strutture funzionali all'organizzazione della formazione per le esigenze del mercato del lavoro e delle professioni, quali: master, corsi di aggiornamento e perfezionamento.

2. Le scuole sono istituite, modificate o soppresse dal Consiglio di amministrazione, su proposta del rettore.

3. Organizzano la didattica in relazione alle aree tematiche di competenza e predispongono una relazione annuale al Consiglio di amministrazione sull'attività svolta.

4. Si avvalgono di docenti di ruolo e di professori a contratto che si rendano disponibili, fermo rimanendo il loro impegno didattico per i corsi di studio di primo e secondo livello.

5. Le scuole si autofinanziano attraverso le attività di loro competenza e seguono i principi ed i criteri del conto terzi.

6. I docenti e i professori a contratto che collaborano alle attività delle scuole, sono incentivati attraverso i finanziamenti di cui al comma 5.

7. La gestione amministrativa e contabile delle scuole è devoluta all'area della Direzione generale.

8. I direttori delle scuole sono nominati su proposta del rettore dal Consiglio di amministrazione. Il mandato dura tre anni ed è rinnovabile per una sola volta.

9. Le attività ed i relativi piani finanziari delle scuole sono presentati dai direttori delle stesse al rettore e approvati dal Consiglio di amministrazione, sentito il direttore generale.

10. Il regolamento di organizzazione e funzionamento delle scuole viene approvato dal Consiglio di amministrazione, su proposta del rettore.

Art. 17.

Corsi di studio

1. L'offerta formativa è realizzata dai corsi di studio: essi sono, secondo la normativa vigente:

corsi di laurea;

corsi di laurea magistrale;

corsi di laurea magistrale a ciclo unico;

corsi di specializzazione;

master di I livello;

master di II livello;

I corsi di laurea, corsi di laurea magistrale, corsi di laurea magistrale a ciclo unico, corsi di specializzazione sono coordinati nell'ambito di un'area didattica.

I master di primo e di secondo livello attivati, sono coordinati nell'ambito delle scuole di alta formazione.

Un'area didattica raggruppa più corsi di studio appartenenti ad una comune area scientifico-culturale o a classi o gruppi di classi, articolati sequenzialmente (triennali appartenenti alla stessa classe o a classi affini e magistrali appartenenti alla stessa classe o a classi affini) e/o orizzontalmente (triennali simili, magistrali simili).

2. l'area didattica o il singolo corso di studio sono coordinati da uno specifico Consiglio; esso è costituito da tutti i docenti del o dei corsi di studio coordinati, inclusi i docenti a contratto e da una rappresentanza di studenti pari al 15% dei docenti. Il Consiglio delibera sulla organizzazione didattica dei corsi di studio. I docenti a contratto e i rappresentanti degli studenti non concorrono al *quorum* strutturale e funzionale.

3. I docenti che compongono un Consiglio eleggono al loro interno un Presidente, cui spetta il compito di convocare il Consiglio, determinare l'ordine del giorno, organizzare la didattica e coordinare — in accordo con il/i dipartimento/i coinvolto/i — le coperture didattiche dei singoli insegnamenti.

4. I consigli operano in conformità al regolamento didattico di Ateneo, assicurano la qualità delle attività formative, formulano proposte relativamente all'ordinamento, individuano annualmente i docenti tenendo conto delle esigenze di continuità didattica.

Art. 18.

Centri di ricerca e centri di servizi

1. «UnitelmaSapienza» può istituire, con decreto del rettore e sulla base di conforme deliberazione del Consiglio di amministrazione previo parere del Senato accademico, centri di ricerca, centri di servizi, finalizzati a potenziare le possibilità di ricerca e di servizio dell'Ateneo.

2. L'istituzione, la modifica e la soppressione dei centri di cui al comma precedente sono deliberati, su proposta del rettore, dal Consiglio di amministrazione.

3. «UnitelmaSapienza» può promuovere o partecipare, sulla base di apposite convenzioni, a consorzi, società consortili, società consortili a responsabilità limitata, cui possono concorrere altre università o strutture di altre università, nonché altri enti pubblici o istituzioni private. Sulle proposte relative è chiamato a esprimersi positivamente, il Consiglio di amministrazione, sentito il Senato accademico.

Al Consiglio di amministrazione e al Senato accademico saranno sottoposte periodiche relazioni sullo sviluppo delle attività.

Titolo Terzo

ORGANI CENTRALI
DI PROGRAMMAZIONE E INDIRIZZO

Art. 19.

Organi dell'Università

1. Sono organi di «UnitelmaSapienza»:

a) Il rettore;

b) Il Consiglio di amministrazione;

c) Il Senato accademico;

d) Il Collegio dei revisori dei conti;

e) Il Nucleo di valutazione di Ateneo;

f) Il direttore generale.

Art. 20.

Rettore

1. Il rettore ha la rappresentanza legale di «UnitelmaSapienza» ad ogni effetto di legge e la rappresenta nelle manifestazioni accademiche e culturali e nel conferimento dei titoli accademici.

2. Il rettore ha le seguenti competenze:

a) provvede a garantire l'adempimento delle finalità statutarie;

b) cura l'osservanza delle norme concernenti l'ordinamento universitario;

c) vigila sull'espletamento dell'attività didattica e di ricerca scientifica;

d) è responsabile dell'applicazione dello statuto;

e) promuove i procedimenti disciplinari, anche per quanto riguarda le violazioni del codice etico, attribuendo al collegio di disciplina quelli di sua competenza;

f) può avvalersi, per l'esercizio del potere di promozione dei procedimenti disciplinari di cui all'art. 12, comma 3, e per ogni atto
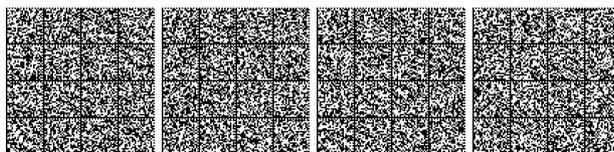
istruttorio di propria competenza, della collaborazione di un docente o di un professore emerito suo delegato di riconosciuta autorevolezza e competenza; l'incarico viene comunicato al Senato accademico;

g) convoca e presiede il Consiglio di amministrazione e il Senato accademico assicurando l'esecuzione delle rispettive delibere;

h) propone al Consiglio di amministrazione la nomina del direttore generale;

i) propone al Consiglio di amministrazione la nomina dei direttori di dipartimento, dei direttori di scuola di alta formazione, dei responsabili dei centri di ricerca e dei centri di servizi;

j) vigila sull'esecuzione delle delibere del Consiglio di amministrazione e ne assicura l'esecuzione in materia didattica e di ricerca scientifica;

k) adotta, nelle materie di competenza del Consiglio di amministrazione, provvedimenti di urgenza da sottoporre alla ratifica dello stesso Consiglio;

l) fissa direttive organizzative generali per assicurare l'efficienza e l'efficacia delle strutture didattiche, scientifiche e di ricerca;

m) adotta, sulla base delle direttive del Consiglio di amministrazione, tutti gli adempimenti inerenti al reclutamento dei docenti e dei ricercatori;

n) adotta i provvedimenti di chiamata di docenti e ricercatori, su delibera del Consiglio di amministrazione e su proposta del Senato accademico;

o) adotta, in caso di necessità e di urgenza, gli atti di competenza del Senato accademico, salvo ratifica;

p) esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dalle disposizioni di legge, dal presente statuto e dai regolamenti di «UnitelmaSapienza»;

q) può costituire commissioni e comitati con compiti consultivi e istruttori e nelle materie di sua competenza;

r) emette, su proposta motivata del direttore generale, gli ordinativi di pagamento di spese che eccedono le competenze del direttore stesso secondo i termini stabiliti dal Consiglio di amministrazione.

3. Il rettore è nominato dal Consiglio di amministrazione prioritariamente tra i professori di prima fascia dell'Università Sapienza e di Unitelma Sapienza, anche a riposo, o tra personalità del mondo scientifico e professionale di riconosciuto valore, dura in carica 6 anni e non può essere confermato.

4 Il rettore può nominare un prorettore vicario scelto tra i docenti di prima fascia a tempo pieno che lo coadiuva nelle sue attività e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

Egli partecipa alle sedute del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione con diritto di parola e senza diritto di voto, salvo quando sostituisce il rettore.

In caso di anticipata cessazione del mandato rettorale, il prorettore vicario svolge le funzioni del rettore fino alla nomina del nuovo rettore.

5. Il rettore, per le attività di sua competenza, può nominare appositi delegati, scelti tra personale docente o ricercatore.

6. Il rettore irroga le sanzioni disciplinari proposte dal Collegio di disciplina su conforme delibera del Consiglio di amministrazione.

Art. 21.

Consiglio di amministrazione

1. Il Consiglio di amministrazione è l'organo di programmazione strategica e finanziaria e di programmazione del personale, ha funzioni di indirizzo e di controllo delle attività relative alla gestione amministrativa, finanziaria, patrimoniale di «UnitelmaSapienza» ed è organo di vigilanza sulla loro sostenibilità finanziaria. La composizione del Consiglio di amministrazione si ispira al principio delle pari opportunità tra uomini e donne.

2. La programmazione strategica è definita sulla base di linee di indirizzo concordate con il Consorzio Telma Sapienza S.c. a r.l.

3. Il Consiglio di amministrazione si compone di otto membri:

a) rettore, che viene nominato dal Consiglio stesso secondo quanto previsto dall'art. 20, comma 3;

b) quattro membri nominati dal Consorzio Telma Sapienza S.c. a r.l.;

c) un rappresentante designato dal Ministro dell'università e della ricerca;

d) un'eminente personalità della ricerca scientifica e della cultura ovvero qualificati esponenti di fondazioni, di istituzioni o organizzazioni pubbliche o private, designato dal rettore, sulla base di una rosa di nomi indicati dal Senato accademico;

e) un rappresentante degli studenti.

4. I componenti del Consiglio di amministrazione rimangono in carica tre anni e possono essere confermati. Il rettore rimane in carica per la durata del suo mandato. Partecipa al Consiglio di amministrazione senza diritto di voto il Presidente della S.c. a r l.

5. I membri del Consiglio nominati in sostituzione di altri che venissero a cessare nel corso del triennio rimangono in carica per il tempo per il quale sarebbero rimasti i loro predecessori.

6. Il Consiglio è convocato dal rettore; in sua assenza o in caso di suo impedimento, dal vicario, ogni qualvolta si renda necessario o su richiesta di almeno un terzo del *quorum* strutturale e comunque almeno una volta ogni tre mesi.

7. Per la validità delle adunanze del Consiglio di amministrazione è richiesta la presenza di almeno 3/4 dei componenti in carica, senza considerare i membri di cui al precedente comma 3 lettera *c)* e *d)*.

Per la validità delle deliberazioni occorre il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per le delibere riguardanti modifiche statutarie è necessario il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti.

8. Alle riunioni del Consiglio partecipa, senza diritto di voto, il direttore generale che svolge le funzioni di segretario, anche avvalendosi di propri collaboratori.

9. Compete al Consiglio di amministrazione:

a) determinare le linee di sviluppo di «UnitelmaSapienza» in funzione delle finalità istituzionali e in aderenza alle linee di indirizzo di cui al comma 2;

b) deliberare lo statuto e le relative modifiche, sentito il Senato accademico;

c) approvare il bilancio consuntivo e il bilancio di previsione;

d) deliberare il regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;

e) nominare, su proposta del rettore, il direttore generale;

f) decidere sulle questioni patrimoniali;

g) approvare le convenzioni ed i contratti, l'accettazione di donazioni, eredità e legati;

h) deliberare le consistenze di organico dei docenti, dei ricercatori, su proposta del Senato accademico sulla base di una programmazione definita con criteri approvati dal Consiglio di amministrazione medesimo, e del personale tecnico-amministrativo, su proposta del direttore generale;

i) approvare il piano di assunzione di nuovi docenti, ricercatori, proposto, come da programmazione di cui al punto h;

j) approvare il piano di assunzione di figure di profilo tecnico amministrativo, proposto dal direttore generale, proposto, come da programmazione di cui al punto h;

k) definire i criteri generali per l'organizzazione della Direzione generale;

l) nominare il rettore;

m) deliberare, su proposta del Senato accademico, il regolamento didattico di Ateneo;

n) deliberare l'attivazione delle strutture didattiche, sentito il Senato accademico;

o) deliberare l'attivazione o la soppressione di corsi di studio, sentito il Senato accademico e sentite le relative strutture didattiche e di ricerca;

p) dettare i criteri generali per la determinazione di tasse e contributi a carico degli studenti, nonché per gli esoneri ed eventuali agevolazioni nonché per i premi e le borse di studio;

q) dettare i criteri generali per le convenzioni di promozione delle attività didattiche;

r) dettare i criteri per l'attivazione di strutture decentrate di cui al successivo art. 27;

s) definire l'indennità di carica del rettore, e degli altri docenti con incarichi istituzionali;
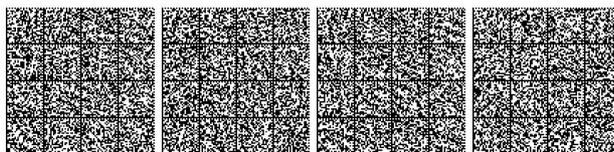
t) definire l'entità del gettone di presenza dei componenti del Consiglio di amministrazione, sentiti i revisori dei conti;

u) definire, in sede di bilancio previsionale, il *budget* per il salario accessorio del personale tecnico amministrativo;

v) deliberare lo stanziamento annuale in ordine agli insegnamenti da attivare e agli incarichi e contratti da conferire a professori e ricercatori di altre Università, nonché a persone di alta qualificazione scientifica e professionale, sentito il Senato accademico;

w) nominare i membri del Nucleo di valutazione;

x) nominare i membri del Presidio di qualità;

y) nominare su proposta del rettore, i direttori dei dipartimenti, i direttori delle scuole di alta formazione e i responsabili dei centri ricerca e dei centri di servizi;

z) approvare gli altri regolamenti che il presente statuto non attribuisca a organi diversi;

aa) approvare, di norma ogni triennio, un documento di bilancio sociale per informare, tutta la comunità e i suoi interlocutori, sulle scelte operate, le attività svolte e i servizi resi, dando conto delle risorse a tal fine utilizzate rispetto alle finalità istituzionali.

Art. 22.

Senato accademico

1. Il Senato accademico è composto da:

a) il rettore che lo presiede;

b) il prorettore vicario;

c) i direttori di dipartimento;

d) i rappresentanti dei direttori delle scuole di alta formazione in numero al massimo pari ai direttori di dipartimento;

e) due rappresentanti dei professori di prima fascia, a tempo pieno;

f) due rappresentanti dei professori di seconda fascia, a tempo pieno;

g) due rappresentanti dei ricercatori a tempo indeterminato e determinato;

h) tre rappresentanti del personale tecnico amministrativo.

i) un rappresentante degli studenti.

Alle sedute del Senato accademico partecipa, senza diritto di voto, il direttore generale con funzioni di segretario, anche avvalendosi di propri collaboratori.

Per la validità delle adunanze del Senato accademico è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti in carica, oltre al rettore che lo presiede.

Per la validità delle deliberazioni, occorre il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

2. Compete al Senato accademico:

a) proporre al Consiglio di amministrazione le variazioni statutarie relative all'ordinamento didattico;

b) proporre il regolamento didattico di Ateneo e le eventuali variazioni;

c) proporre al Consiglio di amministrazione l'attivazione, modificazione e disattivazione delle strutture didattiche;

d) formulare proposte ed esprimere pareri consultivi al Consiglio di amministrazione sui programmi di sviluppo dei corsi di studio di «UnitelmaSapienza»;

e) proporre gli indirizzi dell'attività di ricerca;

f) proporre l'attivazione delle procedure di valutazione comparativa.

3. I rappresentanti dei professori di prima fascia, di seconda fascia, dei ricercatori e del personale tecnico amministrativo sono eletti dalle rispettive componenti e durano in carica tre anni e possono essere rieletti per una sola volta consecutiva.

4. I membri del Senato accademico designati in sostituzione di altri che venissero a cessare nel corso del triennio rimangono in carica per la durata residua del mandato dei loro predecessori.

Art. 23.

Nucleo di valutazione di Ateneo

1. Il Nucleo di valutazione di Ateneo, di seguito denominato Nucleo, ha il compito di verificare l'attività di ricerca e di valutare la qualità e l'efficacia dell'offerta didattica nonché l'efficacia ed efficienza dell'amministrazione e dei rispettivi servizi.

2. «UnitelmaSapienza» assicura al Nucleo l'autonomia operativa, il diritto di accesso ai dati ed alle informazioni necessarie, nonché la pubblicità e la diffusione degli atti, nel rispetto della normativa a tutela della riservatezza.

3. Il Nucleo è costituito da cinque componenti, di cui almeno tre esterni all'Ateneo, di elevata qualificazione didattica, scientifica o professionale in materia di valutazione (anche non accademica). Il Nucleo è coordinato da uno dei tre componenti esterni.

4. I componenti del Nucleo durano in carica tre anni; il mandato può essere rinnovato per una sola volta consecutiva.

5. I componenti del Nucleo e il coordinatore sono nominati dal Consiglio di amministrazione su proposta del rettore.

6. Il Nucleo opera in piena autonomia e provvede a:

a) acquisire ed esaminare i dati necessari alla valutazione di tutte le strutture, delle attività didattiche, di ricerca e amministrative che in esse si svolgono;

b) predisporre i rapporti periodici di valutazione da trasmettere agli organi di valutazione nazionali;

c) esprimere pareri e valutazioni *ex ante* sull'organizzazione delle attività didattiche, di ricerca e dell'Amministrazione;

d) esprimere valutazioni con cadenza pluriennale sulla qualità ed efficacia delle strategie di reclutamento attuate dai dipartimenti;

e) acquisire periodicamente, mantenendone l'anonimato, le opinioni degli studenti, dandone comunicazione ai corsi di Studio competenti;

f) svolgere attività di monitoraggio anche in relazione all'attuazione delle linee programmatiche e al raggiungimento degli obiettivi strategici di «UnitelmaSapienza»;

g) trasmettere al rettore un rapporto annuale sulle proprie attività e sullo stato di avanzamento delle indagini in corso;

h) svolgere le funzioni di verifica, previste dalla normativa vigente, relative alle procedure di valutazione delle strutture e del personale;

i) esprimere una valutazione sul conseguimento degli obiettivi da parte del direttore generale;

j) svolgere tutti gli altri compiti previsti dalla normativa vigente.

7. Il Nucleo, per le proprie attività, si avvale di dati provenienti da tutte le strutture accademiche e amministrative dell'Ateneo; si avvale, inoltre, del supporto dei comitati di monitoraggio dei corsi di studio e del Presidio di qualità. Il Nucleo rende note le proprie considerazioni finali, anche sulle attività dei singoli comitati di monitoraggio, alla fine di ogni anno accademico e comunque prima di ogni eventuale ripartizione delle risorse per l'anno accademico successivo.

Art. 24

Direttore generale

1. Il direttore generale è l'organo responsabile della complessiva gestione e organizzazione dei servizi, delle risorse strumentali e del personale tecnico-amministrativo dell'Ateneo. Nell'esercizio delle sue funzioni è tenuto al rispetto degli indirizzi forniti dal Consiglio di amministrazione.

2. Il direttore generale in particolare:

a) propone le risorse e i profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti dell'ufficio cui è preposto anche al fine dell'elaborazione del documento di programmazione triennale del fabbisogno di personale;

b) affida gli obiettivi ai responsabili di ciascuna area in cui si articola la Direzione generale. L'insieme degli obiettivi assegnati ai responsabili assume la forma di Piano esecutivo di gestione che viene reso noto al rettore all'inizio di ciascun anno;
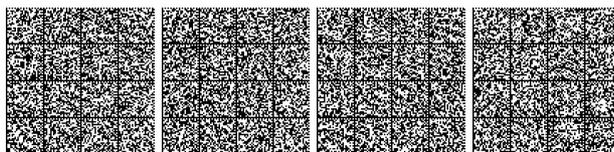
c) adotta gli atti e i provvedimenti amministrativi ed esercita i poteri di spesa e quelli di acquisizione delle entrate rientranti nella competenza dei propri uffici;

d) emette gli ordinativi di spesa entro i termini ed i limiti fissati dal Consiglio di amministrazione;

e) dirige, coordina e controlla l'attività dei responsabili delle aree nonché dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con potere sostitutivo in caso di inerzia;

f) predispone, d'intesa con il rettore, il bilancio di Ateneo di previsione annuale, il bilancio di Ateneo di esercizio;

g) predispone, d'intesa con il rettore, il bilancio sociale;

h) svolge le attività di organizzazione e gestione del personale e di gestione dei rapporti sindacali e di lavoro;

i) partecipa alle riunioni del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione con diritto di intervento e senza diritto di voto;

l) coordina le strutture decentrate di cui al successivo art. 27;

m) assicura il supporto gestionale alle strutture di cui agli articoli 16, 18, quando costituite, 23 e 29;

n) esercita tutte le funzioni attribuitegli dal presente statuto e dai regolamenti.

3. L'incarico di direttore generale è conferito su proposta del rettore, dal Consiglio di amministrazione che ne stabilisce gli obiettivi sulla base degli indirizzi concordati con il Consorzio Telma Sapienza S.c. a r.l.; il Consiglio di amministrazione e il Consorzio ne verificano il conseguimento. Il direttore generale è scelto tra persone di elevata qualificazione professionale e comprovata esperienza pluriennale.

4. L'incarico di direttore generale è regolato con contratto di lavoro a tempo determinato ovvero di collaborazione continuativa di diritto privato di durata non superiore a tre anni, rinnovabile. Il contratto definisce i diritti e i doveri del direttore generale ed il relativo trattamento economico che è determinato dal Consiglio di amministrazione sulla base dei parametri e criteri di cui al decreto interministeriale del 30 marzo 2017 del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del Ministro dell'economia e finanze. In caso di conferimento dell'incarico ad un dipendente «UnitelmaSapienza» o di altra Università, lo stesso viene collocato in aspettativa senza assegni per tutta la durata del contratto.

5. Il direttore generale è responsabile della corretta attuazione delle direttive degli organi di governo di «UnitelmaSapienza», fatte salve le sfere di autonomia delle singole strutture riconosciute dal presente statuto.

Art. 25.

Collegio dei revisori dei conti

1. Il Collegio dei revisori dei conti verifica la regolare tenuta delle scritture contabili ed il regolare andamento della gestione economica, finanziaria e patrimoniale dell'Ateneo.

2. Il Collegio è composto da tre membri scelti prevalentemente tra gli iscritti nel Registro dei revisori legali dei conti.

3. I componenti del Collegio sono nominati dal Consiglio di amministrazione su proposta del Consorzio Telma Sapienza S.c. a r.l. e durano in carica tre anni e, comunque fino all'approvazione del bilancio consuntivo. Il mandato può essere rinnovato una sola volta.

4. Il funzionamento e i compiti del Collegio sono definiti nel regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità deliberato dal Consiglio di amministrazione.

Titolo Quarto

UFFICI E ORGANIZZAZIONE

Art. 26.

Direzione generale

1. «UnitelmaSapienza» si avvale per lo svolgimento delle sue attività amministrative di una Direzione generale, articolata in aree organizzative affidate ad un responsabile che opera per la realizzazione degli obiettivi assegnati dal direttore generale. L'organizzazione delle aree è definita da apposito documento predisposto dalla Direzione generale ed approvato dal Consiglio di amministrazione.

2. Per le attività di cui al successivo art. 27, il Consiglio di amministrazione può nominare un direttore di sedi esterne con qualifica dirigenziale, in possesso dei requisiti di qualificata professionalità e comprovata esperienza pluriennale.

Art. 27.

Strutture distaccate/decentrate

1. «UnitelmaSapienza» può, previa approvazione del Consiglio di amministrazione, stipulare apposite convenzioni con enti pubblici e privati al fine di istituire, a livello territoriale decentrato:

a) punti di informazione e di divulgazione — di norma a livello provinciale — delle attività formative promosse da «UnitelmaSapienza» (*Info point* UnitelmaSapienza);

b) strutture di servizio — di norma a livello pluriprovinciale — con funzioni promozionali, informative e di supporto agli studenti di «UnitelmaSapienza» (Centri di servizio territoriali UnitelmaSapienza);

c) strutture di collaborazione — di norma a livello regionale — elette sia come sedi di svolgimento degli esami e anche come sedi formative. (Poli didattici UnitelmaSapienza);

d) sedi decentrate/distaccate aventi autonomia organizzativa e gestionale.

2. Le strutture di cui al presente articolo devono essere conformi ai criteri di qualità determinati dal Consiglio di amministrazione.

3. L'attività e la conformità alla qualità di cui sopra, dovranno essere verificate e comunicate con relazioni periodiche al Consiglio di amministrazione.

4. Le attività e le responsabilità delle strutture di cui all'art. 27, possono essere esplicate dal direttore di cui all'art. 26, comma 2.

Art. 28.

Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità

1. Le attività amministrative, finanziarie e contabili sono disciplinate da apposito regolamento che definisce il sistema budgetario, i criteri di redazione del bilancio e le procedure amministrative, finanziarie e contabili di «UnitelmaSapienza»

2. Il regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità è approvato dal Consiglio di amministrazione entro tre mesi dall'approvazione del presente statuto.

Art. 29.

Presidio qualità

1. Il Presidio della qualità, è una struttura dell'Ateneo con funzioni: di promozione della cultura della qualità; di consulenza agli organi di governo dell'Ateneo sulle tematiche della qualità; di sorveglianza, monitoraggio e promozione del miglioramento continuo della qualità; di supporto alle strutture dell'Ateneo nella gestione dei processi per l'assicurazione della qualità.

2. Le principali competenze attribuite al Presidio della qualità sono:

a) consulenza agli organi di governo dell'Ateneo ai fini della definizione e dell'aggiornamento della politica per l'assicurazione della qualità;

b) definizione e aggiornamento degli strumenti per l'attuazione della politica per l'assicurazione della qualità dell'Ateneo, con particolare riferimento alla definizione e all'aggiornamento dell'organizzazione (processi e struttura organizzativa) per la qualità della formazione dei corsi di studio e della ricerca dei dipartimenti;

c) organizzazione e gestione delle attività di formazione del personale coinvolto nell'assicurazione della qualità della didattica e della ricerca;
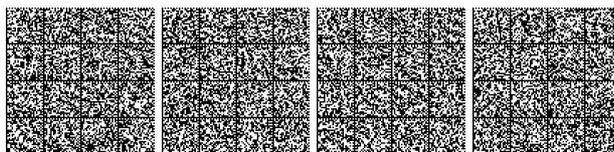
d) sorveglianza e monitoraggio del regolare e adeguato svolgimento delle procedure di assicurazione della qualità per le attività di formazione (con particolare riferimento alla rilevazione delle opinioni degli studenti, dei laureandi e dei laureati, al periodico aggiornamento delle informazioni sui corsi di studio, alle attività periodiche di riesame dei corsi di studio e all'efficacia delle azioni correttive e di miglioramento;

e) supporto alla gestione dei flussi informativi e documentali relativi all'assicurazione della qualità con particolare attenzione a quelli da e verso organi di governo dell'Ateneo, il Nucleo di valutazione, i dipartimenti e i corsi di studio.

3. Il Presidio è costituito da cinque componenti, di cui almeno tre esterni all'Ateneo di elevata qualificazione in materia di assicurazione di qualità. Il Presidio è coordinato da uno dei tre componenti esterni.

4. I componenti del Presidio e il coordinatore sono nominati dal Consiglio di amministrazione su proposta del rettore.

Art.30.

Comitato unico di garanzia

1. Presso «UnitelmaSapienza» è istituito, il Comitato unico di garanzia (CUG) per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni.

2. Il CUG ha compiti propositivi, consultivi e di verifica.

3. Il Comitato è costituito con provvedimento congiunto del rettore e del direttore generale.

4. Esso si compone di 4 membri effettivi e 2 supplenti e con un incarico di quattro anni, rinnovabile per una sola volta. Il CUG è presieduto dal rettore o da un suo delegato.

5. Il Consiglio di amministrazione approva un regolamento, proposto dal CUG, per la disciplina delle competenze dello stesso, tenuto conto della vigente normativa in materia.

Art. 31.

Attività sportive, ricreative e sociali

1. «UnitelmaSapienza» incentiva la pratica sportiva nell'ambito universitario, in quanto elemento fondamentale della formazione dello studente, e favorisce le attività sportive, ricreative, sociali e culturali del proprio personale.

2. Il Consiglio di amministrazione approva, su proposta del rettore, specifica convenzione con Sapienza per l'utilizzo delle strutture della stessa e per la disciplina delle modalità di partecipazione da parte degli studenti e del personale di «UnitelmaSapienza».

Titolo Quinto

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 32.

Devoluzione del patrimonio

1. Qualora «UnitelmaSapienza» dovesse, per qualsiasi motivo, cessare l'attività, il suo patrimonio sarà devoluto al Consorzio Telma Sapienza S.c. a r.l.

Art. 33.

Regolamenti

1. I regolamenti sono approvati, ove non diversamente disciplinato, dal Consiglio di amministrazione, sentito il Senato accademico e, ove previsto, i dipartimenti.

Art. 34.

Disposizioni transitorie

1. Le cariche relative agli organi del Senato accademico e dei dipartimenti cessano all'entrata in vigore del presente statuto e i mandati in corso si intendono espletati e si computano ai fini delle rieleggibilità.

Art. 35.

Entrata in vigore

1. Il presente statuto, emanato con decreto rettorale, entra in vigore dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

20A07003

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Nicorettequick»

Estratto determina AAM/PPA n. 721/2020 del 25 novembre 2020

Autorizzazione della variazione

È autorizzata la seguente variazione relativa alla specialità medicinale NICORETTEQUICK (A.I.C. n. 042299), nelle forme e confezioni autorizzate all'immissione in commercio:

variazione tipo II C.I.6.a: Modifica dei paragrafi 4.1, 4.2 e 4.8 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e corrispondenti paragrafi del foglio illustrativo e delle etichette.

Titolare A.I.C.: McNeil AB.

Procedura europea: SE/H/0904/001/II/027.

Codice pratica: VC2/2019/430.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina di cui al presente estratto.

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determina al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e all'etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della presente determina, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: la presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

20A06854

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Cardirene»

Estratto determina AAM/PPA n. 723 del 25 novembre 2020

Autorizzazione della variazione

È autorizzata la seguente variazione relativa alla specialità medicinale CARDIRENE (A.I.C. n. 028717), nelle forme e confezioni autorizzate all'immissione in commercio:

aggiornamento dei paragrafi 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.8 e 4.9 del RCP e sezioni corrispondenti del FI, per allineamento alla versione aggiornata del CCSI (*Company Core Safety Information*) aziendale.

Modifiche editoriali minori.

Le variazioni hanno impatto su RCP, foglio illustrativo ed etichette che vengono aggiornate in adeguamento al QRD template.

Titolare A.I.C.: Sanofi S.r.l.

Codici pratiche: VN2/2018/265.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina di cui al presente estratto.

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determina al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e all'etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della presente determina, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: la presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

20A06855

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Flectadol»

Estratto determina AAM/PPA n. 724/2020 del 25 novembre 2020

Autorizzazione della variazione

È autorizzata la seguente variazione relativa alla specialità medicinale FLECTADOL (A.I.C. n. 022620), nelle forme e confezioni autorizzate all'immissione in commercio:

aggiornamento dei paragrafi 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.8 e 4.9 del RCP e sezioni corrispondenti del FI, per allineamento alla versione aggiornata del CCSI (*Company Core Safety Information*) aziendale.

Modifiche editoriali minori.

Le variazioni hanno impatto su RCP, foglio illustrativo ed etichette che vengono aggiornate in adeguamento al QRD template.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla presente determina.

Titolare A.I.C.: Sanofi S.r.l.

Codici pratiche: VN2/2018/264.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina di cui al presente estratto.

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determina al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e all'etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della presente determina, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: la presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

20A06856

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Emirizia»

Estratto determina AAM/PPA n. 725/2020 del 25 novembre 2020

Autorizzazione della variazione

Si autorizza la seguente variazione:

B.I.z) Aggiornamento dell'ASMF della sostanza attiva, di un produttore già autorizzato, relativamente al medicinale EMIRIZIA (A.I.C. 043091), nelle forme e confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di mutuo riconoscimento.

Titolare A.I.C.: Neuraxpharm Italy S.p.a.

Numero pratica: VN2/2019/175.
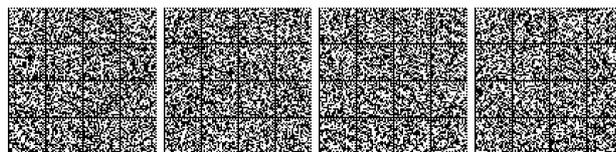
Smaltimento scorte

I lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della determina possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta, ai sensi dell'art. 1, comma 7 della determina AIFA n. DG/821/2018 del 24 maggio 2018, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2018.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

20A06857

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Ursacol»

Estratto determina AAM/PPA n. 732/2020 del 1° dicembre 2020

Si autorizza il seguente *grouping* di variazioni, relativamente al medicinale URSACOL:

tipo II, B.II.h.1a) - studi relativi alle fasi di fabbricazione esaminate per la prima volta per uno o più agenti avventizi: aggiornamento delle informazioni sulla «valutazione di sicurezza per gli agenti avventizi» (sezione 3.2.A.2);

tipo IB, B.III.1a)1 - presentazione di un certificato di conformità alla Farmacopea europea; nuovo certificato presentato da un fabbricante già approvato;

tipo IA, B.III.1a)2 - presentazione di un certificato di conformità alla Farmacopea europea; certificato aggiornato presentato da un fabbricante già approvato;

tipo IA, B.I.a.1i) - Introduzione di un nuovo impianto di micronizzazione;

tipo IA, B.I.b.1c) - aggiunta di un nuovo parametro di specifica alla specifica con il metodo di prova corrispondente;

tipo IA, B.I.b.1c) - Aggiunta di un nuovo parametro di specifica alla specifica con il metodo di prova corrispondente.

Confezioni A.I.C. numeri:

023630015 – «50 mg compresse» 20 compresse;

023630027 – «50 mg compresse» 40 compresse;

023630039 – «150 mg compresse» 20 compresse;

023630041 – «150 mg compresse» 40 compresse;

023630054 – «300 mg compresse» 10 compresse;

023630066 – «300 mg compresse» 20 compresse;

023630078 – «300 mg compresse» 30 compresse.

Titolare A.I.C.: Zambon Italia S.r.l. (codice fiscale 03804220154).

Codice pratica: VN2/2019/268.

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta, ai sensi dell'art. 1, comma 7 della determina AIFA n. DG/821/2018 del 24 maggio 2018, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2018.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

20A06858

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Sandomigran»

Estratto determina AAM/PPA n. 733/2020 del 1° dicembre 2020

Si autorizza il seguente *grouping* di variazioni, relativamente al medicinale SANDOMIGRAN:

tipo II, B.I.a.1: modifica del fabbricante di una materia prima, di un reattivo o di un prodotto intermedio utilizzati nel procedimento di fabbricazione di un principio attivo o modifica del fabbricante del principio attivo (compresi eventualmente i siti di controllo della qualità), per i quali non si dispone di un certificato di conformità alla Farmacopea europea; *b)* introduzione di un fabbricante del principio attivo avente il sostegno di un ASMF (*Master File* del principio attivo);

introduzione di un nuovo produttore di sostanza attiva, Pizotifene Maleato, supportato da un ASMF, in sostituzione di due produttori autorizzati;

tipo IA_{IN}, B.II.b.1: sostituzione o aggiunta di un sito di fabbricazione per una parte o per la totalità del procedimento di fabbricazione del prodotto finito; *a)* sito di confezionamento secondario;

tipo IA_{IN}, B.II.b.1: sostituzione o aggiunta di un sito di fabbricazione per una parte o per la totalità del procedimento di fabbricazione del prodotto finito; *b)* sito di confezionamento primario;

tipo IB, B.II.b.1: sostituzione o aggiunta di un sito di fabbricazione per una parte o per la totalità del procedimento di fabbricazione del prodotto finito; *e)* sito in cui sono effettuate tutte le operazioni, ad eccezione del rilascio dei lotti, del controllo dei lotti e degli imballaggi primario e secondario, per i medicinali non sterili;

tipo IA_{IN}, B.II.b.2: modifiche a livello di importatore, di modalità di rilascio dei lotti e di prove di controllo qualitativo del prodotto finito; *c)* sostituzione o aggiunta di un fabbricante responsabile dell'importazione e/o del rilascio dei lotti; 2. Compresi il controllo dei lotti/le prove;

introduzione di un nuovo produttore, per il prodotto finito, per tutte le fasi di produzione e per il rilascio dei lotti, in sostituzione di due produttori autorizzati.

Labiana Pharmaceuticals S.L.U., C/Casanova, 27-31, Corbera de Llobregat, 08757 Barcelona, Spain.

Confezione A.I.C. n.: 022437014 - «0,5 mg compresse rivestite» 20 compresse.

Titolare A.I.C.: Phoenix Labs (codice SIS 4066).

Codice pratica: VN2/2017/283.

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta, ai sensi dell'art. 1, comma 7 della determina AIFA n. DG/821/2018 del 24 maggio 2018, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2018.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

20A06859

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Labiriad»

Estratto determina AAM/PPA n. 734/2020 del 1° dicembre 2020

Si autorizza la seguente variazione, tipo II, C.I.z), relativamente al medicinale LABIRIAD, per la modifica del regime di fornitura:

da RR - medicinale soggetto a prescrizione medica

a OTC - medicinale da automedicazione non soggetto a prescrizione medica.

Sono modificati, di conseguenza, il foglio illustrativo e le etichette.

Confezione: A.I.C. n. 041535016 - «50 mg compresse buccali mucoadesive» 2x1 compresse in blister monodose Al/Al.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina, di cui al presente estratto.

Titolare A.I.C.: Vectans Pharma (codice SIS 4668).

Codice pratica: VC2/2020/11.

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determina, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e all'etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta, ai sensi dell'art. 1, comma 7 della determina AIFA n. DG/821/2018 del 24 maggio 2018 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2018.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

20A06860

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Cisplatino Sandoz»

Estratto determina AAM/PPA n. 736/2020 del 1° dicembre 2020

Si autorizzano le seguenti variazioni, relativamente al medicinale CISPLATINO SANDOZ:

NL/H/0118/001-004/II/054/G, *grouping* tipo II, n.2, C.I.4) - aggiornamento degli stampati in accordo al *Company Core Data Sheet* (CCDS), con adeguamento alle informazioni del prodotto Cisplatin Pharmachemie 0,5 g/ml 1 mg/ml concentrato per soluzione per infusione e alle informazioni del prodotto Cisplatino Hospira 1 mg/ml concentrato per soluzione per infusione; modifiche editoriali minori di allineamento al QRD *template*, versione corrente;

NL/H/0118/001-004/IB/053, tipo IB, C.I.3z) - aggiornamento stampati per implementare le conclusioni della procedura PSUSA/00000778/201712; modifiche minori di allineamento al QRD *template*, versione corrente e alla linea guida eccipienti;

vengono aggiornati i paragrafi 2, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 5.1, 5.2, 6.1, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 8 e 9 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e i corrispondenti paragrafi del foglio illustrativo e le etichette.

Confezioni:

A.I.C. n. 033346014 - «0,5 mg/ml concentrato per soluzione per infusione» 1 flaconcino da 20 ml;

A.I.C. n. 033346026 - «0,5 mg/ml concentrato per soluzione per infusione» 1 flaconcino da 50 ml;

A.I.C. n. 033346038 - «0,5 mg/ml concentrato per soluzione per infusione» 1 flaconcino da 100 ml;

A.I.C. n. 033346040 - «1 mg/ml concentrato per soluzione per infusione» 1 flaconcino da 100 ml.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina, di cui al presente estratto.

Titolare A.I.C.: Sandoz S.p.a. (codice fiscale 00795170158).

Numeri procedura: NL/H/0118/001-004/II/054/G - NL/H/0118/001-004/IB/053.

Codici pratica: VC2/2019/118 - C1B/2018/2907.

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determina, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e all'etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina che i lotti prodotti nel periodo di cui al punto 1 del precedente paragrafo, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

20A06861

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Dutasteride Germed»

Estratto determina AAM/PPA n. 735/2020 del 1° dicembre 2020

Trasferimento di titolaritá: MC1/2020/459.

Cambio nome: C1B/2020/1525.

Numero procedura europea: DK/H/2502/001/IB/007/G.

É autorizzato il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora intestato a nome della società Germed Pharma S.r.l. (codice SIS 2376) codice fiscale 03227750969, con sede legale e domicilio fiscale in via Venezia n. 2 - 20834 Nova Milanese (MB) - Italia (IT):

medicinale: DUTASTERIDE GERMED;

confezioni:

A.I.C. n. 044104014 - «0,5 mg capsule molli» 10 capsule in blister Pvc/Pe/Pvdc (Triplex)/Al;

A.I.C. n. 044104026 - «0,5 mg capsule molli» 30 capsule in blister Pvc/Pe/Pvdc (Triplex)/Al;

A.I.C. n. 044104038 - «0,5 mg capsule molli» 50 capsule in blister Pvc/Pe/Pvdc (Triplex)/Al;

A.I.C. n. 044104040 - «0,5 mg capsule molli» 60 capsule in blister Pvc/Pe/Pvdc (Triplex)/Al;

A.I.C. n. 044104053 - «0,5 mg capsule molli» 90 capsule in blister Pvc/Pe/Pvdc (Triplex)/Al,

alla società Welcome Pharma S.p.a. (codice SIS 3268), codice fiscale 05328311005, con sede legale e domicilio fiscale in via Campobello n. 1 - 00071 Pomezia (RM) - Italia (IT).

Con variazione della denominazione del medicinale in: VIVISTER.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale, già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

20A06862
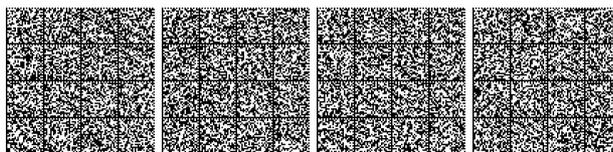
Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Paracetamolo AHCL»

Estratto determina AAM/PPA n. 740/2020 del 3 dicembre 2020

Autorizzazione nuova confezione, descrizione del medicinale, attribuzione nuovo numero di A.I.C., in aggiunta alle confezioni precedentemente autorizzate.

L'immissione in commercio del medicinale PARACETAMOLO AHCL (A.I.C. n. 041317) è autorizzata anche nella forma farmaceutica, dosaggio e confezione di seguito indicata:

confezione: «1000 mg compresse effervescenti» 12 compresse (4x3) in strip AL/AL - A.I.C. n. 041387097 (base 10) 17H12T (base 32);

forma farmaceutica: compressa effervescente;

principio attivo: paracetamolo.

Titolare A.I.C.: Accord Healthcare S.L.U.

Codice pratica: C1A/2020/748.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per le confezioni di cui all'art. 1 è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità:

classificazione: classe C-nn.

Classificazione ai fini della fornitura

Per le confezioni di cui all'art. 1 è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura: RR.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa Amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla presente determina.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento delle scorte

I lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina, contrassegnati con numeri di A.I.C. 031347014 e 031347026 possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia della determina: la presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

20A06863

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Citrafleet»

Estratto determina AAM/PPA n. 741 del 1° dicembre 2020

È autorizzata la seguente variazione relativa alla specialità medicinale CITRAFLEET A.I.C. n. 038254) nelle forme e confezioni autorizzate all'immissione in commercio:

modifica RCP paragrafi 2, 4.2, 4.4, 4.8, 7 e corrispondenti paragrafi del foglio illustrativo e delle etichette.

Titolare A.I.C.: Casen Recordati, S.L.

Procedura europea: IE/H/0829/001/II/025.

Codice pratica: VC2/2019/168.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina da cui il presente estratto.

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determina al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e all'etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente determina che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della presente, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, a decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il suddetto termine.

Decorrenza di efficacia della determina: la presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

20A06864

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 7 dicembre 2020

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,2128
Yen	126,3
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	26,482
Corona danese	7,4433
Lira Sterlina	0,91215
Fiorino ungherese	359,49
Zloty polacco	4,467
Nuovo leu romeno	4,8735
Corona svedese	10,2018
Franco svizzero	1,0802
Corona islandese	152,7
Corona norvegese	10,6328
Kuna croata	7,54
Rublo russo	89,79
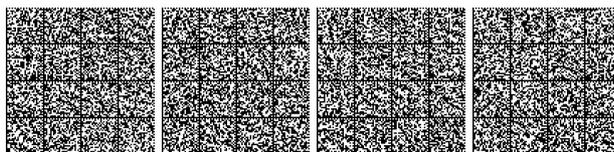
Lira turca	9,5053
Dollaro australiano	1,6374
Real brasiliano	6,2124
Dollaro canadese	1,5537
Yuan cinese	7,931
Dollaro di Hong Kong	9,3999
Rupia indonesiana	17214,85
Shekel israeliano	3,9562
Rupia indiana	89,6285
Won sudcoreano	1316,88
Peso messicano	24,0901
Ringgit malese	4,9385
Dollaro neozelandese	1,7252
Peso filippino	58,421
Dollaro di Singapore	1,6212
Baht tailandese	36,669
Rand sudafricano	18,4244

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

20A07004

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 8 dicembre 2020

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,2114
Yen	126,18
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	26,398
Corona danese	7,4436
Lira Sterlina	0,91143
Fiorino ungherese	360,1
Zloty polacco	4,4663
Nuovo leu romeno	4,8728
Corona svedese	10,2358
Franco svizzero	1,0781
Corona islandese	152,9
Corona norvegese	10,6283
Kuna croata	7,5403
Rublo russo	88,764
Lira turca	9,487
Dollaro australiano	1,6334
Real brasiliano	6,1906
Dollaro canadese	1,5508
Yuan cinese	7,9115
Dollaro di Hong Kong	9,3895
Rupia indonesiana	17134,16
Shekel israeliano	3,9414
Rupia indiana	89,203
Won sudcoreano	1314,53
Peso messicano	24,0683
Ringgit malese	4,9328
Dollaro neozelandese	1,722
Peso filippino	58,359
Dollaro di Singapore	1,6209
Baht tailandese	36,415
Rand sudafricano	18,2159

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

20A07005

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 9 dicembre 2020

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,2109
Yen	126,05
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	26,239
Corona danese	7,4429
Lira Sterlina	0,9
Fiorino ungherese	356,64
Zloty polacco	4,4246
Nuovo leu romeno	4,8685
Corona svedese	10,2745
Franco svizzero	1,0764
Corona islandese	153,5
Corona norvegese	10,5763
Kuna croata	7,549
Rublo russo	89,167
Lira turca	9,4762
Dollaro australiano	1,6185
Real brasiliano	6,1993
Dollaro canadese	1,5472
Yuan cinese	7,9167
Dollaro di Hong Kong	9,3866
Rupia indonesiana	17078
Shekel israeliano	3,9406
Rupia indiana	89,212
Won sudcoreano	1314,27
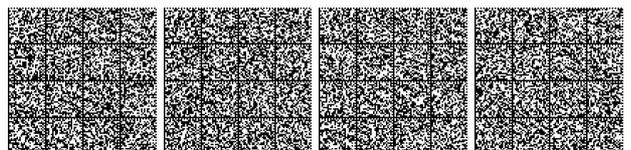
Peso messicano	23,9187
Ringgit malese	4,9196
Dollaro neozelandese	1,7103
Peso filippino	58,298
Dollaro di Singapore	1,6174
Baht tailandese	36,388
Rand sudafricano	18,0756

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

20A07006

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 10 dicembre 2020

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,2115
Yen	126,53
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	26,307
Corona danese	7,4423
Lira Sterlina	0,911
Fiorino ungherese	355,24
Zloty polacco	4,4268
Nuovo leu romeno	4,8695
Corona svedese	10,2395
Franco svizzero	1,0757
Corona islandese	154,3
Corona norvegese	10,7
Kuna croata	7,5455
Rublo russo	88,8661
Lira turca	9,526
Dollaro australiano	1,6161
Real brasiliano	6,1606
Dollaro canadese	1,5456
Yuan cinese	7,9254
Dollaro di Hong Kong	9,3908
Rupia indonesiana	17088,21
Shekel israeliano	3,9367
Rupia indiana	89,2515
Won sudcoreano	1318,52
Peso messicano	24,0863
Ringgit malese	4,9199
Dollaro neozelandese	1,7184
Peso filippino	58,302
Dollaro di Singapore	1,6202
Baht tailandese	36,418
Rand sudafricano	18,1755

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

20A07007

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 11 dicembre 2020

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,2127
Yen	126,28
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	26,328
Corona danese	7,4429
Lira Sterlina	0,92294
Fiorino ungherese	354,81
Zloty polacco	4,4358
Nuovo leu romeno	4,8698
Corona svedese	10,256
Franco svizzero	1,0786
Corona islandese	154,8
Corona norvegese	10,6968
Kuna croata	7,5375
Rublo russo	88,7373
Lira turca	9,5678
Dollaro australiano	1,609
Real brasiliano	6,1448
Dollaro canadese	1,5487
Yuan cinese	7,9386
Dollaro di Hong Kong	9,3999
Rupia indonesiana	17074,82
Shekel israeliano	3,9469
Rupia indiana	89,4705
Won sudcoreano	1325,32
Peso messicano	24,4157
Ringgit malese	4,9133
Dollaro neozelandese	1,71
Peso filippino	58,339
Dollaro di Singapore	1,6213
Baht tailandese	36,496
Rand sudafricano	18,3435

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

20A07008

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Mancata conversione del decreto-legge 20 ottobre 2020, n. 129, recante: «Disposizioni urgenti in materia di riscossione esattoriale.».

Il decreto-legge 20 ottobre 2020, n. 129, recante: «Disposizioni urgenti in materia di riscossione esattoriale.», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale n. 260 del 20 ottobre 2020, è stato abrogato dall'art. 1, comma 2 della legge 27 novembre 2020, n. 159, riguardante la: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020.».

Si comunica altresì che, ai sensi del medesimo art. 1, comma 2, della legge 27 novembre 2020, n. 159, «Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge 20 ottobre 2020, n. 129.».

20A07069

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Avviso concernente la nomina della prefetto dott.ssa Giovanna Stefania Cagliostro a Commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura.

Con decreto del Presidente della Repubblica 6 novembre 2020, vistato e annotato all'Ufficio del bilancio e per il riscontro amministrativo contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri in data 12 novembre 2020 al n. 3542 e registrato alla Corte dei conti in data 30 novembre 2020 al n. 2750, la prefetto dott.ssa Giovanna Stefania Cagliostro, con i poteri previsti dall'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, è nominata, a decorrere dal 27 ottobre 2020 e fino al 28 febbraio 2022, giorno antecedente al suo collocamento a riposo, Commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura.

20A06985

MARIO DI IORIO, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2020-GU1-316) Roma, 2020 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
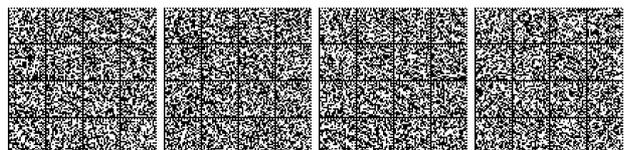
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della 4ª Serie Speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
serie generale	€	1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€ **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€ **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€ **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€ **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.